



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

RELAZIONE ANNUALE

sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle
leggi regionali approvate nel 2015 dalla Regione Umbria
e sulle tecniche di quantificazione degli oneri

(Articolo 1, commi 2 e 8, del decreto legge n. 174 del 10 ottobre 2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012 e s.m.i.)





CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

RELAZIONE ANNUALE

sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2015 dalla Regione Umbria e sulle tecniche di quantificazione degli oneri

(Articolo 1, commi 2 e 8, del decreto legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012 e s.m.i.)

Dott.ssa Beatrice Meniconi

Collaboratori:

Castellani Antonella

Grassini Lorenzo

Mendoza Nicola

Salustri Rossella

INDICE:

Premessa

*Le leggi regionali di spesa, il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174
e il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e s.m.i.*

pag. 6

La Corte Costituzionale e l'obbligo di copertura finanziaria

pag. 8

Il controllo della Corte dei conti

pag. 10

Il sistema legislativo della Regione Umbria

Disciplina regionale-Giunta e Consiglio regionale (Assemblea legislativa)

pag. 15

Le singole leggi regionali

pag. 20

Conclusioni e schede allegate

pag. 106

Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi approvate dalla Regione Umbria nel periodo gennaio-dicembre 2015

Premessa

Le leggi regionali di spesa, il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 e il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e s.m.i.

Il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, all'art. 1, comma 2, stabilisce che “Annualmente le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmettono ai consigli regionali una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nell'anno precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri¹.”.

La relazione viene inoltre trasmessa “alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze per le determinazioni di competenza” (comma 8).


La normativa estende alle Regioni un tipo di controllo già previsto per la legislazione statale, al fine di dare maggiore effettività al principio della copertura finanziaria (art. 81 della Costituzione), per il quale ogni legge, anche regionale, deve indicare le risorse necessarie a sostenere i nuovi o maggiori oneri che essa comporta, a salvaguardia degli equilibri economico-finanziari.

Con la sentenza n. 39 del 2014 la Corte Costituzionale, con riferimento alla relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie regionali ha evidenziato che “il controllo introdotto trova fondamento costituzionale e riveste natura collaborativa”². E' stato precisato che “alla luce della [...] giurisprudenza della Corte, l'istituto disciplinato dalla norma [...] risulta funzionale da un lato ad ampliare il quadro degli strumenti informativi a disposizione del Consiglio, per consentire [...] la formulazione di meglio calibrate valutazioni politiche del massimo organo rappresentativo della Regione, anche nella prospettiva dell'attivazione di processi di 'autocorrezione' nell'esercizio delle funzioni legislative e amministrative.... e, dall'altro, a prevenire squilibri di bilancio....”.

La Corte dei conti, nell'individuare le linee di orientamento *in subiecta materia*,

1 Comma così modificato dall'art. 33, comma 2, lett. a), n. 1), D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116

2 La Consulta, con la sentenza citata, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 8, del decreto legge n. 174/2012.



cit.), di cui si darà conto nel prossimo paragrafo.

Importante è la previsione introdotta più di recente dal legislatore, nell'ambito dell'armonizzazione dei sistemi contabili, di cui è opportuno dare atto (malgrado non si applichi *ratione temporis* alle leggi regionali in esame) in quanto espressamente dedicata alle “Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria” (art. 38 del

3 La disciplina contiene norme fondamentali relative alla legge di bilancio e criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito complessivo delle Pubbliche amministrazioni.

4 L'art. 17 disciplina le tecniche di copertura finanziaria per le leggi statali, con indicazione delle tre modalità di copertura, di limiti e divieti. La normativa prevede inoltre che ogni legge che comporti conseguenze finanziarie debba essere corredata da una relazione tecnica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica, con allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione. In prosieguo verranno approfonditi ulteriori dettagli.

D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126), che così dispone:

“1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.

2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa”.

La Corte Costituzionale e l'obbligo di copertura finanziaria.

Numerose decisioni della Consulta chiariscono la portata del principio della copertura finanziaria delle leggi (di cui si è detto nel precedente paragrafo), secondo cui per ogni legge che comporti nuovi o maggiori oneri vanno indicati i mezzi per farvi fronte (art. 81 della Costituzione).

In dettaglio:

a) il principio dell'equilibrio di bilancio, già desumibile dal testo vigente dell'art. 81, quarto comma, Cost., opera direttamente, a prescindere dall'esistenza di norme interposte; a tale obbligo non sfuggono le norme regionali, ivi incluse quelle delle Regioni e Province ad autonomia differenziata⁵;

b) le disposizioni della legge n. 196 del 2009, in particolare l'art. 17, costituiscono regole specificative dell'ineffabile principio di equilibrio del bilancio espresso dall'articolo 81, quarto comma, Cost.; ne discende, quale corollario, che le modalità di copertura...trovano applicazione, per effetto dell'articolo 19 della medesima legge n. 196, anche nei confronti delle Regioni ..; la disciplina di cui al citato art. 17 non comporta un'innovazione al principio della copertura, bensì una semplice puntualizzazione tecnica...ispirata dalla crescente complessità della finanza pubblica⁶;

c) le leggi istitutive di nuove spese debbono contenere una «esplicita indicazione»

⁵ Si veda Corte Cost., sentenza n. 26 del 2013, nonché, ex plurimis, sentenze n. 213 del 2008 e n. 16 del 1961.

⁶ Cfr. sentenze n. 26 del 2013; n. 176 del 2012; n. 115 del 2012.

del relativo mezzo di copertura; la copertura deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale⁷;

d) la copertura di nuove spese deve essere ancorata a criteri di prudenza, affidabilità e appropriatezza «in adeguato rapporto con la spesa che si intende effettuare»; solo per le spese continuative e ricorrenti è consentita, per le Regioni, l'individuazione dei relativi mezzi di copertura al momento della redazione e dell'approvazione del bilancio annuale, in coerenza con quanto previsto – tra l'altro – dall'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 76 del 2000⁸

e) la copertura deve essere sempre valutata ex ante e deve essere credibile e ragionevolmente argomentata secondo le regole dell'esperienza e della pratica contabile; non può essere consentita la cd. “copertura ex post”, in quanto quest'ultima non corrisponde all'affermata congruità delle risorse impiegate per la specifica finalità dell'equilibrio; la copertura deve essere prevista senza rinvio ad altra fonte sia pure legislativa con contestualizzazione di onere e copertura (cd. principio della autosufficienza della legge di spesa in ossequio all'art. 81, quarto comma, Cost.)⁹; il principio della previa copertura della spesa in sede legislativa è inderogabile, ai sensi dell'art. 81, quarto comma, Cost. [...] e l'individuazione dei relativi mezzi non può essere demandata – per specifiche azioni attinenti alla salvaguardia degli equilibri del bilancio – agli organi di gestione in sede diversa e in un momento successivo da quello indefettibilmente previsto dall'art. 81, quarto comma, Cost.¹⁰.”

f) la tecnica di copertura esige una analitica quantificazione a dimostrazione della sua idoneità: si tratta di un principio finanziario immanente all'ordinamento, enunciato all'art. 81, quarto comma, Cost., disposizione costituzionale di diretta applicazione¹¹;

g) la declaratoria di assenza di onere non vale di per sé a rendere dimostrato il rispetto dell'obbligo di copertura, dato che non si può assumere che, mancando nella legge ogni indicazione della cosiddetta “copertura”, cioè dei mezzi per far fronte alla nuova o maggiore spesa, si debba per questo solo fatto presumere che la legge non implichi nessun nuovo o maggiore onere: la mancanza o l'esistenza di effetti finanziari si desume dall'oggetto della legge e dal contenuto di essa¹²;

h) anche il legislatore regionale è chiamato al rispetto dell'obbligo (art. 17, in quanto richiamato dall'articolo 19 della legge n. 196 del 2009) di redigere una

7 Sentenza n. 26 del 2013, nonché, ex plurimis, n. 70 del 2012, nn. 106 e 68 del 2011, n. 141 e n. 100 del 2010, nn. 386 e 213 del 2008, n. 359 del 2007; n. 384 del 1991, n. 1 del 1966 e n. 9 del 1958;

8 Sentenze n. 26 del 2013; 192 del 2012; nn. 106 e 68 del 2011, n. 141; n.100 del 2010; n. 446 del 1994; n. 26 del 1991 e n. 331 del 1988).

9 Sentenza n. 26 del 2013.

10 Sentenza n. 192 del 2012.

11 Sentenza n. 26 del 2013.

12 Sentenze nn. 18 del 2013, 115 del 2012 e 30 del 1959.

“relazione tecnica” giustificativa degli stanziamenti di bilancio ed illustrativa delle modalità dinamiche attraverso le quali qualsiasi sopravvenienza possa essere gestita in ossequio al principio dell’equilibrio del bilancio. Per tali motivi, anche per le leggi regionali “è essenziale che la relazione tecnica indichi ogni elemento utile per assicurare l’attendibilità delle quantificazioni: in assenza di dette componenti, l’eventuale clausola di salvaguardia diventerebbe elemento puramente formale, senza possibilità di operare in modo efficace ogni qualvolta l’andamento degli oneri programmati dovesse discostarsi in aumento rispetto alle previsioni iniziali.” La relazione tecnica assume quindi un rilievo dimostrativo del rispetto del parametro costituzionale sulla copertura finanziaria degli oneri (art. 81 Cost.) del nuovo provvedimento legislativo di spesa¹³.

Più di recente, come detto, la Consulta ha precisato che la relazione della Corte dei conti ai Consigli regionali sulla tipologia delle coperture adottate nelle leggi regionali rientra nell’ambito dei controlli collaborativi funzionali a prevenire squilibri di bilancio¹⁴.

Il controllo della Corte dei conti

La Corte dei conti, con la citata delibera n. 10 del 20 marzo 2013 della Sezione delle Autonomie, ha definito criteri e parametri uniformi per il controllo esercitato dalle Sezioni regionali, demandando a queste ultime la ricognizione dei sistemi di finanziamento delle spese configurati dalle singole normative contabili regionali.

Il controllo relativo alla sussistenza della copertura finanziaria delle leggi di spesa regionali si articola, in particolare, in tre fasi, concernenti l’accertamento:

- a) della morfologia giuridica degli oneri finanziari;
- b) della loro quantificazione;
- c) dell’individuazione delle risorse necessarie ad assicurare la copertura finanziaria.

In dettaglio:

aa) Per l’individuazione della morfologia giuridica degli oneri si fa rinvio alle tipologie di spese previste dall’art. 21, commi 5 e seguenti, della legge n. 196/2009. Qui rileva la distinzione tra spese non rimodulabili e spese rimodulabili¹⁵.

bb)La quantificazione degli oneri dei provvedimenti legislativi consiste invece

13 Sentenza n. 26 del 2013; n. 313 del 1994.

14 Sentenza n. 39 del 2014.

nella valutazione dell'ammontare delle nuove o maggiori spese (ovvero minori entrate) derivanti dalla piena e completa attuazione della previsione di legge in termini di impatto sui saldi di bilancio, così da individuare esattamente la distribuzione temporale degli oneri in coerenza con i mezzi di copertura approntati per ciascun esercizio.

In proposito l'art. 17 della legge n. 196/2009 (nella formulazione in vigore *ratione temporis* nell'anno 2015, e dunque prima delle modifiche introdotte dalla legge n. 163/2016) prevede che ogni legge che comporti oneri finanziari deve indicare "espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa" (comma 1), ed ancora che "le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi" (comma 10), con conseguente impossibilità di dar corso alla spesa al di fuori dei limiti autorizzati e finanziariamente coperti.

L'onere sarà dunque inquadrato o come limite massimo di spesa o come semplice previsione (in presenza, ad esempio, di diritti soggettivi difficilmente comprimibili in un ammontare predeterminato di risorse). In tale ultimo caso è previsto però l'obbligo di una clausola di salvaguardia della legge per apprestare i mezzi di copertura aggiuntivi in caso di andamenti divergenti tra oneri e relative coperture (comma 12).

In concreto la clausola di salvaguardia, per non diventare elemento puramente formale, deve avere carattere effettivo ed automatico, "nel senso che il suo contenuto deve essere idoneo ad individuare – nella stessa legge – concrete misure di intervento in grado di determinare l'immediato rientro dalla scopertura in forza di semplici atti di natura amministrativa e senza necessità del ricorso a una nuova fonte legislativa"

¹⁶.

cc) Per l'individuazione delle risorse necessarie a fornire copertura finanziaria il

15 Le prime (spese non rimodulabili) sono quelle per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione. Corrispondono alle spese definite "oneri inderogabili", in quanto vincolate a particolari meccanismi o parametri che regolano la loro evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, e vi rientrano: le spese obbligatorie, ossia quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni, e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa. Le seconde (spese rimodulabili) si suddividono in a) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, ed il periodo di iscrizione in bilancio; b) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese non predeterminate legislativamente che sono quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

16 In merito alla quantificazione degli oneri finanziari la Corte Costituzionale ha avuto modo di chiarire che è necessaria sia nel caso in cui il carattere generico di una disposizione normativa sia tale da impedire una precisa determinazione delle spese che essa comporta (sentenza n. 106/2011), sia nel caso in cui l'intervento finanziato sia ritenuto sostenibile con l'eccedenza di risorse rinvenibili nella relativa partita di bilancio (sentenza 115/2012).

legislatore ha tipizzato i seguenti mezzi di copertura (comma 1 dell'art. 17, della legge n. 196/2009)¹⁷:

a) utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede di approvare nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale (restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo di accantonamenti destinati a particolari finalità). In merito a tale tipo di copertura la Sezione delle Autonomie ha precisato che “deve ritenersi che l'utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali costituisca la modalità organizzativa più adatta ad una tempestiva programmazione degli obiettivi da conseguire ed alla precostituzione delle corrispondenti dotazioni finanziarie, poiché consente, da un lato di soddisfare al meglio le esigenze di ordine e trasparenza delle decisioni di spesa, dall'altro, di concentrare nelle sessioni di bilancio le scelte di fondo delle decisioni stesse sotto il profilo delle coperture finanziarie”

b) riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa (nei limiti della quota parte non ancora impegnata). In proposito si è chiarito che “la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa, viceversa, dovrebbe essere una modalità utilizzata per far fronte, principalmente, a nuove, ineludibili esigenze che richiedono una riprogrammazione della spesa prevista nella sessione di bilancio”.

c) modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate (restando in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo di entrate in conto capitale).

La Sezione delle Autonomie, prendendo le mosse dalla sentenza n. 26/2013 della Corte Costituzionale, ha chiarito che gli artt. 17 e 19 della legge n. 196/2009 costituiscono una mera puntualizzazione tecnica del principio della copertura, che, avendo rango costituzionale, vincola la disciplina delle fonti regionali di spesa a prescindere dall'esistenza di norme interposte.

Al fine di individuare la copertura rileva pertanto **la “relazione tecnica”** di accompagnamento all'iniziativa legislativa, di cui al ridetto art. 17, comma 3, “sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture”, “giustificativa degli stanziamenti di bilancio ed illustrativa delle modalità dinamiche attraverso le quali qualsiasi sopravvenienza possa essere

¹⁷ La tipizzazione dei mezzi di copertura trova la sua ratio nel fatto che in mancanza della espressa previsione sarebbe possibile far ricorso a prassi disinvolute e poco trasparenti, tali da mettere a rischio gli equilibri complessivi del bilancio in corso o di quelli futuri.

Si è precisato che “tutte le tecniche di copertura esigono una analitica quantificazione degli oneri indotti dalla previsione legislativa, a dimostrazione della idoneità della copertura a compensare gli stessi, specie laddove il bilancio presenti un elevato grado di rigidità”. La giurisprudenza costituzionale ha altresì stabilito che “la copertura deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri” (sentenze n. 192/2012; n. 70/2012; n. 106/2011; n.68/ 2011; n. 141/2010; n. 100/2010; n. 213/2008; n. 384/1991; n. 1/1966).

gestita in ossequio al principio dell'equilibrio del bilancio", specie in situazioni nelle quali la quantificazione non possa prescindere da stime economiche presuntive basate su calcoli matematici e statistici, poiché la funzione della relazione tecnica non è di mera garanzia di trasparenza delle decisioni di spesa, ma strumento essenziale per il coordinamento della finanza pubblica.

La Sezione delle Autonomie ha individuato il contenuto necessario della detta "relazione tecnica", che dovrà "contenere sia il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione e la specifica indicazione dei metodi di quantificazione e compensazione, per la spesa corrente e le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti, sia la illustrazione credibile, argomentata e verificabile dei dati e degli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di bilancio, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme stanziare in bilancio." "Ciò in quanto la eventuale declaratoria di assenza di oneri non può valere, di per sé, a rendere dimostrato il rispetto dell'obbligo di copertura, dato che, secondo gli insegnamenti della Consulta, non «si può assumere che mancando nella legge ogni indicazione della così detta "copertura", cioè dei mezzi per far fronte alla nuova o maggiore spesa, si debba per questo solo fatto presumere che la legge non implichi nessun onere o nessun maggiore onere. La mancanza o l'esistenza di un onere si desume dall'oggetto della legge e dal contenuto di essa " (sentenza n. 83/1974 e n. 30/1959)."

E' stata ribadita la necessità che ad ogni iniziativa legislativa regionale sia allegata una documentazione tecnico-illustrativa, con i contenuti della relazione tecnica di cui al ridetto art. 17, ciò sia per i progetti di legge di iniziativa della Giunta regionale che per le proposte di legge o emendamenti presentati in Consiglio regionale, così come previsto dal comma 6 del detto articolo per il quale "i disegni di legge di iniziativa regionale .. devono essere corredati, a cura dei proponenti, di una relazione tecnica formulata secondo le modalità di cui al comma 3"¹⁸.

Infine, a precisazione degli ulteriori parametri per l'individuazione di idonee coperture finanziarie, la Sezione delle Autonomie ha chiarito che la determinazione

¹⁸ Si è precisato che "per quanto sia indubbio che le leggi istitutive di nuove spese debbano contenere una 'esplicita indicazione' del relativo mezzo di copertura (ex plurimis, sentenze [della Corte costituzionale] n. 386 e n. 213 del 2008, n. 359/2007 e n. 9/1958) e che a tale obbligo non sfuggano le leggi regionali (sentenze n.213/2008 e n. 16/1961), la richiamata sentenza n. 26/2013 conferma l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 3, comma 1, del D.lgs. n.76 del 2000, nel senso che, per le leggi istitutive di spese continuative e ricorrenti (caratterizzate cioè da una costante incidenza su una pluralità indefinita di esercizi finanziari), è consentito il rinvio dell'individuazione dei relativi mezzi di copertura al momento della redazione e dell'approvazione del bilancio annuale di previsione (sentenze n. 446 del 1994, n. 26 del 1991e n.331 del 1988), mentre per le leggi istitutive di spese pluriennali (aventi cioè consistenza variabile e circoscritta nel tempo) è richiesta, al pari di ogni altra legge che produce nuovi o maggiori oneri, la esplicita indicazione non solo dei mezzi di copertura e della specifica clausola di salvaguardia, ma anche dell'onere per l'esercizio in corso e per ciascuno degli esercizi successivi (superando così la logica che aveva ispirato le storiche pronunce n. 1 del 1966 e n. 384 del 1991 che ammettevano una copertura 'tendenziale oltre il triennio')".

degli oneri e delle relative coperture deve essere necessariamente contestuale, poiché il principio dell'autosufficienza della legge di spesa richiede la contestualità tanto dei presupposti che giustificano le previsioni di onere quanto dei presupposti posti a fondamento delle previsioni di maggiore entrata e/o di minore spesa necessarie a finanziare le prime. "L'obbligo di copertura va, infatti, costituzionalmente risolto ex ante.

In questo senso, la copertura di spese mediante crediti futuri è da ritenere tanto più irrazionale quanto più si riferisce a crediti futuri lontani nel tempo (*ex multis* sentenze [della Corte costituzionale] n. 213/2008, n. 356/1992; n. 75/1992; n.294/1991; n. 320/1989, n. 478/1987 e n. 19/1970).

Va, peraltro, considerata l'impossibilità di far riferimento ad una entrata aleatoria, del tutto incerta nell'*an* e nel quando (sentenza n. 13/1987), e tale deve ritenersi anche la copertura di oneri attuali mediante entrate future qualora la stessa non tenga conto dei costi da sostenere per l'anticipazione delle entrate medesime (sentenza n. 213/2008 e n.54/1983).

Deve, del pari, ritenersi illegittima la legge regionale che preveda entrate di incerta consistenza a copertura di spese certe (sentenza n. 36/1961)."

Ed ancora "l'indicazione della copertura finanziaria è richiesta anche quando alle nuove o maggiori spese possa farsi fronte con somme già iscritte in bilancio, sia perché rientranti in un capitolo che abbia sufficiente capienza sia perché fronteggiabili con lo "storno" di fondi risultanti dalle eccedenze degli stanziamenti previsti per altri capitoli ".

"In tali casi, è comunque necessaria l'espressa menzione dei capitoli di bilancio ovvero delle variazioni compensative fra capitoli sui quali far gravare l'onere della spesa, fermo restando che non si possono incidere fondi già impegnati a fronte di obbligazioni giuridicamente perfezionate (da ultimo, cfr. sentenza n. 272/2011, secondo un principio espresso sin dalla sent. n. 30/1959)."

Infine non costituiscono mezzo idoneo di copertura "né le partite di giro (sentenza n. 16/1961) né i residui passivi (sentenza nn. 16 e 31 del 1961) né le risorse di enti terzi (sentenza n. 314/2003); contra sentenza n. 23/1967)".

Il sistema legislativo della Regione Umbria

Disciplina regionale – Giunta e Consiglio regionale (Assemblea legislativa)

Il sistema legislativo della Regione Umbria, concernente le leggi di spesa ed altri aspetti che interessano la presente relazione, è delineato dalle seguenti disposizioni:

- a) Nuovo Statuto della Regione Umbria (Legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 e s.m.i., artt.34-40, relativi al sistema delle fonti; art. 61, sulla qualità dei testi normativi; art. 72-80, relativi al sistema di contabilità-finanza-patrimonio);
- b) Legge di contabilità regionale del 28 febbraio 2000, n. 13 (artt. 30 e 31);
- c) Regolamento della Giunta regionale, (approvato con Delib. G.R. del 27 luglio 2007, n. 1285, art. 23);
- d) Regolamento regionale 12 novembre 2001, n. 6 (art. 5);
- e) Regolamento interno del Consiglio regionale-Assemblea legislativa, (approvato con Delib. C.R. 8 maggio 2007, n. 141 (art. 26).

Lo Statuto della Regione, nel disciplinare il sistema delle fonti normative, indica quali sono i soggetti titolari dell’iniziativa legislativa e il procedimento da seguire nell’esame di ciascun progetto di legge, che deve essere accompagnato da una relazione contenente le indicazioni necessarie a valutarne la fattibilità (art. 35).

La disciplina delle leggi regionali di spesa è contenuta, in particolare, nell’art. 36, il cui quinto comma, prevede che:

-“ Ogni legge regionale che prevede una spesa deve indicare espressamente i mezzi per farvi fronte e qualora comporti minori entrate deve indicare la loro quantificazione”.

Interessano ai fini della presente indagine anche le previsioni relative alla possibilità di adottare Testi Unici (tre ne sono stati emanati nel corso dell’anno 2015) (art. 40), alla valutazione, controllo e qualità dei testi normativi (art. 61)¹⁹, nonché le norme che si occupano di risorse regionali, gestione finanziaria e di bilancio, e patrimonio (artt. 72-80).

¹⁹ L’art. 61 dello Statuto regionale prevede che il Consiglio regionale-Assemblea legislativa valuti gli effetti delle politiche regionali, verificandone i risultati, ed eserciti il controllo sul processo di attuazione delle leggi anche mediante l’inserimento nei testi legislativi di apposite clausole valutative. Al comma 2 prevede che la Regione assicuri “la qualità dei testi normativi, adottando strumenti adeguati per l’analisi di impatto, per la loro progettazione e fattibilità”.

[A tal fine il “Regolamento consiliare disciplina il funzionamento del Comitato per la legislazione”, che esprime pareri (similmente al Comitato legislativo previsto dal Regolamento della Giunta regionale, di cui si dirà in prosieguo) sulla qualità dei testi e l’efficacia degli stessi “per la semplificazione e il coordinamento con la legislazione vigente” . Si precisa che tale ultimo inciso è stato abrogato dalla l.r. 19 marzo 2015, n. 5, con effetti a decorrere dalla X legislatura].

Una disciplina più dettagliata delle leggi regionali di spesa è contenuta nell'art. 30 della legge di contabilità regionale n. 13/2000 ("Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria"), che così dispone:

“1. Le leggi regionali che prevedono nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, devono indicare l'ammontare degli oneri, distinto per annualità e la relativa copertura con riferimento al bilancio pluriennale.

2. Le leggi di spesa a carattere permanente quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale. Le leggi di spesa a carattere permanente indicano l'onere a regime, ovvero possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27.

3. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa e l'onere per competenza e cassa relativo al primo anno di applicazione. Le disposizioni che determinano le quote annuali di spesa di leggi a carattere pluriennale cessano di avere validità a partire dall'esercizio finanziario 2000. La legge finanziaria regionale determina le quote destinate a gravare sul bilancio annuale e su ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, tenendo anche conto degli impegni giuridicamente perfezionati.

4. L'amministrazione regionale può stipulare contratti o, comunque, assumere obbligazioni e impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle leggi di cui al comma 3, ovvero nei limiti indicati nella legge finanziaria regionale, fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun anno soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni giuridicamente perfezionate nel corso del relativo esercizio. I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di cassa”.

Nel successivo art. 31 sono disciplinate le modalità di copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese ovvero minori entrate, tipizzate nelle seguenti:

“a) utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'art. 29, sia con riferimento al bilancio pluriennale che al bilancio annuale, restando in ogni caso precluso l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente;

b) riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa;

c) a carico o mediante riduzione di disponibilità formatesi in corso d'esercizio;

d) modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate. Resta in ogni caso esclusa la copertura di nuove o maggiori spese correnti con entrate in conto capitale.

Il secondo comma del detto art. 31 prevede che i disegni di legge regionale che comportino nuove o maggiori spese, ovvero diminuzioni di entrate debbano essere corredati dalla relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e delle relative coperture, con la specificazione per la spesa corrente e per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel

bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. La relazione dovrà specificare altresì i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede consiliare secondo le disposizioni del regolamento interno del Consiglio regionale.

La normativa di cui si è appena detto trova specificazione nei Regolamenti della Giunta e del Consiglio regionale-Assemblea legislativa.

In particolare il Regolamento della Giunta regionale²⁰, proprio ai fini dell'applicazione del secondo comma del citato art. 31, stabilisce che “i disegni di legge che comportano nuovi e maggiori spese ovvero diminuzione di entrate devono essere corredati della scheda degli elementi finanziari, conforme al modulo SEF allegato, firmata, per la sezione I, dal dirigente competente e, per la sezione II, dal dirigente del Servizio bilancio e controllo di gestione o suo delegato”.

Tale modulo [modello], allegato al regolamento, si compone di due sezioni, i cui contenuti, riguardano la quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture.

In particolare la Sezione I definisce gli obiettivi del disegno di legge, i riferimenti alla programmazione regionale, l'analisi degli effetti finanziari del provvedimento (determinazione analitica, in corso e a regime, delle entrate e della spesa), i metodi utilizzati per la quantificazione, i dati e le fonti utilizzate, le eventuali abrogazioni e confluenza di finanziamenti, le proposte di reperimento fondi, altri elementi utili e annotazioni.

La Sezione II si occupa invece delle verifiche delle quantificazioni e della copertura proposte, sia a regime che nella modulazione riferita al bilancio pluriennale, con quadri finanziari di dettaglio che rappresentano le entrate e le spese, le variazioni attinenti all'esercizio in corso, le modalità di copertura negli anni successivi al primo.

Importante ai fini della presente indagine è anche il citato Regolamento nella parte in cui prevede che qualunque disegno di legge di iniziativa della Giunta sia inviato dalla struttura proponente ad un Comitato legislativo al fine di acquisirne il preventivo parere obbligatorio²¹.

Il parere preventivo reso dal Comitato legislativo è in particolare finalizzato a garantire:

- La qualità dei testi;
- Il rispetto della normativa nazionale e comunitaria;
- La coerenza con le disposizioni dello Statuto, la normativa e la

20 D.G.R. n. 1285/2007, art. 23, secondo comma;

21 La Regione Umbria, con il Regolamento regionale n. 1 del 25 febbraio 2000, ha istituito un Comitato legislativo che esprime pareri sui disegni di legge di iniziativa della Giunta, e valuta, su richiesta della Giunta, i progetti di legge di iniziativa consiliare, e di altri soggetti. Il Regolamento regionale n. 6 del 12 novembre 2001, “Funzionamento del Comitato legislativo e procedure di formazione degli atti normativi di competenza della Giunta regionale”, all'art. 1 ha individuato i compiti del Comitato legislativo, che esprime “parere preventivo obbligatorio ai sensi dell'art. 23 del Regolamento interno della Giunta regionale, sui disegni di legge di iniziativa della Giunta regionale e sui regolamenti”.

programmazione regionale;

- L'armonia con i principi contenuti nelle disposizioni statali e regionali per ciò che attiene alla semplificazione e al riassetto della legislazione vigente, all'economicità dei procedimenti e dell'azione amministrativa, al decentramento delle funzioni regionali e alla coerenza con le riforme istituzionali.

Inoltre, su richiesta della Giunta regionale, detto Comitato "valuta i progetti di legge di iniziativa consiliare, degli enti locali territoriali e dei cittadini, nonché gli emendamenti sostanziali ai disegni di legge di iniziativa giuntale, all'esame degli organi consiliari" (art. 23 , quarto comma del DGR n. 1285/2007 e art. 1 Reg. reg. 6/2001).

Nello specifico, per i disegni di legge che comportino spese o minori entrate, (e dunque per l'attuazione di quanto sopra detto in relazione all'art. 31, secondo comma, della legge regionale di contabilità), è previsto per il Comitato che "gli elementi finanziari e le implicazioni organizzative vanno evidenziati nelle apposite schede di accompagnamento, sottoscritte dai competenti Servizi, in conformità ai modelli A e B allegati.. Nell'ipotesi di atti urgenti le schede possono essere completate anche dopo il parere del Comitato, a cura della Direzione proponente (art.5, comma 5).

Per il Consiglio regionale-Assemblea legislativa dell'Umbria è invece l'art. 26 del Regolamento interno del Consiglio regionale (DCR n. 141/2007) che, nel disciplinare il procedimento per l'esame dei progetti di legge in sede referente, richiede, a corredo di ciascun progetto di legge, una relazione, dal contenuto prefissato, in cui deve essere dato atto anche degli aspetti economico-finanziari delle leggi.

In particolare la relazione deve contenere i seguenti elementi di conoscenza:

- a) La necessità del ricorso allo strumento legislativo;
- b) La compatibilità con il quadro normativo nazionale e il rispetto delle competenze e delle autonomie locali e funzionali;
- c) Il coordinamento con la normativa regionale esistente;
- d) La definizione degli obiettivi dell'intervento e la congruità dei mezzi individuati per conseguirli;
- e) La relazione economico-finanziaria;
- f) L'impatto del progetto di legge sull'organizzazione amministrativa.

La Commissione competente, dopo aver valutato la detta relazione che accompagna ciascun progetto di legge, può chiedere ulteriori relazioni alla Giunta o alle strutture tecniche del Consiglio regionale-Assemblea legislativa, in attesa delle quali può sospendere la trattazione dell'atto.

La Commissione, una volta esaminata la proposta assegnata, dopo la discussione sui singoli articoli ed eventuali emendamenti, la trasmette al Consiglio-Assemblea per il successivo iter di approvazione (art. 27).

L'esame in sede redigente dei progetti di legge (affidati alle Commissioni

permanenti dal Presidente del Consiglio regionale-Assemblea legislativa per la deliberazione dei singoli articoli, con riserva all'Assemblea consiliare della votazione finale) è disciplinato nel successivo articolo 28, in cui non si rinvengono ulteriori richiami alla suddetta relazione.

L'art. 39 del Regolamento prevede (va) il Comitato per la legislazione, con funzioni simili al Comitato legislativo della Giunta²².

22 [L'art. 39 disciplina la composizione del Comitato per la legislazione ed in particolare i compiti affidatigli:

- a) esprime pareri sulla qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all'efficacia di essi per la semplificazione e il coordinamento con la legislazione vigente;
- b) formula proposte per la previsione e l'inserimento nei testi legislativi di apposite clausole valutative;
- c) formula il parere sul programma di delegificazione, riordino e semplificazione di cui all'articolo 43;
- d) cura la redazione del Rapporto annuale sulla legislazione;
- e) esprime pareri al Consiglio sui progetti di legge di delegificazione, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, dello Statuto e sui progetti di testi unici, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, dello Statuto.

Va precisato che l'art. 39, appena riportato, è stato abrogato dall'art. 34, delibera Assemblea legislativa 26 marzo 2015, n. 416. In proposito si legga anche la precedente nota sub art. 61 dello Statuto regionale]

Le singole leggi regionali

Nel corso dell'anno 2015 sono state emanate n. 18 leggi regionali, che in prosieguo verranno meglio descritte, di cui:

-n. 14 di iniziativa della Giunta regionale (leggi nn.1; 2; 3; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 15);

-n. 3 di iniziativa consiliare (leggi nn. 4; 5; 9);

-n. 1 di iniziativa del Consiglio Provinciale (legge n.14);

Si precisa che alcuni articoli di n. 4 leggi regionali sono state oggetto di ricorso per legittimità costituzionale proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri dinanzi alla Corte costituzionale (nn.1; 8; 11; 12).

In dettaglio:

1) **Legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1: *Testo unico governo del territorio e materie correlate;***

2) **Legge regionale 21 gennaio 2015, n. 2: *Disciplina delle sagre, delle feste popolari e dell'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande;***

3) **Legge regionale 6 febbraio 2015, n. 3: *Modificazioni ed ulteriori integrazioni della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici);***

4) **Legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4: *Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale);***

5) **Legge regionale 19 marzo 2015, n. 5: *Ulteriori modificazioni della L.R. 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria);***

6) **Legge Regionale 30 marzo 2015, n. 6: *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2015 e del pluriennale 2015-2017 – Legge finanziaria regionale 2015.***

- 7) **Legge Regionale 30 marzo 2015, n. 7: Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017.**
- 8) **Legge Regionale 30 marzo 2015, n. 8: Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali.**
- 9) **Legge regionale 2 aprile 2015, n. 9: Ulteriori modificazioni della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 (Norme in materia di trasporto pubblico regionale e locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422);**
- 10) **Legge regionale 2 aprile 2015, n. 10: Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative.**
- 11) **Legge Regionale 9 aprile 2015, n. 11: Testo Unico in materia di Sanità e Servizi sociali.**
- 12) **Legge regionale 9 aprile 2015, n. 12: Testo unico in materia di agricoltura.**
- 13) **Legge regionale 9 aprile 2015, n. 13: Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Disciplina della promozione della qualità nella progettazione architettonica);**
- 14) **Legge regionale 9 aprile 2015, n. 14: Ulteriori modificazioni della legge regionale 19 luglio 1988, n. 23 (Disciplina della navigazione sul lago Trasimeno);**
- 15) **Legge Regionale 14 settembre 2015, n. 15: Rendiconto Generale dell'amministrazione della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 2014;**
- 16) **Legge Regionale 19 novembre 2015, n. 16: Ulteriori modificazioni della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36 (Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria); modificazioni della legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali); ulteriori modificazioni della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese). Nomina Commissario straordinario dell'Agenzia Umbria ricerche.**
- 17) **Legge Regionale 26 novembre 2015, n. 17: Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015/2017 e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa.**

18) **Legge Regionale 18 dicembre 2015, n. 18: Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2016.**

Legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1: Testo unico governo del territorio e materie correlate

**Di iniziativa della Giunta regionale
Impugnata**

Il presente Testo Unico, in attuazione di quanto previsto nella legge regionale 16 settembre 2011, n.8, dedicata alla semplificazione, riunisce le disposizioni regionali in materia di governo del territorio (attinenti l'urbanistica e l'edilizia, compresa la disciplina antisismica) e materie correlate (relative alla VAS-Valutazione ambientale strategica-, alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica dall'inquinamento acustico prodotto dalle attività antropiche) (art.1).

Nella Relazione allegata al Disegno di legge si precisa che:

- “con il Testo unico e con il conseguente riordino delle norme regolamentari e degli atti di indirizzo, la Regione intende favorire la riduzione degli oneri amministrativi delle imprese e la riduzione degli adempimenti degli enti locali, con la diminuzione di procedimenti amministrativi sostituiti dalle certificazioni e con l'assegnazione di tempi certi all'azione amministrativa ... Viene superato il concetto dei piani a cascata, distinguendo puntualmente le competenze di ogni livello di pianificazione: la Regione con il Programma Strategico Territoriale con funzioni programmatiche e senza alcun valore prescrittivo; il Piano Paesaggistico Regionale, quale strumento unico di tutela, valorizzazione e corretto inserimento paesaggistico sul territorio degli interventi; la Provincia con il PTCP per il coordinamento della pianificazione locale; i Comuni con il Piano Regolatore Generale. L'obiettivo è quello di garantire un corretto equilibrio tra semplificazione e delegificazione, perseguendo l'assetto ottimale del territorio, secondo i principi del contenimento del consumo di suolo, di riuso del patrimonio edilizio esistente e di rigenerazione urbana, valorizzazione del paesaggio, dei centri storici e dei beni culturali.”

- dal punto di vista economico finanziario, il testo unico non prevede modifiche, aggiunte o integrazioni negli interventi finanziari; i capitoli finanziati dal bilancio regionale che afferiscono alle leggi regionali confluite nello stesso Testo unico, sono riattribuiti al nuovo articolato.

Nella Scheda degli elementi finanziari si specifica che le normative esistenti vengono coordinate e raccolte in un unico strumento normativo. “Non vengono pertanto introdotti oneri, .. né tantomeno modifiche all'impianto dei capitoli che finanziano tali interventi. L'unica modifica necessaria è costituita dal cambiamento del riferimento normativo dei capitoli di bilancio già esistenti poiché le normative

esistenti vengono contestualmente abrogate e sostituite da questo disegno di legge.”

Rilevante pertanto, ai nostri fini, è la norma finanziaria di riferimento contenuta nell’art. 273, che di seguito si riporta:

“1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede, ai sensi dell' articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e s.m.i., con quanto annualmente stanziato nel bilancio di previsione regionale, per gli esercizi finanziari 2015 e successivi, sulle seguenti Unità Previsionali di Base (capitoli):

a) Unità previsionale di base 03.1.006 (cap. 5824) per gli interventi di cui all' articolo 62, comma 6 già previsti dalla abroganda legge regionale 10 luglio 2008, n. 12 (Norme per i centri storici);

b) Unità previsionale di base 03.2.005 (cap. 7003) per gli interventi di cui all' articolo 70 , già previsti dalla abroganda legge regionale 11 aprile 1997, n. 13 (Norme in materia di riqualificazione urbana);

c) Unità previsionale di base 03.1.002 (cap. 1492) per gli interventi di cui all' articolo 71, comma 5 , già previsti dalla abroganda legge regionale 11 aprile 1997, n. 13 (Norme in materia di riqualificazione urbana);

d) Unità previsionale di base 05.1.006 (cap. 5854) per gli interventi di cui all' articolo 80, comma 1 e all' articolo 95 , già previsti dalla abroganda legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Piano Urbanistico Territoriale);

e) Unità previsionale di base 02.1.016 (cap. 5855) per gli interventi di cui all' articolo 80, comma 2 , già previsti dalla abroganda legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Piano Urbanistico Territoriale);

f) Unità previsionale di base 05.1.016 (cap. 5853) per gli interventi di cui al Titolo IV, Capo I , Sezioni II, III, IV, V e VI, già previsti dalla abroganda legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Piano Urbanistico Territoriale);

g) Unità previsionale di base 05.1.015 (cap. 5868) per gli interventi di cui all' articolo 113, comma 7 , già previsti dalla abroganda legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia);

h) Unità previsionale di base 02.1.016 (cap. 698) per gli interventi di cui all' articolo 113, comma 9 , già previsti dalla legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti

locali territoriali);

i) Unità previsionale di base 04.1.002 (cap. 4993) per gli interventi di cui all' articolo 116, comma 6 , già previsti dalla abroganda legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia);

j) Unità previsionale di base 05.1.023 (cap. 5831) per gli interventi di cui all' articolo 166, comma 1, lettera a) , già previsti dalla abroganda legge regionale 18 novembre 2008, n. 17 (Norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi);

k) Unità previsionale di base 05.1.023 (cap. 5833) per gli interventi di cui all' articolo 166, comma 1, lettera b) , già previsti dalla abroganda legge regionale 18 novembre 2008, n. 17 (Norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi);

l) Unità previsionale di base 05.1.023 (cap. 5832) per gli interventi di cui all' articolo 167, comma 2 , già previsti dalla abroganda legge regionale 18 novembre 2008, n. 17 (Norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi);

m) Unità previsionale di base 06.1.004 (cap. 3003) per gli interventi di cui agli articoli 170, comma 3, 173, 174 e 248, comma 1, lettera l), già previsti dalla abroganda legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46 (Norme per la riqualificazione della rete di trasporto e viaria nel territorio regionale e procedure per l'attuazione dei relativi interventi);

n) Unità previsionale di base 06.2.002 (cap. 7378) per gli interventi di cui all' articolo 171 , commi 1, 2, 3, 4 e 5 già previsti dalla abroganda legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46 (Norme per la riqualificazione della rete di trasporto e viaria nel territorio regionale e procedure per l'attuazione dei relativi interventi);

o) Unità previsionale di base 06.1.004 (cap. 3151) per gli interventi di cui all' articolo 171, comma 6 , già previsti dalla abroganda legge regionale 2 giugno 1992, n. 9 (Norme per la programmazione, lo sviluppo e la disciplina della viabilità minore e della sentieristica in Umbria);

p) Unità previsionale di base 05.1.011 (cap. 5013) per gli interventi di cui agli articoli 188, 190, 191 e 197, già previsti dalla abroganda legge regionale 6 giugno 2002, n. 8 (Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico);

q) Unità previsionale di base 03.1.004 (cap. 849) per gli interventi di cui all' articolo 211, comma 6 , già previsti dalla abroganda legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5 (Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche);

- r) Unità previsionale di base 05.1.015 (cap. 5837) per gli interventi di cui all' articolo 216, comma 2, lettera a) , già previsti dalla abroganda legge regionale 22 luglio 2011, n. 7 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità);
- s) Unità previsionale di base 02.1.005 (cap. 560) per gli oneri di cui all' articolo 230 , commi 5 e 7 (Oneri della commissione competente a determinare l'indennità effettiva);
- t) Unità previsionale di base 05.1.015 (cap. 5825) per gli interventi di cui all' articolo 251, comma 1 , già previsti dalla abroganda legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia del territorio: pianificazione urbanistica comunale);
- u) Unità previsionale di base 05.1.015 (cap. 5869) per gli interventi di cui all' articolo 251, comma 2 , già previsti dalla abroganda legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia);
- v) Unità previsionale di base 05.1.015 (cap. 5826) per gli interventi di cui all' articolo 251, comma 3 , lettere a), b), c) e d), già previsti dalla abroganda legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia del territorio: pianificazione urbanistica comunale);
- w) Unità previsionale di base 05.1.008 (cap. 5816) per gli interventi di cui all' articolo 254 , già previsti dalla abroganda legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 (Disciplina della pianificazione urbanistica comunale e norme di modificazione della l.r. 2 settembre 1974, n. 53 , della l.r. 18 aprile 1989, n. 26 , della l.r. 17 aprile 1991, n. 6 e della l.r. 10 aprile 1995, n. 28);
- x) Unità previsionale di base 05.1.008 (cap. 5805) per gli interventi di cui all' articolo 255 , già previsti dalla abroganda legge regionale 29 ottobre 1979, n. 59 (Formazione della cartografia regionale);
- y) Unità previsionale di base 05.1.015 (cap. 5866) per gli interventi di cui all' articolo 257 , già previsti dalla legge regionale 3 novembre 2004, n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia);
- z) Unità previsionale di base 05.1.020 (cap. 2853) per gli interventi avviati ed ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge di cui all' articolo 264, comma 10 , già previsti dalla abroganda legge regionale 23 ottobre 2002, n. 18 (Norme in materia di prevenzione sismica del patrimonio edilizio). A tali interventi concorrono anche le risorse statali di cui alla legge 25 marzo 1982, n. 94 , allocate alla Unità previsionale di base 03.2.005 del bilancio regionale (cap. 7016).”

Di seguito si analizzano i nove Titoli che compongono il Testo unico, con specifico riferimento alle implicazioni di carattere economico-finanziario che essi comportano.

Si precisa che vengono anche segnalate le singole disposizioni che prevedono possibili oneri, che tuttavia non sono contemplate nella norma finanziaria finale (art. 273).

1) Il Titolo I (articoli da 1 a 7): contiene "disposizioni generali" e ricomprende al Capo I oggetto, finalità e principi del Testo Unico, tra cui rileva il sistema della copianificazione quale metodo per le scelte di pianificazione. E' riconosciuto in maniera ampia il diritto di accesso alle informazioni sullo stato del territorio e sui procedimenti urbanistici ed edilizi, anche senza dimostrare la sussistenza di un interesse specifico. E' previsto il divieto d'introdurre adempimenti aggiuntivi in materia di governo del territorio, e si prevede il principio secondo cui le pubbliche amministrazioni debbono scegliere per la propria azione la forma meno afflittiva per le imprese ed i cittadini. Il Capo II indica l'articolazione e la dimensione degli strumenti di programmazione e pianificazione. Il Capo III disciplina le funzioni assegnate agli enti locali. Il Capo IV prevede le definizioni che riguardano l'applicazione dell'intera disciplina del T.U.

Si tratta di norme di carattere generale, ordinamentale, descrittivo, che non comportano implicazioni di tipo finanziario.

2) Il Titolo II (articoli da 8 a 51): contiene la disciplina relativa a contenuti e procedure di tutti gli strumenti generali di programmazione e pianificazione regionali, provinciali e comunali. Rilevante il Capo V, che riporta la disciplina in materia di perequazione, premialità e compensazioni per alcuni specifici interventi. Si tratta di norme di carattere generale, descrittivo e programmatico, che non comportano implicazioni di tipo finanziario.

Nella Relazione accompagnatoria si precisa che gli adempimenti di competenza regionale previsti all'art. 13, comma 1 (relativi al procedimento di formazione del PRG) e 15, comma 5 (6!) (relativi all'adeguamento degli strumenti di pianificazione al PRG) sono comunque effettuati utilizzando risorse umane e strumentali inerenti i Servizi regionali competenti che già svolgono tali adempimenti e funzioni, senza pertanto introdurre nuovi oneri finanziari.

Anche per le disposizioni contenute nell'art. 23, comma 3 (copianificazione del PRG) e nell'art.33 (assistenza per la formazione del PRG), ove si prevede che la Regione metta gratuitamente a disposizione dei Comuni e degli enti locali le documentazioni e conoscenze per la formazione degli strumenti urbanistici oltre agli strumenti cartografici, si chiarisce che si fa ricorso all'utilizzo delle risorse umane e strumentali inerenti i Servizi regionali competenti che già svolgono tali adempimenti e funzioni,

senza pertanto introdurre nuovi oneri finanziari.

3) II Titolo III (articoli da 52 a 79): contiene norme per l'attuazione del PRG e per la riqualificazione ambientale, urbana ed edilizia. In particolare disciplina i piani attuativi (Capo I), la riqualificazione dei centri storici (Capo II), i programmi urbani complessi (Capo III), i programmi di riqualificazione urbana (Capo IV), e gli interventi finalizzati alla riqualificazione urbanistica, architettonica, strutturale ed ambientale degli edifici esistenti (Capo V).

Si tratta di norme di carattere generale e descrittivo, dettate prevalentemente per l'attività di competenza dei Comuni, mentre la Regione assume particolari compiti.

Tra i vari compiti regionali, ai nostri fini, rilevano quelli di "favorire la realizzazione di programmi, progetti, azioni ed interventi di rivitalizzazione, riqualificazione e valorizzazione dei centri storici", disciplinati nell'art. 61, per i quali non vi è traccia di specifica copertura nella norma finanziaria di riferimento (Art. 273), fatta salva quella fornita alla previsione contenuta nel successivo art. 62, comma sesto, per il concorso della Regione al finanziamento di alcune attività relative ai centri storici. Pertanto sussistono dubbi sulla copertura finanziaria dell'art. 61 suddetto, qualora i compiti in esso previsti non rientrino in quelli del successivo art. 62.

Altre norme di rilevanza finanziaria sono contenute nell'art. 70 (in cui si prevede la promozione della riqualificazione urbana attraverso contributi concessi dalla Regione per i programmi urbani complessi) e nell'art. 71, comma 5 (in cui si prevede il finanziamento ad opera della Regione di programmi, studi e ricerche ai fini della riqualificazione urbana), entrambe contemplate dalla norma finanziaria (art. 273).

Per le attività di programmazione previste nell'art. 71, comma 3, la Relazione allegata al disegno di legge chiarisce che è previsto l'utilizzo delle risorse umane e strumentali inerenti i Servizi regionali competenti che già svolgono tali adempimenti e funzioni, senza determinare nuovi oneri finanziari.

4) Titolo IV (articoli da 80 a 109): contiene disposizioni generali per la tutela e l'uso del territorio relative al sistema ambientale (art. 81 e ss.), allo spazio rurale (art. 88 e ss.), agli ambiti urbani ed agli insediamenti (art. 95 e ss.), ai sistemi infrastrutturali (art. 97 e ss.) ed al rischio territoriale ed ambientale (artt. 106 e ss.).

Nella Relazione allegata si legge che "le norme confermano la tutela delle aree paesaggisticamente e ambientalmente sensibili (sezione II), la inedificabilità delle aree boscate, la salvaguardia degli oliveti e le modalità d'uso del territorio agricolo (sezione III), le caratteristiche degli ambiti urbani e degli insediamenti residenziali, produttivi e per servizi, con l'obbligo di perimetrare nella parte strutturale del PRG le aree e gli insediamenti di valore storico, culturale e paesaggistico (sezione IV), le norme per la classificazione e definizione delle reti infrastrutturali viarie, ferroviarie, aeroportuali e di interscambio (sezione V), l'individuazione delle aree con rischio geologico, idrogeologico, idraulico, sismico, le fasce di rispetto dei corsi d'acqua e dei

laghi, l'organizzazione territoriale della protezione civile e l'esame della vulnerabilità dei sistemi urbani (sezione VI).

La norma finanziaria di riferimento (art. 273, comma 1, lett. f) offre una copertura generale [relativa cioè a tutti gli interventi contenuti nel “Titolo IV, Capo I, Sezioni II, III, IV, V, VI, già previsti dalla abroganda legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Piano Urbanistico Territoriale)”], che si aggiunge a quella, stavolta specifica, fornita agli interventi indicati dall’ art. 80, commi 1 e 2, e dall’art. 95 (art. 273, comma 1, lett. d) ed e).

Trattasi dunque di una previsione omnicomprensiva dell’intero articolato normativo, che non chiarisce in dettaglio quale articolo specifico, e dunque quale attività, tra tutte quelle disciplinate nel Titolo in esame, determini costi, con una tecnica di copertura divergente rispetto alle altre lettere presenti nell’art. 273. L’unico chiarimento è offerto dal rinvio, *per relationem*, agli interventi già previsti dalla l.r. n. 27/2000, contenente norme per la pianificazione urbanistica territoriale.

Solo per alcune norme la detta Relazione specifica la tipologia di attività che determina costi, come segue:

-Art. 80, comma 1: (La norma definisce i tematismi della pianificazione territoriale e riproduce, l'art. 8 della l.r. n. 27/2000, “prevedendo la produzione di specifica cartografia” (!)).

- Art. 80, comma 2: (La norma prevede l'aggiornamento della cartografia e riproduce il contenuto dall'art. 7, comma 2 della l.r. 24/3/2000, n. 27)

- Le norme contenute al Titolo IV (nelle sezioni: Sezione II — Articoli da 81 a 87; Sezione III —Articoli da 88 a 94; Sezione IV — Articolo 96; Sezione V — Articoli da 97 104; Sezione VI Articoli da 105 a 109 (vedi art. 106, comma 3 e 108, comma 4)), prevedono “spese volte alle azioni programmatiche di tutela e valorizzazione del territorio umbro” e riproducono il contenuto del Titolo II, Capo 1, 2, 3, 4 e 5 della l.r. n. 27/2000.

- Art. 95: (La norma prevede una serie di azioni quali “studi, ricerche, elaborazione di dati ai fini della tutela e della valorizzazione degli insediamenti residenziali, produttivi e per servizi”, e contiene le azioni ed interventi già previsti dagli art. 55, 65 e 65-bis della l.r. 24/3/2000, n. 27).

Crea incertezze la previsione di cui all’art. 2, comma 2, del T.U. nella quale si stabilisce che la Regione, relativamente ai tematismi della pianificazione di cui al Titolo IV in esame (limitatamente al Capo I), individua le azioni e gli strumenti necessari alla valorizzazione, norma che, come afferma la Relazione, comporta implicazioni di tipo finanziario, ma che non sembra espressamente fornita di

copertura finanziaria, a meno che non la si intenda far rientrare nella copertura generica fornita dalla lettera f) dell'art. 273 di cui si è già detto.

5) Il Titolo V (articoli da 110 a 154): contiene la disciplina per l'attività edilizia e i titoli abilitativi, comprese le norme sulla agibilità, vigilanza, responsabilità, sanzioni e controlli. Si tratta di norme di carattere generale, descrittivo e programmatico, ad eccezione degli articoli sotto riportati che hanno rilevanza finanziaria, così descritti nella Relazione allegata:

-Art. 113: la norma prevede la promozione da parte della Giunta regionale della costituzione, in forma associata tra i comuni, dello Sportello unico per l'attività produttiva e per l'edilizia attraverso la concessione di contributi economici. Il comma 9 inoltre, prevede adempimenti della Regione concernenti la dematerializzazione dei procedimenti, attraverso l'utilizzo delle risorse umane e strumentali inerenti i Servizi regionali competenti che già svolgono tali adempimenti e funzioni i cui oneri sono sostenuti con le risorse della l.r. 16/9/2011, n. 8 (art. 10) allocate alla UPB 02.1.016 (capitolo 698) del bilancio regionale di previsione.

-Art. 116, comma 6: la norma prevede il sostegno della Regione ad attività volte a sviluppare la sicurezza nei luoghi di lavoro nell'edilizia. Per il comma 7, apparentemente privo di copertura nell'art. 273, la Relazione precisa che, gli adempimenti della Regione connessi al tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, ivi previsti, vengono assolti attraverso l'utilizzo delle risorse umane e strumentali inerenti i Servizi regionali competenti che già svolgono tali adempimenti e funzioni, senza pertanto determinare nuovi oneri finanziari.

Nella Relazione non si chiarisce se il comma 5 di tale ultimo articolo, relativo alla promozione da parte della Regione dell'attivazione dello Sportello previsto dal comma 1, lett. d) (?), comporti oneri finanziari, che, comunque non risulterebbero coperti dalle previsioni di cui all'art. 273.

6) Il Titolo VI (articoli da 155 a 211): contiene la normativa tecnica per la realizzazione degli interventi edilizi, relativamente, ad esempio, ai mutamenti delle destinazioni d'uso, agli interventi di prevenzione sismica degli edifici, etc.

Anche in questo caso trattasi di norme di carattere generale, ordinamentale, descrittivo e programmatico, ad eccezione degli articoli sotto riportati, indicati nella Relazione, che hanno rilevanza finanziaria:

-Art. 166, comma 1, lett. a): La norma prevede la concessione da parte della Regione di contributi, ai fini della promozione della salvaguardia dell'integrità ambientale; la lett. b) invece prevede la stipula di apposite convenzioni con gli istituti di credito per

agevolare i soggetti pubblici e privati a realizzare interventi edilizi che prevedano azioni di integrità ambientale; Le risorse finanziarie relative sono allocate alla UPB 05.1.023 (capitolo 5833) del bilancio regionale di previsione.

-Art. 167, comma 2: La norma prevede per la Regione una serie di attività divulgative e di sensibilizzazione ai temi della sostenibilità ambientale;

- Art. 170, comma 3: La norma prevede la promozione da parte della Regione, in concorso con gli enti locali territoriali, di accordi per il reperimento di fondi necessari ad attuare azioni per la realizzazione di progetti relative alla viabilità stradale;

Art. 171, commi da 1 a 5: La norma prevede la concessione, da parte della Regione, di contributi al fine di favorire l'attuazione di interventi di sicurezza stradale, mentre il comma 6 prevede la concessione da parte della Regione di contributi per la realizzazione, ampliamento, aggiornamento e gestione della rete escursionistica.

-Art. 173: La norma prevede che la Regione al fine del potenziamento della rete viaria, compia studi, ricerche, analisi di progettazione.

-Art. 174: La norma prevede il concorso della Regione al finanziamento delle spese di progettazione al fine del potenziamento della rete viaria.

Dubbi si nutrono relativamente ad eventuali oneri derivanti dall'art. 176, che affida alla Giunta la programmazione della rete escursionistica, per i quali non vi è apposta copertura nell'art. 273, a cui la Relazione non fa cenno.

-Articoli 188, 190, 191 e 197: I suddetti articoli prevedono interventi ed azioni rivolti al contenimento ed alla riduzione dell'inquinamento acustico. In verità non si comprendono bene gli oneri a carico del bilancio regionale derivanti dagli art. 188 (dedicato alla classificazione acustica) 190 (relativo al piano comunale di risanamento acustico), che sono invece specificati nei rimanenti articoli, appena riferiti.

Inoltre l'art. 198, comma quarto, che prevede la promozione da parte della Regione di attività di formazione nel campo dell'acustica ambientale, non risulta contemplato nella copertura dell'art. 273.

Anche le attività descritte nell'art. 199, di competenza regionale in materia antisismica (Funzioni proprie della Regione), quali la promozione della formazione, di indagini specifiche, la predisposizione di studi, etc.. non risultano fornite della copertura dell'art. 273 più volte citato, e non sembra che alla lacuna possa sopperire la previsione di adeguamento, ad opera della Giunta regionale, della struttura organizzativa competente in materia antisismica, che potrebbe essere, invece, fonte di ulteriore spendita di denaro.

Si precisa che la norma ha subito modificazioni ad opera dell'art. 20 della l.r. n. 17/2015 (assestamento), di cui si dirà in prosieguo, che però non influiscono sulle osservazioni appena formulate.

-Art. 211, comma 6: La norma prevede l'assegnazione di contributi da parte della Regione per l'esercizio di funzioni delegate in materia di costruzioni in zone sismiche.

Si precisa che tale articolo (come anche gli artt. 200, da 201 a 208, 210, 269) hanno subito modificazioni ad opera dell'art. 20 della l.r. n. 17/2015 (assestamento), di cui si dirà in prosieguo, relative alla riattribuzione alla Regione delle funzioni delegate alle Province.

7) II Titolo VII (articoli da 212 a 242): contiene le norme dettate per l'autorizzazione delle opere pubbliche, tra cui quelle in materia di espropriazione per pubblica utilità. Trattasi di norme di carattere generale, e descrittivo. Alcune hanno rilevanza finanziaria, come precisa la Relazione allegata, per gli articoli di seguito riportati:

-Art. 216, comma 2, let. a): La norma prevede la promozione, da parte della Regione, di forme associative tra i Comuni per l'esercizio di funzioni in materia di espropriazione per pubblica utilità;

- Art. 230, commi 5 e 7: La norma prevede l'erogazione di compensi ai componenti della "Commissione competente a determinare l'indennità definitiva" in materia di espropriazione per pubblica utilità;

8) Titolo VIII - (articoli da 243 a 270): disciplina l'ambito di applicazione delle norme del testo unico, e le norme di delegificazione, quali regolamenti e ad atti di indirizzo che la Regione emana in materia edilizia, urbanistica, sismica ed acustica.

Anche in tali articoli si rinvengono norme di carattere generale, ordinamentale. La relazione indica quali articoli hanno rilevanza finanziaria:

- Art. 248, comma 1, lett.1): La norma prevede l'adozione, da parte della Regione, del "regolamento viario tipo" al fine della omogeneizzazione l'azione amministrativa dei comuni. La stessa Relazione chiarisce che gli interventi si concretizzano in attività di studio, ricerca, valutazione e analisi di progetti.

- Art. 251, comma 1: La norma prevede l'attuazione di forme collaborative, nelle materie oggetto del testo unico, tra la Regione Umbria e gli operatori del settore al fine di permettere un continuo confronto tecnico, scientifico e divulgativo delle

suddette materie. Il comma 2 prevede la promozione di attività di ricerca e studio per l'emanazione di norme regolamentari ed atti di indirizzo, nelle materie oggetto del testo unico in collaborazione con gli operatori del settore.

- Art. 251, comma 3, lett. a), b), c) e d): La norma prevede l'attuazione di una serie di interventi volti a favorire le attività e gli adempimenti dei Comuni, nelle materie oggetto del testo unico. Nella relazione si chiarisce che per quanto previsto alla lett. e) del suddetto comma 3, gli adempimenti a carico della Regione, di pubblicazione degli strumenti urbanistici nel BUR sono svolti attraverso l'impiego di risorse umane e strumentali inerenti i Servizi regionali competenti che già svolgono tali adempimenti e funzioni, senza pertanto determinare nuovi oneri finanziari.

-Art. 254: La norma prevede l'istituzione del Sistema informativo regionale Ambientale e territoriale (SIAT), mentre il successivo art. 255 ne disciplina funzioni e compiti, tra i quali la realizzazione della "cartografia tecnica regionale", nonché l'attività di ricerca e studio finalizzata all'aggiornamento della stessa.

-Art. 257: La norma prevede l'istituzione dell'osservatorio regionale sull'abusivismo edilizio e sull'acquisizione delle informazioni relative agli interventi edilizi e alle autorizzazioni ambientali, che trova apposita copertura nella lett. y) dell'art. 273, norma che invece non prevede specifica copertura per l'istituzione di un analogo organismo, previsto nel precedente art. 256, l'osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, e le relative funzioni.

-Art. 264, comma 10: La norma, contenuta tra le disposizioni transitorie, riguarda i procedimenti in materia di interventi di prevenzione sismica degli edifici e delle relative misure di finanziamento avviati ed ancora in corso alla data di entrata in vigore del TU.

9) Titolo 9 (art. da 271 a 273): contiene l'abrogazione di alcune normative regionali ricomprese nel TU e la norma finanziaria di riferimento.

Si precisa che tale articolo ha subito modificazioni ad opera dell'art. 20 della l.r. n. 17/2015 (assestamento), di cui si dirà in prosieguo, relative alla copertura degli interventi di cui all'art. 102, comma 1, d.p.r. n. 380/2001.

Si precisa che alcuni articoli del T.U. in esame sono stati oggetto del ricorso n. 46 per legittimità costituzionale del Presidente del Consiglio dei ministri depositato in data 2 aprile 2015.

2) Legge regionale 21 gennaio 2015, n. 2:

“Disciplina delle sagre, delle feste popolari e dell'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande”

**Di iniziativa della Giunta regionale
Impatto finanziario**

La legge disciplina lo svolgimento delle sagre e delle feste popolari quali eventi che contribuiscono alla valorizzazione e allo sviluppo delle identità regionali in quanto espressione del patrimonio storico, sociale e culturale delle comunità dell'Umbria (art.1).

Vengono fornite le definizioni di sagra e di festa popolare, ovverosia le manifestazioni o gli incontri di persone che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, caratterizzati da eventi o iniziative collettive riconducibili, per contenuto a finalità culturali, storiche, folcloristiche, di promozione del territorio, ovvero politiche, religiose, di volontariato o di sport. Vengono poi dettate disposizioni volte a regolare l'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande, presente nelle dette manifestazioni, con conseguente abrogazione della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 46 "Criteri per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni amministrative alla somministrazione di alimenti e di bevande in occasione di sagre" (artt.2;4;5).

Le norme successive disciplinano le attività collaterali a sagre e feste, prevedendo, in una norma di chiusura del sistema, una graduazione di sanzioni amministrative per il caso di inosservanza delle varie prescrizioni previste (artt. 6-9).

Importante, ai fini della presente indagine, è l'art. 3 che istituisce, a partire dall'anno 2015, il premio annuale "Sagra eccellente dell'Umbria", quale riconoscimento per le sagre che si contraddistinguono per il totale utilizzo di prodotti tipici e di qualità indicati dalla stessa legge, per la mancata produzione di rifiuti indifferenziati e per altri aspetti o elementi di qualità coerenti con quanto previsto dalla legge.

La Giunta regionale approva, con proprio atto, il disciplinare di selezione e assegnazione del premio "Sagra eccellente dell'Umbria" proposto dall'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia — Umbria, quale ente maggiormente rappresentativo dei soggetti organizzatori delle sagre.

A copertura dell'onere che ne deriva è prevista, nell'art. 13, la norma finanziaria.

In dettaglio per il finanziamento del citato premio, per il 2015, è autorizzata la spesa di euro 10.000,00 alla cui copertura si provvederà attraverso la riduzione dello stanziamento della L.r. 13 giugno 2014, n. 10 (Testo unico in materia di commercio) previsto alla unità previsionale di base 08.1.012 "Interventi in favore del commercio" del bilancio di previsione 2015 (cap. 5731). Per gli anni successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale (ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. c) della legge regionale di contabilità), e dunque verrà stabilita compatibilmente con le risorse disponibili nel bilancio regionale.

In allegato al disegno di legge vi è una Relazione che specifica anche gli "Effetti economico finanziari del disegno di legge" oltreché la Scheda degli elementi finanziari.

Legge regionale 6 febbraio 2015, n. 3

Modificazioni ed ulteriori integrazioni della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici).

Di iniziativa della Giunta regionale

La legge in esame contiene varie norme che modificano o integrano le disposizioni contenute nella precedente legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3, recante "Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici", con la quale la Regione Umbria si era dotata di un insieme organico di norme per disciplinare la materia dei lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale.

Per risolvere alcune problematiche emerse nell'applicazione pratica della legge del 2010, sono state ad essa apportate alcune modifiche in materia di controllo da parte della Regione sull'inserimento degli interventi nei piani di settore (art.1), di verifica preventiva dell'interesse archeologico per i lavori pubblici (art.2), di aumento del numero dei componenti la Commissione per la formazione dell'Elenco dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di alcuni servizi sotto soglia (art. 3), con modifica di alcune soglie di valore in materia di lavori pubblici (art. 4).

L'articolato normativo, non compendiato in una relazione tecnico-finanziaria o nella Scheda degli elementi finanziari, è descritto in una generica relazione accompagnatoria in cui non è chiarito se l'aumento del numero dei componenti -funzionari regionali- (da tre a cinque) della Commissione per la formazione dell'Elenco dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di alcuni servizi sotto soglia, di cui all'art. 3, sia privo di costi o se invece determini un maggior onere per il bilancio regionale.

Legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)

Di iniziativa consiliare finanziario

Impatto

Con la normativa in esame la Regione intende esercitare la propria potestà legislativa in materia elettorale disciplinando il sistema di elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica ed in applicazione di quanto previsto dall'art. 42 dello Statuto regionale (art. 1).

Allo scopo apporta modificazioni ed integrazioni alla legislazione elettorale regionale, contenuta nella legge regionale 4 gennaio 2010 n. 2 e nella legge 17 febbraio 1968 n. 108, rinviando alla normativa statale vigente per quanto non disciplinato espressamente (art.2).

In particolare vengono introdotte modifiche relative alle modalità di elezione del Presidente della Giunta e dei singoli consiglieri regionali (art.3), di cui si prevede la riduzione da trenta a venti (art.4).

L'articolo 5 introduce l'art. 9 *bis* nella l.r. 2/2010 in materia di "spese elettorali", fissando dei tetti massimi alle spese della campagna elettorale di ciascun candidato alla presidenza della Giunta (euro 100.000,00) e di ciascun candidato alle elezioni (euro 25.000,00) e di ciascun partito (euro 1,00 moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini iscritti nella circoscrizione regionale di presentazione della lista).

Le modifiche alla legge n. 108/1968 riguardano la convocazione dei comizi elettorali, gli Uffici unico e centrale dell'amministrazione giudiziaria, le modalità di presentazione delle liste regionali e delle candidature a Presidente della Giunta, oltreché le modalità di espressione del voto, le operazioni elettorali e di surroga per il caso di vacanza dei seggi (artt. 6-15).

Alla proposta di legge sono allegate cinque Relazioni, predisposte da vari consiglieri, una delle quali ad iniziativa del Consiglio comunale. Hanno un contenuto generico, dettagliate solo dal punto di vista del sistema elettorale che propongono, ma prive

della 'relazione economico-finanziaria' richiesta dal regolamento del Consiglio regionale. Sono anche assenti le Relazioni tecniche e le Schede degli elementi finanziari.

In una Relazione accompagnatoria si legge, sinteticamente, che “la proposta di legge in oggetto tende a superare alcuni deficit che [la] legislazione ha evidenziato ed in particolare l'insoddisfacente rapporto tra elettori ed eletti fondato su liste bloccate e su una quota del 20% di candidati eletti in modo maggioritario a livello regionale (c.d. Listino)”.

All'interno del testo di legge, è l'art. 17 che contiene la norma finanziaria di riferimento, prevedendo che:

“Per il finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva fino all'importo massimo di euro 4.000.000,00 - in termini di competenza e di cassa- sulla unità previsionale di base 01.1.002 "Consultazioni elettorali" (cap. 855) del bilancio di previsione regionale 2014-2016”.

In una Relazione accompagnatoria [atto n. 1707] si legge solamente che “Per quanto riguarda la copertura finanziaria della proposta di legge, la norma finanziaria prevista nella proposta stessa quantifica gli oneri complessivi dell'intero procedimento elettorale ed individua l'u.p.b. di riferimento già presente nel bilancio della Regione. I proponenti si sono riservati di acquisire da parte della Giunta regionale, nel prosieguo dell'iter legislativo, gli elementi tecnico-finanziari necessari. In ogni caso, rimane fermo il principio secondo cui le spese per le elezioni dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale non possono che essere a carico della Regione”.

Legge regionale 19 marzo 2015, n. 5

Ulteriori modificazioni della L.R. 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria)

Di iniziativa consiliare

La norma modifica, integra ed abroga alcuni commi degli articoli 46 e 61 del Nuovo Statuto della Regione Umbria, dedicati, rispettivamente, alla “Elezione del Presidente e dell’Ufficio di Presidenza” del Consiglio regionale-Assemblea Legislativa, ed alla “Valutazione delle politiche regionali ed il controllo sull’attuazione delle leggi”.

Le modifiche introdotte all’art. 46 riguardano sostanzialmente la composizione dell’Ufficio di Presidenza, da cui scompaiono i due Segretari, che non vengono più menzionati nemmeno nelle norme concernenti le modalità di elezione. Le funzioni di segretario dell’Ufficio di Presidenza saranno definite dal Regolamento interno (nuovo comma 4 *bis*).

Le modifiche all’art. 61 concernono invece le attribuzioni del Comitato per la legislazione, che vengono fondamentalmente conferite alle Commissioni permanenti, le quali valutano la qualità, l’efficacia dei testi normativi e l’inserimento in essi di apposite clausole valutative ai fini del controllo sull’attuazione delle leggi regionali.

Nella relazione di accompagnamento, denominata “Proposta di legge statutaria” si legge che l’adeguamento della normativa regionale alle nuove disposizioni introdotte in materia di riduzione dei costi degli apparati pubblici (*id est* riduzione del numero dei consiglieri regionali, degli assessori e degli emolumenti percepiti, di cui al decreto legge 13 agosto 2011 n. 138), realizzato, in particolare, con la modifica statutaria relativa alla riduzione, dalla prossima legislatura, del numero dei consiglieri regionali da trenta a "venti più uno", impone di:

- a. modificare la consistenza numerica dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio, riducendo il numero dei componenti da cinque a tre;
- b. sopprimere il Comitato per la legislazione e trasferire le relative competenze alle Commissioni consiliari permanenti.

La norma non sembra comportare nuovi oneri per il bilancio regionale.

6) Legge Regionale 30 marzo 2015, n. 6 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2015 e del pluriennale 2015-2017 – Legge finanziaria regionale 2015.

**Di iniziativa della Giunta regionale
Impatto finanziario**

La Legge regionale n. 13/2000 prevede, tra gli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio, la legge finanziaria regionale²³, accanto a quella di bilancio annuale²⁴.

La legge finanziaria regionale oggetto di esame è composta da 9 articoli, ed espone per ciascun anno compreso nel periodo 2015-2017 il quadro di riferimento finanziario

²³ In particolare l'art. 27 della citata legge prevede che entro il 15 settembre la Giunta regionale presenti al Consiglio regionale il disegno di legge finanziaria per l'anno successivo.

La legge finanziaria regionale, in coerenza con gli indirizzi programmatici espressi nel Documento Annuale di Programmazione (DAP), espone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente. La finanziaria regionale non può introdurre nuove imposte, tasse e contributi, ma solo variazioni delle aliquote dei tributi già in vigore, né può disporre nuove e maggiori spese.

In generale il contenuto della legge finanziaria regionale può sintetizzarsi come segue:

-La determinazione del livello massimo del ricorso al mercato finanziario. La legge finanziaria regionale stabilisce l'ammontare massimo consentito per la contrazione dei mutui o prestiti per il pareggio del bilancio per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale.

-La quantificazione degli importi dei fondi speciali. I fondi speciali rappresentano stanziamenti destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede verranno approvati nel corso degli esercizi finanziari ricompresi nel bilancio pluriennale. In apposite tabelle allegate alla legge finanziaria regionale, devono essere indicati — distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale — l'oggetto di ogni singolo provvedimento e le somme destinate alla sua copertura. Tali fondi non sono utilizzabili per l'imputazione diretta di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo delle somme da iscrivere in aumento al bilancio dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.

-La quantificazione dell'importo da destinare al cofinanziamento dei programmi comunitari. L'art. 47 della legge regionale n. 13/2000 stabilisce che nello stato di previsione della spesa è iscritto un apposito fondo per il finanziamento dei programmi e progetti ammessi o ammissibili al cofinanziamento comunitario. Tale importo va quantificato con legge finanziaria regionale. L'utilizzo di tale fondo è di competenza della Giunta regionale che con propri atti può disporre il prelievo per l'iscrizione della quota di cofinanziamento regionale nelle Unità previsionali di base esistenti o attraverso l'istituzione di nuove.

-La determinazione della quota di finanziamento annuale di leggi regionali permanenti di spesa (la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria). Nella legislazione regionale ordinaria vi sono leggi settoriali che autorizzano e quantificano la spesa per l'anno di entrata in vigore della relativa legge, rinviando la quantificazione degli stanziamenti per gli anni successivi alla legge finanziaria. In apposita tabella la legge finanziaria regionale dispone in merito al finanziamento o al rifinanziamento di leggi regionali a carattere continuativo o permanente.

-La rimodulazione finanziaria degli stanziamenti recati da leggi pluriennali di spesa. Nel caso di leggi regionali che quantifichino per più anni gli stanziamenti da destinare a determinati interventi, la legge finanziaria regionale, ai fini del necessario rispetto dei vincoli generali di compatibilità di bilancio, può intervenire, rimodulando per ciascun esercizio, le risorse finanziarie già deliberate.

-La legge finanziaria regionale può inoltre disporre in merito ad altri aspetti previsti nel prosieguo dell'art. 27 citato.

e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico finanziaria regionale (art. 1). La disposizione ribadisce le finalità della legge, quale strumento operativo principale con cui si realizza la manovra di finanza regionale per il periodo 2015/2017. Tale manovra persegue gli obiettivi delineati dal Documento regionale annuale di programmazione per l'anno 2015.

Più in dettaglio **l'articolo 2** stabilisce il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, fissato, in termini di competenza, in € 200.238.100,54, di cui € 16.500.000,00 per il conseguimento del pareggio finanziario del bilancio di previsione ed € 183.738.100,54 per effetto della mancata contrazione dei mutui e prestiti già autorizzati negli anni precedenti. La Relazione precisa che la norma stabilisce il limite del ricorso al mercato e per l'anno 2015, oltre a mutui/prestiti, già autorizzati nell'esercizio passato, per far fronte al presunto disavanzo finanziario al 31.12.2014 è previsto un nuovo indebitamento per euro 16.500.000,00

- **L'articolo 3**, (di cui non vi è traccia nella Relazione allegata in quanto introdotto con emendamento) modifica l'articolo 12, comma 2, della legge regionale n. 2/2000 (Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni), articolo, (rubricato "contributo per la tutela dell'ambiente"), che prevede l'obbligo per il titolare dell'autorizzazione o della concessione alla coltivazione di cava di pagare un contributo per la tutela dell'ambiente, proporzionale alla quantità di materiale estratto.

La modifica introdotta al secondo comma di tale articolo, determina la riduzione di detto contributo, in quanto vengono ridotti gli importi unitari per ciascun metro cubo estratto.

Come indicato all'articolo 9, comma 2, della legge finanziaria in esame, la minore entrata stimata in € 240.000,00 per ciascuno degli anni 2015-2016-2017 è così finanziata:

- per € 140.000,00 con pari riduzione dello stanziamento della U.P.B. 02.1.004 (contributi ad enti e associazioni) del bilancio regionale 2015/2017;
- per € 100.000,00 con pari riduzione dello stanziamento della U.P.B. 02.1.013

24 La Relazione allegata precisa che disegno di legge finanziaria deve essere approvato prima del disegno di legge di bilancio e tra la votazione finale del disegno di legge finanziaria e l'inizio delle votazioni sul disegno di legge di bilancio deve intercorrere un intervallo di almeno 24 ore. Durante l'iter consiliare al disegno di legge è possibile apportare emendamenti nel rispetto dei seguenti principi:

- compatibilità con gli indirizzi e obiettivi espressi nel Dap;
- rispetto del vincolo dell'equilibrio di bilancio, nel senso che ogni incremento di spesa deve trovare finanziamento in un corrispondente decremento di autorizzazioni di spesa esistenti o aumento di entrate;

Gli effetti degli emendamenti al disegno di legge finanziaria devono essere ribaltati, attraverso apposite note di variazione, sul ddl del bilancio.

(gestione delle risorse umane) del bilancio regionale 2015/2017.

In proposito si evidenzia che nella Relazione non vi sono elementi che consentono di valutare la stima della minore entrata, che sono stati forniti dalla Regione con la risposta alla nota istruttoria della Sezione.

La legge finanziaria contiene poi, nel Titolo II, le disposizioni in materia di spesa, compendiate **nell'unico articolo 4**, riferito agli enti dipendenti regionali. In particolare l'articolo rinvia alla tabella C) allegata alla legge finanziaria per l'esposizione degli stanziamenti destinati al finanziamento delle spese di funzionamento e per l'attività istituzionale di tali enti.

Si osserva che l'indeterminatezza degli enti destinatari dei finanziamenti non ne consente la precisa quantificazione, e la Relazione non chiarisce tali aspetti.

- **L'articolo 5** (finanziamento di programmi comunitari 2014-2020), contenuto nel Titolo III (dedicato agli interventi per lo sviluppo) dispone il cofinanziamento con risorse proprie regionali dei programmi e progetti ammessi o ammissibili al cofinanziamento comunitario con lo stanziamento della U.P.B. 16.2.002 (cap. 9756) e alla U.P.B. 16.1.003 (cap. A9756) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2015, 2016, e 2017. Gli oneri finanziari non sono individuabili.

Si prevede che il fondo relativo venga utilizzato in conformità a quanto stabilito nella legge regionale di contabilità che si occupa di programmi comunitari da finanziare (art. 47 della l.r. n. 13/2000).

Segue il Titolo IV, contenente norme finali, e nello specifico:

- **L'articolo 6** modifica il comma 3, dell'art. 86, della legge regionale n. 13/2013 (Testo Unico in materia di Turismo), aggiungendovi la copertura per gli oneri previsti dall'art. 39²⁵. Secondo quanto riportato nella Relazione allegata al disegno di legge la modifica è introdotta "allo scopo di trovare idonea copertura agli oneri per il rimborso delle spese eventualmente sostenute dai componenti esterni della Commissione per le residenze d'epoca istituita dall'art. 39 della citata legge.". Gli oneri finanziari non sono individuabili.

- **L'articolo 7** dispone l'ampliamento dei soggetti autorizzati alla riscossione della tassa automobilistica regionale, consentendola anche alle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria e agli istituti di pagamento. In tal modo, precisa la Relazione, si consente il pagamento delle somme dovute alla Regione ampliando gli strumenti e le reti utilizzabili.

²⁵ La citata disposizione prevede che "3. Al finanziamento degli oneri di cui all'articolo 10 e all'articolo 39 si fa fronte con lo stanziamento annualmente previsto alla unità previsionale di base 02.1.005 "Amministrazione del personale" del bilancio regionale (cap. 560 - Spesa obbligatoria)".

- **L'articolo 8** approva una serie di tabelle allegate alla legge finanziaria:

1. le Tabelle A) e B) indicano gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'art. 29 della legge regionale n. 13/2000 (rispettivamente per spese correnti e per spese in conto capitale) per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2015-2017 (comma 1);

2. la Tabella C) che indica le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2015 e triennio 2015-2017 in relazioni a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria (comma 2);

3. la tabella D) che indica gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale (comma 3). L'ultimo comma prevede una limitazione agli impegni relativi a tali leggi pluriennali.

- **L'articolo 9** infine indica le modalità di copertura degli interventi previsti con la legge finanziaria regionale. In particolare, al comma 1, stabilisce che l'onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per l'anno 2015 trova copertura nel bilancio di previsione annuale 2015 e per gli anni 2016 e 2017 nel bilancio pluriennale 2015/2017, come di seguito indicato:

	TABELLA A)	TABELLA B)	TABELLA C)	TABELLA D)
2015	0,00	0,00	65.125.124,00	107.000,00
2016	0,00	0,00	49.341.124,00	106.500,00
2017	0,00	0,00	49.341.124,00	106.500,00

4)

7) Legge Regionale 30 marzo 2015, n. 7. Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017.

Di iniziativa della Giunta regionale

La legge di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017, specifica la Relazione allegata al Disegno di legge, è stata costruita in coerenza con gli indirizzi indicati nel Documento annuale di programmazione e secondo quanto stabilito dalla legge finanziaria regionale 2015, ed è stata redatta in conformità alle disposizioni introdotte dal Dlgs. n. 118/2011 e s.m.i., e nello specifico (per quanto concerne il 2015): -bilancio di previsione triennale con carattere autorizzatorio; -adozione, per il bilancio 2015, degli schemi di bilancio vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici ed in particolare hanno funzione autorizzatoria; -schemi di bilancio, secondo la nuova struttura allegata a fini conoscitivi.

Di ciò si trova conferma nell'**articolo 1**, che, ai sensi dell'art. 11, comma 12, del Dlgs. n. 118/2011 e s.m.i., dispone che nell'anno 2015 sono adottati gli schemi di bilancio annuale e pluriennale vigenti nel 2014 - che conservano valore a tutti gli effetti giuridici anche con riguardo alla funzione autorizzatoria - e che agli stessi sono affiancati, a fini conoscitivi, quelli previsti dall'art. 11, comma 1, del richiamato decreto.

La Relazione allegata illustra il quadro finanziario generale di riferimento, ponendo l'accento sulla crisi finanziaria, sulle manovre del Governo ed i riflessi sulla finanza regionale, nonché sulle conseguenti politiche di austerità e contenimento perseguite con la manovra regionale di bilancio per il triennio 2015-2017.

Le disposizioni di interesse finanziario-contabile si possono riassumere nelle seguenti:

- **Gli articoli 2 e 3** approvano, rispettivamente, lo stato di previsione dell'entrata (allegato A alla legge) e lo stato di previsione della spesa (allegato B alla legge) che pareggiano in termini di competenza nell'importo di € 5.506.850.778,34 e in termini di cassa nell'importo di € 6.021.218.651,60, autorizzando l'accertamento e la riscossione di imposte e tasse e l'impegno e pagamento delle spese nei limiti indicati. L'**articolo 4** approva il quadro generale riassuntivo del bilancio 2015.

Gli allegati C e D danno dimostrazione del rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 36, comma 2 e comma 4, della legge regionale n. 13/2000 (legge di contabilità) in materia di equilibri.

- **L'articolo 5**, al comma 1, approva la destinazione dell'avanzo finanziario presunto

di € 369.029.365,48 iscritto alla U.P.B. 0.01.002 dell'entrata, agli interventi indicati nella tabella I allegata alla legge.

Il comma 2 dispone che la quota di € 63.443,00 dell'avanzo presunto, determinato dal maggior accertamento nell'esercizio 2014 delle somme relative al finanziamento sanitario di parte corrente (ex art. 20, comma 2, lett. a) del decreto legislativo n. 118/2011) è impegnata a favore delle Aziende sanitarie regionali per le medesime finalità.

Al comma 3 è previsto che eventuali rettifiche alle economie presunte di cui trattasi saranno apportate con la legge di assestamento del bilancio 2015;

- **L'articolo 6** approva le risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2015, per € 1.596.614.521,00, per gli interventi indicati nella tabella M allegata alla legge. La Giunta è autorizzata ad apportare le variazioni agli stanziamenti della detta tabella.

In proposito la Relazione allegata al Disegno di legge, che è piuttosto generica nel descrivere la manovra finanziaria contenuta nella presente legge di bilancio (indicandone solo indirizzi e criteri), illustra che “mediante intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni il raggiungimento dei predetti obiettivi di finanza pubblica, per l'anno 2015, viene assicurato in base alle seguenti modalità: ..riduzione delle risorse destinate al finanziamento del settore sanitario per 2.000 milioni di euro..”. Inoltre la detta Relazione dichiara che “va proseguita ed intensificata l'opera di ..contenimento delle spese che ha caratterizzato, ormai da alcuni anni, l'attività di questa amministrazione..”, ed ancora “il quadro finanziario di riferimento e la politica di bilancio 2015 –alla luce degli effetti delle manovre di cui sopra..-tiene conto delle seguenti linee generali di indirizzo:...equilibrio del sistema sanitario regionale”. Ebbene, malgrado le dichiarazioni di intenti appena citate, si rileva che alla spesa sanitaria regionale sono state assegnate, in sede di bilancio di previsione, risorse superiori (€ 1.596.614.521,00, di cui all'art. 5) rispetto a quelle previste nel bilancio di previsione del decorso anno 2014 (1.592.904.748,00). E' solo dal confronto con le risorse definite in sede di assestamento 2014 (€ 1.600.943.667,00) che si desume, per il 2015, la presenza di uno stanziamento di risorse inferiori (€ 1.596.614.521,00, come già detto), che si assesta con la legge del novembre 2015 nell'importo, comunque inferiore (di € 1.539.448.837,00).

-**L'articolo 7** autorizza la Giunta ad apportare alcune variazioni al bilancio;

- **L'articolo 10**, che segue gli artt. 8-9 relativi ai fondi di riserva, definisce l'ammontare del fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa (art. 44, legge regionale n. 13/2000), iscritto alla U.P.B. 16.1.002, in € 498.000.000,00;

- **L'articolo 11** autorizza per il 2015 l'iscrizione nello stato di previsione della spesa a carico dell'UPB 16.1.002 del Fondo crediti di dubbia esigibilità per l'importo di €

400.000,00, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo n. 118/2011;

- **L'articolo 12** approva il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2015/2017 (Allegato 1 alla legge), autorizzando i relativi accertamenti ed impegni;

- **L'articolo 13** (autorizzazione al ricorso all'indebitamento), al comma 1, autorizza la Giunta ad assumere uno o più mutui ovvero ad effettuare altre operazioni di indebitamento fino all'importo complessivo di € 16.500.000,00 per una durata massima di anni trenta ed entro il limite di spesa di € 200.000,00 per l'anno 2015 e di € 1.000.000,00 per gli anni successivi.

Le spese finanziate con tale indebitamento sono indicate nella tabella E allegata alla legge.

Il comma 2 dispone che all'onere relativo agli anni 2015 e successivi si farà fronte con quota degli stanziamenti appositamente previsti nelle unità previsionali di base 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2015/2017 allegato alla legge.

Il comma 4 rinnova alla Giunta l'autorizzazione ad assumere uno o più mutui ovvero ad effettuare altre operazioni di indebitamento fino all'importo complessivo di euro 183.738.100,54 per una durata massima di trenta anni a decorrere dal 2015 ed entro il limite di spesa di euro 8.300.000,00 per l'anno 2015 e di euro 11.300.000,00 per gli anni successivi, per far fronte al presunto disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2014, determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati con l'articolo 2 della legge regionale n. 20/2014 (Assestamento del bilancio di previsione 2014).

La destinazione di tali mutui è indicata nella tabella H allegata alla legge.

Si rileva che al comma 6 è presente un errore, probabilmente per l'erroneo riferimento al comma 1 anziché al comma 4.

E' disciplinata la possibilità alternativa di emissione di prestiti obbligazionari (comma 7), il cui rimborso è garantito dalla Regione nei modi previsti al successivo comma 8.

Si rileva che al comma 9 è presente un errore relativo alla detta garanzia, probabilmente per l'erroneo riferimento al comma 5 anziché al comma 8.

Nell'allegato G alla legge è esposto il computo del limite massimo di indebitamento ai sensi della vigente normativa.

La tipologia della copertura è indicata nel comma 5, in cui si precisa che al conseguente onere finanziario relativo agli anni 2015 e successivi si farà fronte con quota degli stanziamenti appositamente previsti nelle unità previsionali di base 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2015/2017 allegato alla legge.

- **L'articolo 14** autorizza la Giunta ad acquistare alcuni immobili, indispensabili al

fine di non compromettere obiettivi di interesse regionale, di proprietà delle Comunità montane, soppresse e in liquidazione (artt. 63 e 65 della legge regionale n. 18/2011) che saranno iscritti al patrimonio indisponibile della Regione. Segue l'elenco degli immobili con l'indicazione del prezzo massimo.

Il comma 2 dispone che all'onere complessivo di € 6.500.000,00 si fa fronte con lo stanziamento previsto nella unità previsionale di base 02.2.001 - cap. 6500/1900 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2015.

- **L'articolo 15** autorizza la Giunta a ristrutturare l'indebitamento della Regione e ad estinguerne anticipatamente i mutui.

Il comma 2 dispone che all'onere conseguente si fa fronte con gli stanziamenti iscritti alle unità previsionali di base 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2015/2017 per far fronte alle rate di ammortamento di mutui dei quali si autorizza l'estinzione anticipata.

- **L'articolo 16** autorizza la Giunta a ristrutturare o estinguere anticipatamente i contratti di strumenti derivati precedentemente stipulati, allo scopo di conseguire economie negli oneri sostenuti e/o la riduzione dell'esposizione ai rischi di mercato

Si rileva che al comma 2, relativo alle garanzie, vi è un errore, probabilmente dovuto ad un riferimento al comma 6 dell'articolo 13, anziché al comma 9 del medesimo articolo.

- **L'articolo 17** autorizza per l'anno 2015 la spesa di complessivi euro 18.000.000,00 di cui euro 8.000.000,00 per spese di investimento (UPB 07.2.014 - cap. 8200 - Rif. Entrata UPB 3.02.001 - cap. 2753) ed euro 10.000.000,00 per spese correnti (UPB 07.1.023 - cap. 3589 - Rif. Entrata UPB 3.02.001 - cap. 2753), a titolo di anticipazione sui fondi rimborsabili da AGEA-OP, ai sensi del Reg. CE 1698/2005, per il finanziamento delle attività previste dal Programma di sviluppo rurale per l'Umbria.

Si rileva che nel Bilancio di previsione 2015, sulla UPB 07.2.014 "Politiche per lo sviluppo rurale" la previsione di competenza è pari a € 0,00.

Dalla verifica sul sistema contabile della Regione risulta che il capitolo di spesa 8200 è riferito alla UPB 07.2.029 "Politiche per lo sviluppo rurale" che evidenzia una previsione iniziale di competenza pari ad € 14.500.000,00.

Il capitolo 8200 presenta invece una previsione iniziale di € 150.000,00 e definitiva di € 151.000,00.

8) Legge Regionale 30 marzo 2015, n. 8. Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali.

**Di iniziativa della Giunta regionale
Impatto finanziario**

La legge, collegata alla manovra di bilancio della Regione per il periodo 2015-2017, integra il processo di formazione degli atti di entrata e spesa per i prossimi esercizi finanziari. La legge accompagna la legge finanziaria e quella di bilancio apportando modifiche e/o rettifiche alla legislazione di settore, nonché interventi non previsti dalla normativa regionale vigente, ed interviene anche su procedure, modalità, criteri ed altri aspetti ordinamentali delle leggi in vigore al fine di renderle più coerenti con le varie esigenze della gestione sia contabile che amministrativa.

La normativa è composta da quindici articoli, superiori rispetto a quelli previsti nell'originario disegno di legge (nove articoli).

Nella relazione di accompagnamento al disegno di legge per taluni articoli è specificato che "La norma, essendo di natura ordinamentale, non comporta impatto finanziario sul bilancio regionale".

Le disposizioni di interesse finanziario-contabile si possono riassumere nelle seguenti:

- **L'articolo 1**, dispone, anche per l'annata agraria 2014/2015, la riduzione del 15% dei canoni di concessione relativi alle aziende agrarie facenti parte del patrimonio immobiliare regionale, introitati dall'Agenzia forestale regionale, quale ente gestore dei beni agro-forestali appartenenti al demanio e al patrimonio della Regione. Nella legge non è quantificata la minore entrata, né è indicata la tipologia della copertura.

Solo nella relazione di accompagnamento si specifica che la riduzione è prevista per venire incontro al disagio ed alla preoccupazione che investe la categoria degli agricoltori e che "i canoni vengono riscossi dall'Agenzia forestale regionale, quale ente gestore dei beni agro-forestali, e la relativa minore entrata, stimabile in circa 25.000,00 è già scontata nelle previsioni del bilancio dell'Agenzia, in quanto prosecuzione dell'agevolazione degli anni precedenti".

- **L'articolo 2** prevede che, nelle more del completamento del processo di riordino delle funzioni amministrative regionali in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, il personale in servizio presso la Comunità montana Associazione dei Comuni Trasimeno-Medio Tevere sia trasferito alla Comunità montana Alta Umbria, con conseguente trasferimento dall'una all'altra anche delle risorse economiche per il personale suddetto (spettanti ai sensi dell'art. 75 della l.r. n. 18/2011).

Al comma 5 è previsto che al finanziamento degli interventi previsti nell'articolo in esame si fa fronte con le dotazioni finanziarie del bilancio regionale, parte spesa,

previste nella unità previsionale di base 02.1.001 denominata “Relazioni Istituzionali”.

Nella relazione di accompagnamento si legge che il trasferimento riguarda n. 16 dipendenti a tempo indeterminato e che “Tale operazione non comporta oneri aggiuntivi per il Bilancio regionale, in quanto trattasi di spesa già finanziata con le risorse di cui all'art.75 della L.r. 18/2011 per il personale e per le spese di funzionamento. Le risorse già spettanti alla Comunità Montana del Trasimeno, infatti, andranno alla Comunità Montana Alta Umbria”.

- **L'articolo 3**, introdotto con emendamento, autorizza per l'anno 2015 la spesa di euro 30.000,00 per il finanziamento degli oneri derivanti dall'istituzione e dalla gestione del catasto energetico regionale (costituito dal catasto degli impianti termici e dal catasto degli attestati di prestazione energetica).

La spesa è imputata alla UPB 08.1.021 - “Attività ed interventi in materia di energia” (cap. 05557 n.i.) del bilancio regionale di previsione.

La norma prevede poi che: “All'onere di cui (sopra).. si fa fronte con pari riduzione, in termini di competenza e di cassa, della unità previsionale di base 16.1.002 (cap. 06100).”.

Si rileva che dalla tabella B (Stato di previsione della spesa) allegata alla legge di approvazione del bilancio 2015, alla UPB 08.1.021 “Attività ed interventi in materia di energia” la previsione di competenza è pari a € 0,00.

Dalla verifica sul sistema contabile della Regione risulta invece una previsione iniziale al capitolo 5557 (relativo alla UPB 08.1.021) di € 30.000,00 e una previsione iniziale per la UPB 16.1.002 “Fondo di riserva” pari ad € 5.321.615,49, inferiore di € 30.000,00 rispetto al valore esposto nella richiamata tabella B.

-Per **gli artt. 4,5,6**, contenenti integrazioni a varie leggi regionali, la relazione accompagnatoria precisa che si tratta di norme di natura ordinamentale, che non comportano impatto finanziario sul bilancio regionale;

-**L'articolo 7**, introduce modificazioni alla l.r. n. 30/2004, relative ai commi 1-bis e 1-ter dell'art. 15, in merito ai compensi del Presidente e dei membri del Consiglio di amministrazione dei consorzi di bonifica. Il confronto tra il testo delle norme oggetto di modifica e il testo dell'art. 7 in esame non consente di comprendere la portata finanziaria del provvedimento. La Relazione allegata al disegno di legge, senza motivare sul punto, afferma solo che: “La norma non produce effetti finanziari sul bilancio della Regione”

- **L'articolo 8**, introdotto con emendamento, al comma 1 modifica(va) l'art. 1, comma 7-ter, della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36 sostituendo per alcuni autoveicoli ultravventennali, a partire dal 1 gennaio 2016, la tassa automobilistica ordinaria con una tassa di possesso forfettaria, nella misura indicata in apposita tabella. La disposizione demanda(va) ad un regolamento della Giunta regionale l'individuazione

degli autoveicoli e motoveicoli interessati e le procedure per il conseguimento delle agevolazioni in questione.

Il comma 2 aggiunge(va) all'art. 1 della richiamata legge regionale i commi 7-quater (dettando disposizioni in ordine alle modalità di pagamento, alla facoltà di scelta da parte del contribuente di versamento della tassa di importo inferiore) e 7-quinquies (relativo alla inapplicabilità di sanzioni ed interessi per i pagamenti tardivi effettuati entro il 31 maggio 2015 riferiti a specifiche categorie di autoveicoli e motoveicoli).

Come disposto dall'art. 15, comma 1, della legge regionale in esame, al finanziamento della minore entrata, stimata in € 110.000,00 per gli anni 2016 e seguenti, si fa(ceva) fronte con pari riduzione dello stanziamento nella UPB 02.1.003 del bilancio di previsione 2016 e 2017.

La Relazione allegata all'emendamento precisa(va) che con tale norma la Regione ha inteso disporre alcuni affinamenti alla normativa statale (legge di stabilità 2015), ritenuta ingiustamente penalizzante per la generalizzata soppressione dei benefici fiscali che ha disposto, specie per i veicoli tra i 20 e i 29 anni.

Con riferimento al minor gettito, specifica(va) poi che gli autoveicoli e motoveicoli interessati dal provvedimento si stima non superino il 2% del circolante.

Si evidenzia:

⇒ che l'articolo 8 in esame è stato impugnato con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione di illegittimità costituzionale (nella parte in cui modifica il comma 7 ter ed introduce i commi 7 quater e quinquies dell'art. 1 della l.r. n. 36/2007), per contrasto con la normativa statale in materia di tassa automobilistica, ritenuta tributo statale, e dunque con gli artt. 23, 117 comma 2 e 119 comma 2 della Costituzione.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 199 del 21 giugno 2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, nella parte in cui introduce il comma 7 quinquies suddetto, dichiarando cessata la materia del contendere in relazione agli altri commi impugnati.

⇒ In particolare il detto articolo 8 ed il comma 1 dell'articolo 15 (copertura), sono stati abrogati dall'art. 2, comma 2, della legge regionale 19 novembre 2015 n. 16.

-L'articolo 9, introdotto con emendamento, introduce e modifica alcune norme regionali in materia di durata di organi interni dell'Assemblea legislativa-Consiglio regionale per l'anno 2015, della Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari, del Segretario generale. Nella relazione accompagnatoria non vi è alcun cenno a tali modifiche, né si parla di esse nelle relazioni allegate agli emendamenti, cosicché non è possibile comprendere se tali modifiche alla durata

degli incarichi, sostanzialmente prorogati, incidano, ed in quale misura, anche sul costo originariamente previsto per gli stessi e sulle relative coperture.

- **L'articolo 10**, proroga fino al 2015 la riduzione del 10% dei compensi corrisposti a qualunque titolo ai componenti di organi collegiali di enti ed agenzie regionali, già disposta, ma fino al 2014, dalla l.r. n. 4/2011 e s.m.i.. Nella relazione accompagnatoria si specifica che la norma non produce effetti finanziari sul bilancio della Regione.

- **L'articolo 11**, inserito con emendamento, modifica il primo periodo del comma 4, dell'articolo 5, della legge regionale n. 28/2012, disponendo che il rendiconto di fine legislatura è predisposto con riferimento al periodo ricompreso tra il 1° gennaio e la data *della proclamazione degli eletti* e non più quella *delle elezioni per il rinnovo*. Nel testo normativo non viene fatto alcun riferimento alla quantificazione dei conseguenti oneri, né alle modalità di copertura degli stessi, di cui non si parla nemmeno nella relazione accompagnatoria e nei documenti allegati all'emendamento.

Si osserva, tuttavia, che il secondo comma dell'articolo 15 della legge in esame (norma finanziaria, introdotta con emendamento), detta disposizioni relative alla "copertura dei maggiori oneri derivanti dall'articolo 14" prevedendo che agli stessi "si fa fronte con prelevamento dal Fondo di riserva iscritto nel bilancio dell'Assemblea legislativa", articolo (il 14), che non contiene però disposizioni che riguardano l'Assemblea legislativa e che comportano il sostenimento di maggiori oneri.

Presumibilmente la riportata disposizione dell'articolo 15, comma 2, doveva quindi riferirsi all'articolo 11 in esame.

Di quanto appena detto si trae conferma dalla lettura del più volte citato articolo 11 in esame, (come risulta a seguito della successiva modifica introdotta dall'articolo 22 della legge regionale n. 17 del 26 novembre 2015), che, sostituendo il riferimento all'articolo 14 con quello all'articolo 11, attualmente, così dispone:

"Per gli anni 2015 e successivi alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'articolo 11 si fa fronte con prelevamento dal Fondo di riserva iscritto nel bilancio dell'Assemblea legislativa"

-

Dalle richiamate disposizioni non si evince comunque alcun elemento circa la quantificazione degli oneri di riferimento.

- **L'articolo 12** estende alle Ipab la disciplina contabile delle Asp, e, come precisa la relazione accompagnatoria, la norma, essendo di natura ordinamentale, non comporta impatto finanziario sul bilancio regionale.

- **L'articolo 13**, al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni, al termine della legislatura regionale, estende "*agli incarichi di cui agli articoli 7 e 11, della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale)*" la proroga fino al termine dell'esercizio finanziario in corso (già prevista dall'articolo 2 della legge regionale n.

29/2014 per gli “incarichi di responsabilità delle strutture e delle posizioni di livello dirigenziale della Giunta regionale..., laddove in scadenza nell’anno del rinnovo dell’Assemblea legislativa, nonché per gli “ incarichi di responsabilità delle direzioni regionali ... e delle strutture equiparate a direzioni e di coordinamento”), pur sempre nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi previsti per gli incarichi dall’art. 19 del D.lgs. n. 165/2001.

Si rileva che la proroga potrebbe comportare il sostenimento di maggiori oneri, per la cui copertura nulla viene previsto.

La relazione accompagnatoria, sul punto, senza motivare, indica solo che la norma non comporta ulteriori oneri sul bilancio regionale.

- **L’articolo 14**, introdotto con emendamento, dispone che, ai fini dell’attuazione del comma 28 dell’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 come convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, le Aziende sanitarie regionali sono considerate adempienti rispetto al limite posto dal medesimo comma, laddove risulti rispettato dalla Regione il vincolo di spesa del personale, pari alla spesa sostenuta nell’anno 2004 ridotta dell’1,4 per cento, (vincolo già fissato dall’articolo 1, comma 565, lettera a) della legge n. 296/2006 e da ultimo confermato dall’articolo 17, commi 3 e 3-bis del decreto legge n. 98/2011, come convertito dalla legge n. 111/2011 e s.m.i.).

Si evidenzia che tale disposizione interessa la problematica del superamento dei limiti fissati dall’art. 9, comma 28, (contenimento delle spese in materia di impiego pubblico) sopra richiamato, già rilevata da questa Sezione regionale di controllo, in sede di esame della regolarità dei bilanci 2012, 2013 e 2014 delle Aziende del SSR²⁶.

Nella relazione allegata e in quella relativa all’emendamento non si rinvencono chiarimenti relativi alla quantificazione della relativa spesa e alla sua copertura, pur trattandosi di spesa divergente (spesa 2004 ridotta dell’1,4%) rispetto a quella prevista dalla norma statale (spesa 2009 ridotta del 50%).

- **L’articolo 15** (norma finanziaria), introdotta con emendamento, è stata già analizzata in sede di esame degli artt. 8 e 11, cui si rinvia.

26 Si vedano le deliberazioni della Sezione: nn. 192/2014/PRSS e 193/2014/PRSS adottate nell’adunanza del 18.12.2014 (deposito del 19.12.2014); nn. 154/2015/PRSS e 155/2015 PRSS adottate nell’adunanza del 3.12.2015 (deposito del 4.12.2015); nn. 14/2016/PRSS, 17/2016/PRSS e 18/2016/PRSS adottate nell’adunanza del 25.2.2016 (deposito in pari data); n. 44/2016/PRSS adottata nell’adunanza del 27.4.2016 (deposito del 28.4.2016); nn. 59/2016/PRSS, 60/2016/PRSS e 61/2016/PRSS adottate nell’adunanza dell’8.6.2016 (deposito del 15.6.2016).

Legge regionale 02 aprile 2015, n. 9

Ulteriori modificazioni della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 (Norme in materia di trasporto pubblico regionale e locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422).

Di iniziativa consiliare

La legge esaminata introduce l'art. 19 bis nell'articolato normativo di cui alla precedente legge regionale n. 37/1998, che disciplina la materia del trasporto pubblico regionale e locale.

Detto articolo prevede che la Regione, le Province ed i Comuni possano avvalersi dell'Agenzia Unica per la mobilità e il trasporto pubblico locale, (individuata nella preesistente società Umbria TPL e Mobilità Spa -già titolare degli assets funzionali al trasporto pubblico locale e concessionaria della infrastruttura ferroviaria-), al fine di rendere operative alcune delle attività previste dalla sopracitata legge sui trasporti pubblici (ad es. in materia di piano regionale dei trasporti, di attività di pianificazione e programmazione dei servizi di trasporto locale, etc..) (comma 1).

La norma elenca dettagliatamente i compiti dell'Agenzia Unica, che svolge in esecuzione delle decisioni degli enti territoriali, tra i quali in particolare rilevano, ai fini che qui interessano, quelli di gestione:

- a) della mobilità complessiva;
- b) delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di trasporto, quale stazione appaltante anche per il trasporto scolastico e dei disabili, con compiti di controllo e gestione dei contratti di servizio stipulati;
- c) del Fondo Regionale Trasporti e delle risorse che gli Enti locali individuano per i servizi aggiuntivi a quelli minimi (comma 2);
- d) delle reti e dotazioni essenziali al trasporto locale, ove necessario (comma 3).

E' previsto poi che la Regione trasferisca all'Agenzia unica i contributi per lo svolgimento dei servizi minimi derivanti dalla ripartizione del detto Fondo Regionale Trasporti, (da intendersi quali somme di competenza degli Enti locali destinate e vincolate all'espletamento dei servizi di trasporto pubblico locale indispensabili), sulla base delle modalità previste da una apposita convenzione, che sarà stipulata per disciplinare non solo i rapporti tra gli Enti e l'Agenzia unica, ma anche le modalità di

trasferimento dei fondi, nonché gli eventuali costi da corrispondere all’Agenzia per le attività ad essa affidate con la legge in esame (commi 5 e 6).

La legge, in quanto proveniente dall’iniziativa consiliare, non è accompagnata dalla Relazione tecnica né dalla Scheda degli elementi finanziari. E’ presente una relazione di carattere generale, priva, nel contenuto, della ‘relazione economico-finanziaria’, prevista dal regolamento del Consiglio regionale.

Nella ‘istruttoria tecnico-finanziaria’ alla proposta di legge, redatta dal Servizio Legislazione e Commissioni della Regione si legge che: “L’agenzia verrebbe posta in capo ad un soggetto esistente e sembrerebbe non creare sovrastrutture e costi aggiuntivi. Ciò detto, dalla relazione di accompagnamento non si può dedurre se tale trasformazione comporti nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale in quanto la proposta non è corredata da una scheda tecnico finanziaria che invece avrebbe dovuto essere di accompagnamento alla proposta di iniziativa consiliare, secondo quanto stabilito dall’Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 497 dell’8 settembre 2014, almeno in via sperimentale. Di converso nella relazione viene affermato che la “scelta per l’Agenzia (costituita nella forma giuridica di società per azioni e con le funzioni di soggetto regolatore), consentirebbe di farla rientrare a pieno titolo fra i soggetti per i quali sussiste il diritto alla detraibilità dell’IVA previsto dal d.p.r. 633/1972 e il diritto alla non applicabilità della ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’IRES. Si tratterebbe solo per l’IVA di un risparmio annuo di circa 8 milioni di euro”. Tale risultato riguarderebbe il risultato derivante dall’applicazione successiva dell’art. 19/bis, se questo venisse approvato come modifica della legge in vigore. A maggior ragione la proposta avrebbe dovuto contenere in allegato ulteriori elementi economici finanziari per dimostrare tale affermazione e tale risparmio per il bilancio regionale ..”

Più in dettaglio, nella Relazione allegata alla proposta di legge si legge che: *“nell’ambito del processo di riorganizzazione dei servizi regionali di trasporto pubblico locale su gomma e ferro, la Regione Umbria ha costituito nel 2010 l’Azienda unica regionale del TPL denominata Umbria T.P.L. e Mobilità S.p.a. società, a capitale interamente pubblico, nata dalla fusione delle aziende già attive nei servizi di TPL nella Regione Umbria, APM, ATC, SSIT e FCU...L’Azienda attraverso il ramo d’azienda cd. “ramo Esercizio”, ha assicurato la gestione in forma integrata dell’insieme dei servizi di TPL della regione Umbria e nel 2012, ha realizzato un fatturato complessivo di circa 133 milioni di euro registrando perdite per circa 8 milioni di euro. La criticità del quadro finanziario, e la conseguente necessità di un radicale intervento sia di capitalizzazione che di consolidamento della posizione debitoria, sono sfociate nell’acquisizione, a fine 2013 inizio 2014, da parte di Busitalia - Sita Nord S.r.l. del controllo di Umbria Mobilità Esercizio S.r.l. all’interno di una più ampia operazione di risanamento di Umbria Mobilità, effettuato ai sensi dell’art. 67, comma 3, lettera d), della Legge Fallimentare, per scongiurarne il fallimento..”*. Dopo aver descritto le varie operazioni societarie, la citata Relazione

mette in evidenza che”...attualmente, i servizi regionali di trasporto pubblico locale sono garantiti tramite imposizione dell'obbligo di continuità del servizio pubblico agli operatori economici titolari dei contratti affidati con gara ad evidenza pubblica.. fino all'affidamento dei servizi ai sensi della L.R. 37/1998 e s.m. e i. e comunque per una durata non superiore a due anni, la cui scadenza è prevista per la fine del mese di giugno 2015...” Con Deliberazione di Giunta Regionale (D.G.R.) n. 1426 del 9 dicembre 2013, recante "Preparazione del bando di gara a evidenza pubblica e del capitolato d'appalto per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico di interesse regionale e locale", la Regione ha dato avvio alla procedura per l'affidamento con gara dei servizi di TPL...”.

Per questi motivi, continua la Relazione, “..La presente proposta di modifica della LR 37/1998 parte quindi dalla necessità di garantire, in vista dell'espletamento delle gare di cui trattasi, la separazione netta fra soggetto regolatore e soggetto gestore, in linea con le previsioni della Legge n. 56/2014 denominata Legge Delrio. In questa prospettiva l'articolato individua Umbria TPL e Mobilità spa quale "Agenzia unica per la Mobilità ed il trasporto pubblico locale" ponendole in capo il ruolo di soggetto regolatore per conto di Regione, Province e Comuni²⁷.

Dal punto di vista finanziario la Relazione precisa che: “..Il nuovo assetto, come sopra delineato, oltre a produrre un inevitabile efficientamento e razionalizzazione della gestione del sistema trasportistico, garantirebbe in pieno la ratio sottesa al quadro normativo richiamato e determinerebbe una ricaduta positiva in termini di risparmi, e quindi di liquidità, già nel breve periodo. Oltretutto l'individuazione della Società quale Agenzia regionale per la gestione del TPL risulterebbe organica al processo di riordino delle competenze delle Province, stanti le ricadute che tale processo avrà sulle funzioni delegate e sul complesso delle partecipazioni societarie provinciali. Il modello scelto per l'Agenzia (costituita nella forma giuridica di società per azioni e con le funzioni di soggetto regolatore come sopra dettagliate), consentirebbe di farla rientrare a pieno titolo fra i soggetti per i quali sussiste il diritto alla detraibilità dell'IVA previsto dall'art. 19 del d.p.r 633/1972 ed il diritto

27 “In estrema sintesi, l'Agenzia così come disegnata:

- esplica i compiti di pianificazione e progettazione in attuazione alle decisioni degli enti locali
- diviene stazione appaltante per l'affidamento dei servizi
- riceve il Fondo trasporti dalla Regione
- eroga ai gestori il corrispettivo previsto dai contratti di servizio
- controlla l'attuazione dei medesimi
- effettua la manutenzione ordinaria e straordinaria delle rete ferroviaria regionale (infrastruttura, impianti fissi e impianti tecnologici)

Ai fini della separazione dei ruoli fra soggetto regolatore e soggetto gestore, si prevede:

- lo scorporo delle attività gestionali non strettamente connesse con le funzioni proprie attribuite dalla legge regionale alla Agenzia stessa, con particolare riguardo alla gestione del trasporto pubblico locale, della sosta, dei parcheggi, dell'accesso ai centri urbani;
 - il superamento, in ambito regionale, delle situazioni di compartecipazione nella proprietà delle società di gestione da parte dell'Agenzia unica per la mobilità;
- Resta in capo ai Comuni il finanziamento ed il ruolo di stazione appaltante per i servizi aggiuntivi del TPL.”

alla non applicabilità della ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'IRES. Si tratterebbe, solo per l'IVA, di un risparmio annuo di circa 8 mln di euro...” Dopo avere descritto in dettaglio il meccanismo finanziario sotteso all’operazione, la Relazione prosegue specificando che “*..Allo stato attuale il finanziamento degli oneri derivanti dai contratti di servizio, è garantito dalla Regione e trova copertura nelle risorse del Fondo Regionale Trasporti ..Di fatto, nell'attuale sistema di gestione/erogazione delle risorse del TPL, il Fondo viene trasferito dalla Regione agli Enti che, in qualità di soggetti affidanti, liquidano (per il tramite della Regione) al gestore il corrispettivo dei contratti di servizio. Ovviamente, con questo assetto, il corrispettivo pagato dai soggetti affidanti risulta gravato dal 10% di IVA, un costo vivo che riduce l'entità delle risorse effettivamente destinate ai servizi del TPL, non sussistendo per gli Enti locali il diritto alla detraibilità dell'IVA previsto dall'art. 19 del d.p.r 633/1972...*” Dopo lo studio di varie possibilità, prosegue la Relazione, “*..Ne è conseguita la preferenza, riscontrabile in alcune leggi regionali, per la forma di agenzia in veste di società capitali al fine di meglio conformare il rapporto sottostante l'iva..Di fatto il nuovo assetto delineato dalla modifica alla L.R. 37/1998 in questa sede proposta, consentirebbe di utilizzare, per la gestione del TPL, una Agenzia che essendo costituita nella forma giuridica di una società per azioni e ponendo in essere operazioni passive ed attive ai fini IVA ricadrebbe nel regime di detraibilità dell'IVA recuperando così al Fondo regionale dei trasporti un importo annuo pari a circa 8 milioni di euro oltre alle somme a risparmio derivanti dalla non applicabilità del 4% di IRES ...*”²⁸ “*..Il meccanismo finanziario fin qui delineato, consentirebbe, attraverso i risparmi sopra dettagliati, da un lato un rapido recupero di liquidità, dall'altro l'utilizzo per intero della quota del Fondo per i trasporti che ad oggi viene decurtata del 10% di iva dei contatti di servizio,..quota che ovviamente insieme al riassetto della gestione del TPL non potrà che contribuire*

28 “ Entrando più nel dettaglio, la Regione trasferirebbe le risorse all'Agenzia che, subentrata nei contratti di servizio, erogherebbe all'azienda esercente i corrispettivi dovuti maggiorati del 10% di IVA. Al terzo anno di gestione si inizierebbe a recuperare il credito d'imposta in misura pari al volume minimo determinatosi nei tre anni precedenti, recupero che si realizzerebbe con continuità nelle annualità seguenti. Per produrre benefici nel breve periodo, l'operazione andrebbe posta in essere entro il 31 dicembre c.a. Il nuovo circuito finanziario, per essere funzionale alla realizzazione dei risparmi sopra delineati, dovrebbe articolarsi come di seguito:

l'Agenzia riceve dalla Regione, all'inizio di ciascun mese solare, con trasferimenti mensili pari ad 1/12 dell'importo annuale del Fondo regionale dei Trasporti;

su tale importo l'Agenzia trattiene il 2,5% per il funzionamento dell'Agenzia stessa e per l'accantonamento di somme da investire in progetti di mobilità;

l'Agenzia paga a 60gg data fattura, la fattura bimestrale emessa dal gestore, trattenendo il 10% a conguaglio annuale, da corrispondere l'anno successivo previa verifica dei risultati; se il sistema entrasse a regime entro dicembre 2014, con questa tempistica di liquidazione delle fatture emesse dal gestore, l'Agenzia potrebbe trattenere/accantonare integralmente l'importo delle prime due mensilità del Fondo regionale (gennaio e febbraio 2015) e parzialmente quella di marzo, per un importo di circa 14 milioni di euro;

il fabbisogno finanziario determinato in capo all'Agenzia dalla maturazione del credito IVA, potrà essere coperto dai flussi economici della commissione del 2,5% a dagli accantonamenti cauzionali del 10% nei confronti del gestore del contratto di servizio; in ogni caso, ove necessario, la Regione potrà concedere anticipazioni di cassa a favore dell'Agenzia per l'importo pari al credito IVA, anticipazioni che verranno garantite tramite canalizzazione dei flussi di rimborso dell'IVA medesima a favore della Regione.”

significativamente all'efficientamento e razionalizzazione dell'intero sistema..”

Ed ancora, relativamente al fondo Nazionale trasporti, si precisa che solo il raggiungimento di certi obiettivi di razionalizzazione ed efficientamento, che la norma in esame contribuirebbe a produrre, determinerebbe l'attribuzione alla Regione della quota del 10% delle risorse stanziare sul Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario. *“Nel caso in cui gli obiettivi siano raggiunti parzialmente, alle Regioni è assegnata solo parte della quota..”*

Malgrado dunque i riferimenti contenuti nella Relazione agli aspetti economici, relativi soprattutto ai risparmi di spesa che deriverebbero alla Regione dalla attuazione della legge in esame, non vi è un chiaro quadro della quantificazione degli stessi.

Sotto altro profilo la Relazione non si occupa degli aspetti relativi alla spesa che deriva dalla presente legge, e quindi dell'eventuale bilanciamento tra i detti risparmi ed i costi, di cui vi è traccia solo nel testo finale della legge, che, all'art. 3, contiene la norma finanziaria di riferimento, introdotta con emendamento.

Ivi si legge che: “il funzionamento dell'Agenzia unica per la mobilità e il trasporto pubblico locale di cui alla presente legge è attuato nell'ambito delle risorse complessive previste a legislazione vigente e senza maggiori oneri a carico del sistema” (art.3).

L'indeterminatezza della norma, l'assenza di riferimenti specifici nei documenti istruttori e la mancanza di una Scheda degli elementi finanziari non consentono una corretta quantificazione degli oneri derivanti dalla nuova normativa e la verifica della clausola di invarianza finanziaria.

Legge regionale 2 aprile 2015, n. 10

Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative.

Di iniziativa della Giunta Regionale

La legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 ha ad oggetto il riordino delle funzioni istituzionali in capo alla Regione, alle “nuove Province” quali enti di vasta area, nonché delle funzioni associative dei Comuni.

In dettaglio la normativa provvede al riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di comuni e comunali, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*) e delle altre disposizioni statali in materia, ed inoltre detta norme in materia di riordino istituzionale regionale, di ambiti territoriali e di società partecipate dalle province nonché di soppressione delle unioni speciali di comuni (art.1).

La Regione assume il compito di favorire e promuovere la gestione in forma associata delle funzioni comunali, specie le unioni e fusioni di comuni per l'esercizio delle funzioni previste dalla legge, nonché l'esercizio da parte delle province quali enti territoriali di area vasta di cui alla L. 56/2014 (nuove province), delle “funzioni di centrale di committenza, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive, indicate dall'articolo 1, comma 88 della medesima l. 56/2014, nonché di ulteriori funzioni per lo svolgimento delle quali i comuni intendono avvalersi, mediante intese o convenzioni con le nuove province” (art.1).

Nella Relazione tecnico finanziaria allegata al Disegno di legge in questione si legge che “Le disposizioni contenute nell'articolo in questione hanno esclusivamente natura programmatica e non comportano oneri finanziari a carico del bilancio regionale”.

Nella medesima Relazione viene più in generale affermato che “..Ai sensi dell'articolo 1, comma 94 della legge n. 56/2014²⁹ le funzioni oggetto di riordino individuate dalla presente legge sono attualmente già finanziate da precedenti leggi regionali di settore. Il presente Disegno di legge non introduce, pertanto, nuove o maggiori spese a carico del bilancio regionale, trattandosi nello specifico di una norma di carattere programmatico e ordinamentale.:", e, dopo aver fatto riferimento alla circolare n. 1/2015³⁰ in materia di neutralità finanziaria per gli oneri di personale derivanti dal riordino delle province, conclude rilevando che “..In ottemperanza, quindi, a quanto disposto dalla citata legge 56/2014, il disegno di legge in oggetto prevede che il riordino venga effettuato a saldo zero...”

²⁹ Comma 94: “Al fine di tener conto degli effetti anche finanziari derivanti dal trasferimento dell'esercizio delle funzioni, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 possono essere modificati gli obiettivi del patto di stabilità interno e le facoltà di assumere delle province e degli enti subentranti, fermo restando l'obiettivo complessivo. L'attuazione della presente disposizione non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

Gli articoli 2,3,4 individuano, rispettivamente, le funzioni della Regione, dei Comuni, e delle nuove Province.

In dettaglio:

-l'art. 2 individua le funzioni oggetto di riordino che la Regione si riserva. Trattasi delle funzioni già assegnate alle province ai sensi della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 ed elencate in dettaglio nell'allegato A alla legge stessa. Sono altresì riallocate alla Regione le funzioni regionali relative alle politiche attive del lavoro e alla formazione professionale, unitamente al personale che le esercita.

- l'art. 3 prevede che sono esercitate dai comuni con le forme associative previste dalla normativa vigente le funzioni, indicate nell'Allegato C, in materia di turismo e in materia di politiche sociali. Le funzioni elencate all'Allegato A, paragrafo II, già conferite alle province (sport, cultura, diritto allo studio), sono conferite ai comuni e alle loro forme associative.

- l'art. 4 individua le funzioni delle nuove province, in quelle contenute nella legge n. 56/2014, oltreché in quelle proprie della Regione, elencate nell'Allegato A (viabilità regionale, trasporti, risorse idriche, etc.), che vengono riallocate in capo ad esse.

L'art. 5, per favorire il riordino delle partecipazioni societarie delle province, stabilisce che le medesime, effettuano la ricognizione degli enti e agenzie, nonché delle società partecipate di propria competenza ed approvano un Piano di ricognizione, in cui, dopo aver classificato le società, prevedono un programma di dismissione delle partecipazioni nelle società indicate dalla legge.

L'art. 6 prevede che sia la Giunta regionale, sulla base di dettagliate indicazioni normative, a stabilire i criteri generali, l'entità e le modalità di trasferimento delle

30 "Il Ministero della semplificazione della pubblica amministrazione di concerto con quello degli Affari regionali hanno emanato la circolare n. 1/2015 avente ad oggetto "Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Art. 1, comma da 418 a 430 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015)", al fine di dare attuazione alle disposizioni in materia di personale in relazione al riordino delle province, nonché di fornire chiarimenti in merito ad altri profili di raccordo, alle disposizioni di cui alla legge n. 190/2014 e alla legge n. 56/2014.

In applicazione della legge n. 56/2014 "*Qualora la Regione, sulla base del precedente assetto, avesse delegato alla provincia l'esercizio di funzioni con connesso trasferimento di risorse finanziarie (anche in forma di potestà impositiva, comprese le entrate derivanti dall'esercizio delle funzioni) a copertura degli oneri di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e/o determinato con la provincia, lo stesso personale è trasferito alla regione con relative risorse corrispondenti all'ammontare dei precedenti trasferimenti (v. punto 15 lettera e) dell'accordo ex articolo 1, comma 91, della legge 56/2014). In tal caso il personale provinciale adibito allo svolgimento di funzioni non fondamentali è trasferito alla Regione con possibilità, ove necessario, di ampliamento della dotazione organica. In termini finanziari deve essere garantita la **neutralità del processo**, attese le risorse economiche già stanziata e assegnate dalla Regione alla Provincia, comprese le entrate derivanti dall'esercizio delle funzioni. L'operazione di cui alla presente lettera si esaurisce nel corso dell'anno 2015 in relazione ai tempi di attuazione del riordino delle funzioni definito con legge regionale. Gli atti necessari sono tempestivamente adottati dall'ente di area vasta d'intesa con le regioni, sulla base dei criteri definiti in sede di osservatorio regionale. Si applica, per quanto riguarda le entrate tributarie, quanto previsto dal punto 15 lettera e) dell'accordo ex articolo 1, comma 91, della legge 56/2014"*

risorse finanziarie, umane e strumentali connesse al riordino delle funzioni di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4. E' disciplinato anche il trasferimento della proprietà di beni mobili ed immobili di pertinenza provinciale.

L'art. 7 stabilisce i limiti demografici minimi per l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali relativamente agli ambiti territoriali ottimali ed alle unioni e fusioni di comuni. E' previsto che una apposita legge regionale stabilisca le misure di premialità per incentivare le gestioni associate delle funzioni, specialmente nella forma di unioni e fusioni di comuni, cui verranno devoluti contributi secondo una gradualità espressa nello stesso articolo 7.

Il quarto comma dell'art. 7, in particolare, elenca le tre categorie in cui si articolano gli incentivi regionali appena detti, come segue:

- a) finanziamenti per le spese di esercizio e/o in conto capitale;
- b) supporto formativo e tecnico-operativo per fornire assistenza qualificata e formazione per amministratori e dipendenti degli enti locali;
- c) premialità nella partecipazione a bandi o avvisi regionali riservata ai comuni confluiti nella fusione o costituenti le unioni di cui al comma 3.

Non viene indicata la modalità di copertura di tali oneri.

Gli artt. 8, 9, 10 e 11 prevedono modificazioni di precedenti leggi regionali, al fine di uniformarle alla presente legge.

L'art. 12 detta norme transitorie e finali, tra le quali assume rilievo quella che affida ai comuni, mediante le unioni di comuni o le altre forme associative previste dalla normativa vigente, le funzioni già esercitate dalle disciolte Comunità montane, di cui all'Allegato B della legge. Allo scopo è previsto che la Giunta regionale definisca i criteri, le modalità e le risorse per il finanziamento delle dette funzioni associate dei comuni, oltreché il contingente di personale da trasferire nei ruoli del personale delle unioni di comuni, con invarianza della spesa complessiva.

Sono poi previste norme relative alle varie funzioni oggetto di riordino, con particolare attenzione alla dotazione organica del personale regionale, che dovrà essere rideterminata a seguito del trasferimento delle funzioni, ed all'utilizzo delle risorse destinate ad assunzioni speciali.

L'art. 13 detta infine disposizioni in materia di comunità montane e consorzi di bonifica. Dal punto di vista finanziario la norma prevede un rimborso spese, aggiuntivo rispetto al compenso annuo massimo, per il Presidente del Consiglio di amministrazione, per gli impegni istituzionali al di fuori del territorio del consorzio, di cui non viene chiarito l'addebito a carico del bilancio.

E' previsto inoltre che la Giunta regionale con cadenza annuale trasmetta all'Assemblea legislativa una relazione dettagliata sullo stato di attuazione della legge (art. 14).

L'art. 15 contiene la norma finanziaria di riferimento, ed ivi si precisa che la legge non introduce nuove o maggiori spese a carico del bilancio regionale. L'esercizio delle funzioni oggetto di riordino è infatti assicurato, nei limiti degli stanziamenti previsti annualmente nel bilancio regionale, dall'utilizzo delle risorse finanziarie già autorizzate con precedenti leggi, nelle unità previsionali di base (UPB) e capitoli di spesa che vengono analiticamente elencati, come segue:

a) per il finanziamento delle funzioni di cui all'Allegato A, previste all'articolo 2:

- 1) UPB 02.1.001 denominata "Relazioni istituzionali" - capitolo 717 voci 1021/1022/1023 (l.r. 2 marzo 1999, n. 3);
- 2) UPB 05.1.010 denominata "Attività ed interventi in materia di smaltimento dei rifiuti" - capitoli 853 e 5111 (l.r. 21 ottobre 1997, n. 30);
- 3) UPB 05.1.017 denominata "Funzioni conferite alle Province in materia di risorse idriche e gestione del bacino del lago Trasimeno" - capitolo 5009 (l.r. 11 maggio 2007, n. 12);
- 4) UPB 07.1.013 denominata "Finanziamenti nel settore della programmazione faunistica" - capitolo 4195 voce 6290 (l.r. 22 ottobre 2008, n. 15) e capitolo 4190 voce 6260 (l.r. 17 maggio 1994, n. 14);
- 5) UPB 03.1.004 denominata "Attività in materia di costruzioni in zone sismiche" - capitolo 849 (l.r. 21 gennaio 2015, n. 1 ex L.R. 27 gennaio 2010, n. 5);

b) per il finanziamento delle funzioni di cui all'Allegato A, previste all'articolo 4:

- 1) UPB 05.1.017 denominata "Funzioni conferite alle Province in materia di risorse idriche e gestione del bacino del Lago Trasimeno" - capitoli 5011 e 5012 (l.r. 2 maggio 1980, n. 39);
- 2) UPB 06.1.002 denominata "Finanziamento dei servizi di trasporto pubblico" - capitolo 3126 (l.r. 18 novembre 1998, n. 37);

c) per il finanziamento delle funzioni di cui all'Allegato B, previste all'articolo 12:

- 1) UPB 02.1.001 denominata "Relazioni istituzionali" per la quota parte già destinata alle Comunità montane del capitolo 718 voci 1021 e 1022 (l.r. 23 dicembre 2011, n. 18) e dei capitoli 810 e 820 (l.r. 23 luglio 2007, n. 24);

d) per il finanziamento delle funzioni di cui all'Allegato C, lettera a, previste all'articolo 3, comma 1 in materia di turismo:

- 1) UPB 02.1.001 denominata "Relazioni istituzionali" - capitolo 716 voci 1021 e 1022 (l.r. 23 luglio 2007, n. 24);

e) per il finanziamento delle funzioni di cui all'Allegato C, lettera b, previste all'articolo 3, comma 1 in materia di politiche sociali:

- 1) UPB 13.1.005 denominata "Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio assistenziali" - quota parte capitolo 2884 e quota parte capitolo 2888;
- 2) UPB 13.1.014 denominata "Interventi socio-assistenziali" - quota parte capitolo 2899.

Si prevede poi che al finanziamento delle funzioni di cui all'articolo 2, in particolare Allegato A, paragrafo I, lettere i) e j) possono concorrere, altresì, finanziamenti dell'Unione europea secondo le modalità indicate dalle specifiche normative vigenti.

Inoltre fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 7, comma 3, agli interventi finanziari per il riordino territoriale di cui agli articoli 29 e 33 della L.R. 24 settembre 2003, n. 18 si fa fronte con gli stanziamenti previsti nella UPB 02.1.001 denominata "Relazioni istituzionali" - capitoli 721 e 726 (l.r. 24 settembre 2003, n. 18 e L.R. 23 dicembre 2011, n. 18).

Dal punto di vista delle entrate si precisa infine che “a decorrere dalla data di trasferimento di ciascuna funzione spettano alla Regione le entrate tributarie, extratributarie e i proventi connessi allo svolgimento della funzione medesima”.

Nella norma di rinvio, contenuta nell’art. 16, si afferma che “la Giunta regionale con proprio atto definisce, ai sensi dell'articolo 1, comma 424 della L. 190/2014, la destinazione delle risorse finanziarie alla ricollocazione nei propri ruoli del personale provinciale destinatario dei processi di mobilità tenuto conto della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015”

Il disegno di legge in questione è tra i pochi ad essere corredato di una Relazione tecnico finanziaria, contenuta all’interno della Relazione generale riferita all’intero corpo normativo.

Entrambe le Relazioni tratteggiano sommariamente la portata finanziaria delle norme in esame, ponendo in luce, sostanzialmente, che il riordino delle varie funzioni viene effettuato senza nuovi oneri per il bilancio regionale, senza però chiarire alcuni aspetti.

In particolare l’aver individuato nella Giunta regionale il soggetto deputato a fissare i criteri generali per l’individuazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali connesse al riordino di tutte le funzioni previste dalla legge, oltreché della loro entità e modalità di trasferimento, sebbene sulla base del rispetto di alcuni criteri predeterminati dal legislatore regionale, non consente di valutare appieno la portata finanziaria della normativa in esame (art. 6).

Non è chiarito infatti se tali risorse siano o meno da ricomprendere nell’ambito di quelle autorizzate da precedenti leggi regionali, come sembrerebbe prevedere la norma finanziaria di chiusura, contenuta nell’art. 15.

Le medesime considerazioni valgono anche per l’analogo potere conferito alla Giunta regionale, ma in assenza di criteri simili predeterminati dal legislatore, di definire le risorse per il finanziamento delle funzioni associate dei comuni già esercitate dalle disciolte Comunità montane, che si ritrova nell’art. 12 della legge.

Si osserva poi che l’art. 7, al quarto comma, nell’elencare gli incentivi regionali in favore delle fusioni di comuni e delle unioni di comuni di determinate dimensioni, per la gestione associata di funzioni e servizi, non indica però l’importo delle premialità, né la quantificazione delle stesse.

Il rinvio che la norma opera ad una successiva legge regionale non sembra possa sanare la lacuna relativa alla detta quantificazione che, quanto meno come limite massimo, avrebbe dovuto essere prevista nella norma istitutiva delle premialità.

Ciò per consentire alla assemblea legislativa di operare immediatamente una scelta consapevole, relativa non solo alla istituzione di contributi in favore delle nuove fusioni o unioni di comuni, ma anche alla loro quantificazione e quindi al loro addebito a carico del bilancio regionale e dunque della collettività.

Ed in questo la norma si discosta dalla legge 23 dicembre 2011, n. 18, sotto alcuni profili antesignana della presente normativa di riordino, poiché nel prevedere gli incentivi per l'esercizio associato di funzioni delle unioni speciali di comuni ne stabiliva il limite massimo ("la concessione di contributi in ogni caso è effettuata nei limiti delle previsioni annuali di bilancio", artt. 16 e 17, abrogati dall'art. 9 della normativa in esame).

Dubbi riguardano anche l'art. 13, di cui si è già detto sopra.

Le difficoltà nel valutare l'effettiva portata finanziaria della norma in esame derivano anche dall'assenza di una Scheda tecnica particolareggiata di riferimento.

Legge regionale 09 aprile 2015, n. 11

Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali.

Di iniziativa della Giunta regionale Impugnata

Il presente Testo Unico, in attuazione dello Statuto regionale (art.40) e della legge regionale sulla semplificazione normativa (n. 8/2011), riunisce le disposizioni di legge regionali in materia di Sanità e di Servizi sociali, cui sono dedicati, rispettivamente, la Parte I (Sanità: artt. da 3 a 262), e la Parte II (Servizi sociali: artt. da 263 a 405), per le quali sono previste differenti previsioni di copertura finanziaria, come si evince dalla lettura della norma di riferimento (art. 408: norma finanziaria), che si riporta:

“1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della "Parte I - Sanità" del presente Testo Unico si provvede, per gli esercizi finanziari 2015 e successivi, ai sensi dell'articolo 38 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., con quanto annualmente destinato nel bilancio regionale al finanziamento del Servizio sanitario regionale per garantire l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, come da apposita tabella allegata al bilancio di previsione, oltre a quanto stanziato, sulle seguenti Unità Previsionali di base (capitoli):

- a) Unità Previsionale di base 12.1.006 (capitolo 2283), per il finanziamento con risorse statali dell'indennità di esclusività di cui all'articolo 50, in aggiunta alle risorse destinate al finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza di cui al comma 1;
- b) Unità Previsionale di base 12.2.002 (capitolo 7217), per il finanziamento degli oneri di cui all'articolo 84 già previsti dalla abroganda legge regionale n. 7/2004;
- c) Unità Previsionale di base 12.1.005 (capitolo 2278), per il finanziamento degli oneri di cui all'articolo 86 già previsti dalla abroganda legge regionale n. 7/2004;
- d) Unità Previsionale di base 12.1.005 (capitolo 2268), per il finanziamento con risorse statali delle attività di cui all'articolo 105 commi 1 e 2, in aggiunta alle risorse destinate al finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza di cui al comma 1;
- e) Unità Previsionale di base 12.1.006 (capitoli 2280 e 2284), per il finanziamento con risorse statali delle attività di cui agli articoli 105 comma 3 e 106, commi 1 e 2, in aggiunta alle risorse destinate al finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza di cui al comma 1;
- f) Unità Previsionale di base 12.1.004 (capitolo 2129), per il finanziamento degli oneri di cui all'articolo 107 già previsti dalla abroganda legge regionale 18/2004;
- g) Unità Previsionale di base 12.1.011 (capitolo 2157), per il finanziamento degli oneri di cui all'articolo 110, c. 2 già previsti dalla abroganda legge regionale 20/2001;

- h) Unità Previsionale di base 12.1.004 (capitolo 2541), per il finanziamento degli oneri di cui all'articolo 153 già previsti dalla abroganda legge regionale 10/1985;
- i) Unità Previsionale di base 12.1.004 (capitolo 2887), per il finanziamento dei contributi di cui all'articolo 154, c. 2 già previsti dalla abroganda legge regionale 10/1985;
- j) Unità Previsionale di base 12.2.004 (capitolo 7286), per il finanziamento con risorse statali degli interventi di cui all'articolo 157;
- k) Unità Previsionale di base 12.2.003 (capitolo 7208), per il finanziamento degli oneri di cui all'articolo 176 già previsti dalla abroganda legge regionale 7/2008;
- l) Unità Previsionale di base 12.1.010 (capitolo 2199), per il finanziamento, con i proventi delle sanzioni di cui al D.Lgs. 81/2008, degli oneri di cui agli articoli 177, 178, 179, 180, 181, 182 e 183, in aggiunta alle risorse destinate al finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza di cui al comma 1, allocate al capitolo 2176;
- m) Unità Previsionale di base 02.1.005 (capitolo 560), per il finanziamento degli oneri di cui all'articolo 214;
- n) Unità Previsionale di base 12.2.005 (capitolo 7310), per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 217, comma 1, lettera a) già previsti dalla abroganda legge regionale 19/1994. Al finanziamento di tali interventi concorrono gli introiti derivanti dalle sanzioni previste all'articolo 219;
- o) Unità Previsionale di base 12.1.012 (capitolo 2331), per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 217, comma 1, lettere b), c) e d) già previsti dalla abroganda legge regionale 19/1994. Al finanziamento di tali interventi concorrono gli introiti derivanti dalle sanzioni previste all'articolo 219;
- p) Unità Previsionale di base 02.1.005 (capitolo 560), per il finanziamento degli oneri di cui all'articolo 240;
- q) Unità Previsionale di base 12.1.010 (capitolo 2468), per il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 252 e 253 già previsti dalla abroganda legge regionale 26/2002;
- r) Unità Previsionale di base 11.1.001 (capitolo 2923), per il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 257, 258, 259, 260 e 262 già previsti dalla abroganda legge regionale 18/2005;
- s) Unità Previsionale di base 11.1.001 (capitolo 2924), per il finanziamento degli oneri dell'Osservatorio di cui all'articolo 261 già previsti dalla abroganda legge regionale 18/2005.”

Mentre per quanto riguarda i Servizi sociali la noma prosegue indicando che:

“2. Agli oneri derivanti dalla applicazione della "Parte II - Servizi Sociali" del presente Testo Unico si provvede, ai sensi dell'articolo 38 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., con quanto stanziato, per gli esercizi finanziari 2015 e successivi, sulle seguenti Unità Previsionali di base (capitoli):

- a) Unità Previsionale di base 13.1.005 (capitolo 2884) e Unità previsionale di base 13.1.014 (capitolo 2899), per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 266 già previsti dalla abroganda legge regionale 26/2009;
- b) Unità Previsionale di base 13.1.005 (capitolo 2888), per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 268 già previsti dalla abroganda legge regionale 26/2009;
- c) Unità Previsionale di base 13.1.008 (capitolo 2881), per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 278 già previsti dalla abroganda legge regionale 26/2009;
- d) Unità Previsionale di base 13.1.004 (capitolo 2859), per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 280 già previsti dalla abroganda legge regionale 28/2004;
- e) Unità Previsionale di base 13.1.014 (capitolo 2898), per il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 291, 292, 293 e 294 già previsti dalla abroganda legge regionale 14/2012;
- f) Unità Previsionale di base 13.1.005 (capitolo 2575), per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 312 già previsti dalla abroganda legge regionale 28/2007;
- g) Unità Previsionale di base 13.1.005 (capitolo 2561), per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 313, comma 1 già previsto dalla abroganda legge regionale 1/2008. Al finanziamento di tale fondo concorrono anche i contributi volontari di cui all'articolo 313, comma 4 lettera b) allocati al capitolo 2563 e le sanzioni di cui all'articolo 313, comma 4 lettera c) allocate al capitolo 2564 del bilancio regionale;
- h) Unità Previsionale di base 13.1.005 (capitolo 2562), per il finanziamento degli oneri di cui all'articolo 313, comma 2 già previsti dalla abroganda legge regionale 1/2008;
- i) Unità Previsionale di base 12.1.005 (capitolo 2255), per il finanziamento del Fondo per le prestazioni socio-sanitarie e sociali di cui all'articolo 323 - Quota del Fondo nazionale per la non autosufficienza;
- j) Unità Previsionale di base 12.1.005 (capitolo 2264/5010), per il finanziamento del Fondo per le prestazioni socio-sanitarie e sociali di cui all'articolo 323 - Quota parte dello stanziamento relativo al finanziamento di parte corrente del Servizio sanitario regionale;
- k) Unità Previsionale di base 12.1.005 (capitolo 2256) e Unità Previsionale di base 13.1.005, (capitolo 2578), per il finanziamento del Fondo per le prestazioni socio-sanitarie e sociali di cui all'articolo 323 - Risorse regionali;
- l) Unità Previsionale di base 13.1.005 (capitolo 2883), per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 329 già previsti dalla abroganda legge regionale 25/2007;

- m) Unità Previsionale di base 13.1.012 (capitolo 2886), per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 332 già previsti dalla abroganda legge regionale 3/1984;
- n) Unità Previsionale di base 13.1.005 (capitolo 2565), per il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 339 e 340 già previsti dalla abroganda legge regionale 13/2010;
- o) Unità Previsionale di base 13.1.005 (capitolo 2566), per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 341 già previsto dalla abroganda legge regionale 13/2010;
- p) Unità Previsionale di base 13.1.003 (capitolo 2558), per il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 363 e 365 commi 2 e 3 già previsti dalla abroganda legge regionale 18/2009;
- q) Unità Previsionale di base 13.1.001 (capitolo 2712), per il finanziamento degli oneri di cui all'articolo 364, comma 1, lettere h) ed i) già previsti dalla abroganda legge regionale 13/2006;
- r) Unità Previsionale di base 13.1.001 (capitolo 2711), per il finanziamento degli oneri di cui all'articolo 365, commi 1 e 3 già previsti dalla abroganda legge regionale 13/2006;
- s) Unità Previsionale di base 13.1.008 (capitolo 2626), per il finanziamento degli oneri di cui agli articoli 391, comma 1, lettere a), b) ed f) e 395 già previsti dalla abroganda legge regionale 22/2004;
- t) Unità Previsionale di base 13.1.008 (capitolo 2625), per il finanziamento con risorse statali della L. 383/2000 degli oneri di cui all'articolo 392;
- u) Unità previsionale di base 02.1.005 (capitolo 560), per il finanziamento degli oneri di cui all'articolo 399, comma 5;
- v) Unità Previsionale di base 11.2.002 (capitoli 9771 - 9772), per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 401, comma 2, lettera a) già previsti dalla abroganda legge regionale 11/2003.

3. Al finanziamento degli interventi di cui agli articoli 298, 299, 300, 301,302, 303, 304, 305 e 306, già previsti dalla abroganda legge regionale 13/2010, si provvede con le risorse già previste dalle specifiche leggi regionali di settore e con le eventuali risorse statali e/o del POR FSE ad essi destinate in materia di servizi sociali, tutela della salute, non autosufficienza, politiche alloggiative, servizi socio-educativi prima infanzia, formazione, diritto allo studio e prestito sociale d'onore.

4. Al finanziamento degli interventi di cui agli articoli 308 e 309, già previsti dalla abroganda legge regionale 28/2007, si provvede con le risorse della Programmazione comunitaria e/o statali eventualmente destinate alla formazione professionale.”

La Relazione allegata al Disegno di legge chiarisce che il Testo unico non si limita a riprodurre la normativa vigente (pari a n. 105 leggi), ma contiene i necessari aggiornamenti ed adeguamenti per garantire la coerenza logica e sistematica della

normativa dei due settori, raggiunta anche grazie alla parte Terza della legge, relativa alle norme comuni, in cui sono elencate n. 94 norme regionali delle quali si prevede l'abrogazione (totale o parziale), ma i cui dispositivi sono stati inseriti nel testo sulla base della materia trattata e della conformità alle disposizioni vigenti.

Inoltre si specifica che, dal punto di vista economico finanziario, il Testo unico non prevede modifiche, aggiunte o integrazioni negli interventi finanziari; i capitoli finanziati dal bilancio regionale che afferiscono alle leggi regionali confluite nello stesso Testo unico, sono riattribuiti al nuovo articolato.

In particolare il Testo unico contiene:

1) Un Capo I di contenuto generale - composto da due articoli - in cui sono individuati l'oggetto e le finalità del Testo unico, che non comportano implicazioni di tipo finanziario;

2) Gli artt. da 3 a 262 disciplinano la PARTE I SANITÀ, la quale è composta da 19 Titoli, e nello specifico:

-il Titolo I (Norme sul servizio sanitario regionale, articolo 3), dedicato specificamente all'Ordinamento del Servizio sanitario regionale. La Relazione allegata chiarisce che vi sono implicazioni di tipo finanziario, attribuibili alle spese generali del sistema (risorse destinate al finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza) e deriva dall'art. 1 della l.r. 18/2012 e non comporta modifiche rispetto all'assetto previgente;

- il Titolo II (Soggetti del Servizio Sanitario Regionale, articoli da 4 a 10) contiene norme che identificano i soggetti del Servizio sanitario regionale - individuando al Capo I le competenze della Regione e dei Comuni ed al Capo II le competenze dell'Università. La Relazione precisa che tale normativa ha implicazioni di tipo finanziario attribuibili alle spese generali del sistema (risorse destinate al finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza), le disposizioni derivano dall'art. 2, 3, 4, 13, 12 e 11 della l.r. 18/2012 e non comportano modifiche rispetto all'assetto previgente. Mentre, l'articolo 7 (Poteri del sindaco) individua competenze residuali già disciplinate dalla l.r. 65/1979 annoverabili alle spese generali del sistema (risorse destinate al finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza) in quanto il Sindaco ha nei suoi poteri contingibili ed urgenti quello di emanare ordinanze per la cui esecuzione può servirsi delle forze di polizia o dei servizi del S.S.R. preposti; pertanto, i costi a carico del sistema sono ricompresi nei costi di funzionamento del S.S.R., senza pertanto introdurre nuovi oneri finanziari;

- il Titolo III (Pianificazione e programmazione del servizio sanitario regionale, articoli da 11 a 16) individua gli strumenti di pianificazione e programmazione del S.S.R., ripartiti tra i diversi soggetti e livelli di responsabilità e competenza (Piano Sanitario Regionale, Piano Attuativo, Programma delle Attività territoriali, oltreché Relazioni sanitarie). La Relazione specifica che trattasi di norme di carattere generale, ordinamentale, descrittivo e programmatico, i cui effetti finanziari sono imputabili

alle spese generali del sistema (risorse destinate al finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza), che riproducono gli artt. 35 e ss. della l.r. 18/2012;

- il Titolo IV (Organizzazione del Servizio Sanitario Regionale, articoli da 17 a 23) definisce l'organizzazione del Servizio sanitario, articolato tra le diverse tipologie di aziende sanitarie (USL, Aziende Ospedaliere e Aziende Ospedaliero-universitarie). La Relazione allegata specifica che le disposizioni derivano dagli artt. 5-6-7-8-9-10-41 della l.r. 18/2012 e non comportano modifiche rispetto all'assetto previgente, contenendo norme di carattere generale, ordinamentale e descrittivo, i cui effetti finanziari sono imputabili alle spese generali del sistema (risorse destinate al finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza). Vengono disciplinati l'atto aziendale e la gestione dei servizi associati;

- Il Titolo V (articoli da 24 a 36), definisce le funzioni gestionali delle aziende sanitarie regionali, individuando gli organi e gli organismi delle stesse, le loro modalità di costituzione e per il direttore generale procedure di nomina, valutazione e ipotesi di revoca e decadenza dall'incarico; al Capo III vengono riportate le ulteriori figure apicali aziendali (Direttore amministrativo, Direttore sanitario e Coordinatore dei servizi sociali). La Relazione specifica che le disposizioni derivano dagli artt. 14 e ss. della l.r. 18/2012 e non comportano modifiche rispetto all'assetto previgente, e gli effetti finanziari delle stesse sono imputabili alle spese generali del sistema (risorse destinate al finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza);

- Titolo VI, composto da due Capi (articoli da 37 a 44) definisce l'articolazione e l'organizzazione delle aziende sanitarie regionali, disciplinando al Capo I i Dipartimenti e i Distretti sanitari e, al Capo II, il Dipartimento di prevenzione. La Relazione chiarisce che contiene norme di carattere ordinamentale e descrittivo, le disposizioni derivano dagli artt. 26 e ss. della l.r. 18/2012 e non comportano modifiche rispetto all'assetto previgente, per cui gli effetti finanziari delle stesse sono imputabili alle spese generali del sistema (risorse destinate al finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza);

- il Titolo VII (articoli da 45 a 50), tratta del personale del Servizio Sanitario Regionale e disciplina, al Capo I, il personale dipendente del S.S.R. e, al Capo II, gli incarichi di direzione di struttura nelle aziende sanitarie regionali. La Relazione precisa che vengono riprodotte le previsioni già disciplinate in varie leggi, che non comportano modifiche rispetto all'assetto previgente e gli effetti delle stesse sono imputabili alle spese generali del sistema (con risorse destinate al finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza).

L'art. 50 (Indennità) disciplina la materia dell'indennità di esclusività del rapporto di lavoro ed è ulteriormente finanziato dall'art. 408, in aggiunta alle risorse destinate ai Livelli Essenziali di Assistenza.

-il Titolo VIII (articoli da 51 a 58), detta disposizioni in materia di formazione in sanità, relativamente alla figura professionale dell'Operatore socio sanitario. La Relazione specifica che gli articoli riproducono la l.r. n. 13/2002, e non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

-il Titolo IX (articoli da 59 a 94), detta norme relative agli indirizzi e criteri di finanziamento del sistema informativo sanitario regionale ed al regime dei controlli, disciplinando:

- al Capo I: le modalità di determinazione del fabbisogno e di finanziamento del S.S.R.. La Relazione chiarisce che gli effetti finanziari conseguenti sono imputabili alle spese generali del sistema (con risorse destinate al finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza); l'art. 61 - Contabilità e controlli- è, invece, una norma descrittiva di sistema;

- al Capo II, l'attività programmatica e i documenti previsionali; al Capo III, i mezzi finanziari; al Capo IV, il Servizio di tesoreria e di cassa; al Capo V, il bilancio d'esercizio; al Capo VI, l'attività contrattuale; al Capo VII, il Controllo di gestione ed al Capo VIII, i Controlli della Regione (art. 83);

La Relazione indica che le disposizioni normative dal citato art. 61 fino all'art. 82 sono riprese dalla l.r. n. 51/1995, mentre l'art. 83 è mutuato dall'art. 47 della l.r. n. 18/2012 e tutte non determinano oneri per il sistema stesso.

- al Capo IX: il Patrimonio delle aziende sanitarie regionali. La Relazione precisa che trattasi di normative relative al patrimonio delle Aziende sanitarie regionali derivanti dalle seguenti leggi regionali art. 18 e art. 15 bis comma 3 della l.r. n. 14/1997, art. 15 c. 2 /16/17/18 della l.r. n. 51/1995, norme di tipo ordinamentale che non determinano oneri sul bilancio regionale, ad eccezione dell'art. 84 (contributi in conto capitale) e dell'art. 86 (convenzioni tra Regione e ASL), finanziati dall'art. 408;

- al Capo X: Disposizioni per la remunerazione degli erogatori di prestazioni sanitarie. La Relazione chiarisce che l'art. 92 (Remunerazione degli erogatori di prestazioni sanitarie) comporta spese generali del sistema (risorse destinate al finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza) mentre l'art. 93 (Addebito delle prestazioni ai terzi responsabili) è norma squisitamente ordinamentale e non comporta spese;

- al Capo XI: Sistema informativo sanitario regionale, in cui l'unico art. 94, precisa la Relazione, comporta oneri che afferiscono alle spese generali del sistema (risorse destinate al finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza).

-Il Titolo X (art. da 95 a 99) detta disposizioni in materia di partecipazione, diritti degli utenti e forme di tutela. La Relazione precisa che il finanziamento degli art. 95 (Informazione e partecipazione dei cittadini) e 96 (Partecipazione alla programmazione), derivato da precedenti normative, rientra nelle spese generali del sistema (risorse destinate al finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza). Il Capo II (Diritti degli utenti) riproduce norme che non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, in particolare l'art. 99 (Ricorso al Difensore civico) è previsto nell'ambito dell'organizzazione del Consiglio regionale.

- Il Titolo XI (art. da 100 a 103), detta disposizioni in materia di Anagrafe sanitaria, Osservatorio epidemiologico, registri di popolazione e di patologia e Comitato etico delle aziende sanitarie dell'Umbria. La Relazione precisa che sono così riprodotti gli artt. 55 -56- 57e 43 della l.r. n. 18/2012, e che le disposizioni non comportano modifiche rispetto all'assetto previgente e gli effetti finanziari delle stesse sono imputabili alle spese generali del sistema (con risorse destinate al finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza).

-Il Titolo XII (art. 104) contiene disposizioni in materia di intervento e trasporto sanitario. La Relazione chiarisce che riproduce l'art. 58 della l.r. 18/2012, che non comporta modifiche rispetto all'assetto previgente e gli effetti finanziari sono imputabili alle spese generali del sistema (con risorse destinate al finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza).

-Il Titolo XIII (artt. da 105 a 116), contiene disposizioni in materia di Diritto d'accesso all'assistenza sanitaria, per i cittadini europei, per gli extracomunitari, ed in favore di Paesi extracomunitari in gravi difficoltà assistenziali sanitarie. In particolare l'art. 105 (Diritto di accesso alla assistenza sanitaria e ospedaliera), relativo ai cittadini europei, per il comma 1 e il comma 2, è finanziato con i fondi statali iscritti al cap. 2268 in aggiunta alle risorse destinate al finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza; il comma 3 è finanziato con le risorse destinate al finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza e con i fondi statali di cui ai capitoli 2280 e 2284, medesima copertura prevista anche per l'art. 106 (Servizi sanitari per soggetti provenienti da paesi extracomunitari e loro familiari).

Gli interventi di assistenza sanitaria in favore di Paesi extracomunitari in gravi difficoltà assistenziali sanitarie sono disciplinati dall'art. 107 e sono finanziati con le risorse di cui al cap. 2129.

L'art. 108 (Accesso a trattamenti terapeutici per i cittadini consumatori di sostanze psicoattive o in stato di dipendenza) prevede interventi oggetto di copertura nell'ambito dei LEA (art. 408, primo comma).

Il Capo II (Modalità di esercizio delle funzioni concernenti il riconoscimento della invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità) è finanziato con il fondo sanitario regionale (risorse destinate al finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza).

Solo l'art. 110 (Funzioni esercitate dalle Aziende sanitarie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap, disabilità e indennizzi per soggetti danneggiati), al comma 2, è finanziato con fondi statali del cap. 2157.

-Il Titolo XIV (articoli da 117 a 136), detta disposizioni in materia di autorizzazione, accreditamento, rilascio di nulla osta. In dettaglio gli artt. 117-118 (Autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie) sono finanziati con il fondo sanitario regionale (con risorse destinate al finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza). Per gli artt. 119-129 (Autorizzazione e vigilanza sulle strutture sanitarie private di diagnostica di laboratorio) la Relazione specifica che l'intero Capo, che riproduce la

I.r. 2/1980, non comporta oneri a carico del bilancio regionale, salvo l'art. 127, che è finanziato con il fondo sanitario regionale (con risorse destinate al finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza). Gli artt. 130-136 (Rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti comportanti esposizioni a scopo medico), precisa la Relazione, riproducono la I.r. 25/2002, e gli oneri relativi sono finanziati con il fondo sanitario regionale (con risorse destinate al finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza).

-Il Titolo XV (articoli da 137 a 176), detta disposizioni in materia di promozione e tutela della salute. Gli artt. 137-145 (Regolamentazione del servizio di assistenza dei nefropatici cronici) individuano l'organizzazione dei servizi a favore dei nefropatici. La Relazione chiarisce che riproducono quanto previsto dalla l.r. n. 8/1977, e che tali attività sono svolte dalle aziende sanitarie nell'ambito delle risorse annualmente ad esse attribuite.

Gli artt. 146- 150 disciplinano l'istituzione del servizio di ospedalizzazione a domicilio per pazienti oncologici terminali, riproducendo, specifica la Relazione, quanto previsto dalla l.r. n. 17/1995, con svolgimento delle attività ad opera delle aziende sanitarie, nell'ambito delle risorse annualmente ad esse attribuite.

Agli artt. 151-155 (Norme per la razionalizzazione dei servizi trasfusionali e la promozione della donazione del sangue) gli oneri relativi alla Consulta tecnico-scientifica (art. 153) sono finanziati con le risorse del cap 2541, mentre i contributi, previsti all'art. 154, comma 2, (alle associazioni di volontariato) con le risorse del capitolo 2887.

Gli artt. 156-161 (Norme Human Immunodeficiency Virus (H.I.V.) per la limitazione dell'infezione da e del fenomeno dell'abbandono delle siringhe usate), chiarisce la Relazione, riproducono le norme di cui alla l.r. n. 8/1992, modificata ed integrata dalla l.r. n. 281/1994. Gli oneri relativi all'acquisto di distributori di siringhe monouso (art. 157) sono finanziati con risorse statali al cap. 7286.

La Relazione precisa altresì che la Conferenza regionale permanente, di cui all'art. 160, non è mai stata costituita, sebbene istituita dal 1994 e in ogni caso l'eventuale partecipazione alla stessa non comporterà oneri a carico del bilancio regionale.

Per gli artt. 162-171 (Tutela sanitaria delle attività sportive), la Relazione precisa che riproducono le norme di cui alla legge regionale n. 23/1998 e che gli oneri relativi a tali attività sono sostenuti dalle aziende sanitarie nell'ambito delle risorse annualmente ad esse attribuite, analogamente alla situazione vigente prima dell'approvazione del T.U. La norma finanziaria di riferimento (art. 408) prevede infatti la copertura degli oneri relativi con quanto annualmente destinato nel bilancio regionale al finanziamento del Servizio sanitario regionale per garantire l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza.

Per quanto riguarda invece la Commissione medica regionale per i ricorsi (di cui all'art. 170), la Relazione specifica che la norma è riproduzione dell'art. 9 della l.r. n. 23/1998.

Gli oneri relativi a tale Commissione (compensi ai componenti, previsti ora dal comma 7 dell'art. 170, in esame), sono posti dalla Relazione, erroneamente, a carico del cap. 2170 del bilancio regionale, (così come prevedeva in origine l'art. 15 della l.r. n. 23/1998, appena citata, che però è stata abrogata dall'art. 410 comma 1, lett. ccc) del T.U. in esame).

Ne deriva che per la relativa copertura, ora disciplinata dalla norma finanziaria del T.U. (art. 408), è previsto solo quanto annualmente destinato nel bilancio regionale al finanziamento del Servizio sanitario regionale per garantire l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza.

Di ciò si trova conferma nella Scheda degli Elementi finanziari, che, nel riquadro relativo al finanziamento degli interventi previsti dalla *ex lege* regionale n. 23/1998, corrispondenti agli artt. da 162 a 171 del nuovo T.U. (in cui rientra quindi anche l'art. 170 in esame) prevede, come tipo di fondi il Finanziamento Lea.

Gli artt. 172-176 (Istituzione nelle Aziende USL della Regione del Servizio di assistenza odontoiatrica protesica ed ortesica), specifica la Relazione, riproducono le norme di cui alla l.r. n. 7/2008, relative alla assistenza odontoiatrica protesica ed ortesica.

Rilevante ai fini economico-finanziari è la norma contenuta nell'art. 175, che prevede che gli oneri derivanti alle Aziende USL per il Servizio in esame sono finanziati attraverso uno speciale fondo alimentato con le entrate derivanti dalle prestazioni effettuate, restando escluso l'utilizzo di risorse del Fondo sanitario regionale.

L'art. 176 prevede che i contributi a favore delle aziende USL per l'attivazione del Servizio di assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica, siano finanziati con le risorse del cap. 7208.

-Il Titolo XVI (articoli da 177 a 228), detta disposizioni in materia di Prevenzione. Gli artt. 177-183 (Prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro), specifica la Relazione, riproducono le norme di cui alla l.r. n. 43/1980, relative alla prevenzione nei luoghi di lavoro. Gli oneri derivanti da tali attività sono finanziati dal cap. 2176 (con risorse destinate al finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza) e dalle risorse derivanti dalle sanzioni di cui al d.lgs. 81/2008, iscritte al cap. 2199.

Gli artt. 184-186 contengono le "Norme in materia di cremazione, dispersione delle ceneri e servizi cimiteriali", mentre gli artt. 187-205 quelle relative alla "Disciplina in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio". La Relazione precisa che trattasi della riproduzione, rispettivamente, delle norme di cui alla l.r. n. 12/2004, e di cui alla l.r. n. 4/2007, di carattere definitorio e di prescrizione, che non prevedono oneri per il bilancio regionale. Solo per le spese per i controlli esterni di cui all'art. 199 e per i corsi di formazione e aggiornamento di cui all'art. 200, precisa che sono sostenute dalle aziende sanitarie anche mediante l'utilizzo dei proventi da sanzioni amministrative di cui all'art. 204.

Gli artt. 206-214 contengono "Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione", e, specifica la Relazione, riproducono le norme della l.r. n. 19/1994, che sono di regolamentazione del sistema, con l'eccezione dell'art. 210 relativo

all'anagrafe canina finanziato con risorse destinate al finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza e dell'art. 214 i cui oneri per il funzionamento del Comitato regionale per la protezione degli animali sono a carico del capitolo 560 del bilancio regionale.

Gli artt. 215-219, dedicati alla "Prevenzione e controllo del fenomeno del randagismo" riproducono, precisa la Relazione, le norme di cui alla l.r. n. 19/1994 e alla l.r. n. 27/2001. Gli oneri relativi all'art. 217 (Piano triennale degli interventi di prevenzione del randagismo) sono imputati al capitolo 7310 per gli interventi di cui al comma 1, lettera a) e al capitolo 2331 per quanto riguarda le attività di cui al comma 1 lettere b), c) e d). Al finanziamento di tali oneri, ai sensi dell'art. 408, lett. n) e o), si fa fronte anche mediante le sanzioni amministrative previste dall'art. 219.

Gli artt. 220-228 disciplinano il "Divieto di detenzione e utilizzazione di esche avvelenate". La Relazione specifica che riproducono le norme della l.r. n. 27/2001 e che le spese derivanti da tale capo sono finanziate nell'ambito delle attività dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche con le risorse allocate al cap. 2461 (con risorse destinate al finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza) relative all'art. 226, mentre il capitolo 2147 (con risorse destinate al finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza) finanzia, invece, le attività delle aziende sanitarie relative a tale materia.

-Il Titolo XVII (articoli da 229 a 246), detta disposizioni in materia di Assistenza Farmaceutica.

La Relazione precisa che riproduce le norme della l.r. n. 46/1982 integrate da quelle della l.r. n. 33/1990 e che gli oneri di cui all'art. 240 (concorsi per le farmacie private) trovano copertura nel cap. 560, mentre gli altri interventi, in particolare dell'art. 245 (interventi a favore delle farmacie rurali) sono sostenuti dalle aziende sanitarie attraverso le risorse di parte corrente del Fondo Sanitario Nazionale (risorse destinate al finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza).

-Il Titolo XVIII (articoli da 247 a 254), detta disposizioni in materia di contributi a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate per cure climatiche, soggiorni terapeutici e cure termali. La Relazione precisa che il Titolo riproduce le norme della l.r. n. 26/2002, in particolare i contributi per cure climatiche e soggiorni terapeutici, di cui all'art. 251 (ex art. 5 della l.r. 26/2002), sono finanziati nell'ambito delle quote annualmente assegnate alle aziende sanitarie, mentre gli oneri di cui agli artt. 252 (Contributi per cure termali) e 253 (Contributi di accompagnamento) (ex art. 6 e 7 della l.r. 26/2002) sono imputati al capitolo 2468 del bilancio regionale.

-Il Titolo XIX (articoli da 255 a 262), detta disposizioni in materia di tutela della salute psicofisica della persona sul luogo di lavoro e prevenzione e contrasto dei fenomeni di mobbing. La Relazione chiarisce che il Titolo riproduce le norme di cui alla l.r. n. 18/2005 e che gli interventi di cui agli artt. 257-258-259-260-262 (azioni di formazione-informazione-assistenza medico-legale e psicologica, attività di controllo) sono finanziati dal capitolo 2923 del bilancio regionale (ex artt. 3, 4, 5, 6 e 8 l.r. n. 18/2005). Le spese dell'Osservatorio regionale sul mobbing di cui all'art. 261 sono finanziate dal capitolo 2924 del bilancio regionale (ex art. 7 l.r. n. 18/2005).

3) Gli artt. da 263 a 405 disciplinano la PARTE II dedicata ai SERVIZI SOCIALI, la quale è composta da 11 Titoli, e nello specifico:

-Il Titolo I (articoli da 263 a 280), detta disposizioni in materia di Sistema integrato di interventi e Servizi sociali. La Relazione specifica che le disposizioni riproducono le norme della l.r. n. 26/2009 e della l.r. n.14/2012, ed elenca i vari articoli di legge, specificando che trattasi di norme di principio, di carattere descrittivo, che non comportano oneri finanziari: in particolare l'art. 263 (Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), l'art. 264 (Destinatari delle prestazioni sociali norma di principio), l'art. 265, relativo alle funzioni del Comune, l'art. 267, relativo alle funzioni della Provincia, e l'art. 269, relativo alle funzioni delle Aziende pubbliche di servizi alla persona. Così come anche il Capo III (Programmazione), con gli artt. 270-276, dedicati ai vari piani sociali.

Gli art. 266 (relativo alle funzioni dell'Ambito territoriale integrato) e 268 (concernente le funzioni della Regione), comportando oneri, sono invece finanziati ai cap. 2884 (UPB 13.1.005), 2899 (UPB 13.1.014) e 2888 (UPB 13.1.005) del bilancio regionale, come previsto dal secondo comma dell'art. 408 del T.U.

Anche alcune norme del Capo IV (Partecipazione, promozione e valorizzazione degli organismi aventi funzione sociale, educativa e formativa), di cui agli artt. 277-280, comportano oneri. In particolare l'art. 278 (Promozione dell'economia sociale), che è finanziato al cap. 2881 (UPB 13.1.008) e dell'art. 280 (Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale, educativa e formativa delle parrocchie mediante gli oratori), finanziato al cap. 2859 (UPB 13.01.004).

-Il Titolo II (articoli da 281 a 284), detta disposizioni in materia di gestione delle prestazioni sociali. La Relazione specifica che il Capo I (Prestazioni socio sanitarie e zone sociali) riproduce la l.r. n.26/2009, e contiene norme organizzative che non determinano oneri diretti, ma rientrano nel finanziamento di cui all'art. 266 (quota del fondo sociale regionale ripartito tra le zone sociali).Di quanto detto non vi è però traccia nella norma finanziaria di riferimento (art. 408).

-Il Titolo III (articoli da 285 a 295), contiene norme in materia di azioni, interventi e Servizi sociali, la cui descrizione è contenuta nell'art. 285, specificato negli articoli successivi. In particolare il Capo II (Azioni sociali), che riproduce la l.r. n. 26/2009, contiene norme a sostegno delle azioni sociali, che potrebbero comportare oneri, il cui finanziamento, spiega la Relazione, rientra in quello previsto agli articoli 266 e 268 (cap. 2884, 2899 e 2888). Di quanto appena detto non vi è però traccia nella norma finanziaria di riferimento.

Con riferimento al Capo III (Servizi e interventi sociali) si evidenzia che la Relazione considera alcune disposizioni, che riproducono la l.r. n. 26/2009, norme di principio, che non comportano oneri [l'art. 289 (Servizi per le responsabilità familiari), l'art. 290 (Interventi e servizi socio assistenziali)], sebbene la loro lettura potrebbe far ipotizzare la presenza di oneri. Anche l'art. 295 (Diritti sociali di cittadinanza), nel

riprodurre le disposizioni di cui alla l.r. n. 26/2009, determina oneri, che non sono però coperti con la norma finanziaria di riferimento (art. 408). Solo la Relazione chiarisce che il relativo finanziamento rientra nel finanziamento degli interventi agli articoli 266 e 268 - cap. 2884, 2899 e 2888.

Per le altre norme [art. 291 (Interventi e servizi per la formazione permanente delle persone anziane); art. 292 (Interventi e servizi per la cultura ed il benessere durante l'invecchiamento); art. 293 (Interventi e servizi per la cultura, il tempo libero, l'impegno e il volontariato civile delle persone anziane); art. 294 (Interventi ed azioni per l'implementazione delle nuove tecnologie)], che riproducono le disposizioni di cui alla l.r. n. 14/2012, il finanziamento è previsto nella norma finanziaria di riferimento (art. 408) e imputato nel capitolo 2898 (U.P.B. 13.1.014), relativo a tale legge.

-Il Titolo IV (articoli da 296 a 316), detta disposizioni in materia di Politiche per le famiglie. Il Capo I (Riconoscimento e valorizzazione delle famiglie) contiene norme di principio e d'indirizzo derivanti dalla normativa corrispondente di cui alle ll.r. n. 13/2010 e n. 28/2007, che vengono poi specificate nei successivi articoli.

In particolare, con riferimento al Capo II (Servizi, interventi e azioni per le famiglie) si evidenzia che quasi tutti gli articoli ivi contemplati trovano espressa copertura nella norma finanziaria di riferimento (art. 408, comma 3), che destina ad essi le risorse già previste da specifiche leggi regionali di settore, e le eventuali risorse statali e/o risorse del POR FSE. Ciò vale per tutti gli interventi già previsti dalla l.r. n. 13/2010 [art. 298 (Servizi ed azioni generali e sostegno alla funzione educativa e di cura dei soggetti in età minore); art. 299 (Assistenza socio-sanitaria e sanitaria alla famiglia); art. 300 (Interventi per le famiglie vulnerabili); art. 301 (interventi per la famiglia in condizione di grave disagio); art. 302 (interventi per favorire l'accesso alla casa delle famiglie); art. 303 (Diritto allo studio); art. 304 (Interventi per l'inserimento e reinserimento lavorativo); art. 305 (Sostegno all'adozione e all'affidamento familiare); art. 306 (Riconoscimento del lavoro di cura familiare). La medesima norma finanziaria (art. 408, nel successivo comma 4) fornisce copertura, con le risorse della Programmazione comunitaria e/o statali eventualmente destinate alla formazione professionale, agli interventi previsti all'art. 308 (Formazione per le persone che prestano attività di assistenza familiare) e all'art. 309 (Selezione del personale straniero che presta attività di assistenza familiare), che possono configurarsi anche quali forme di attuazione della precedente norma di cui all'art. 307 (Sostegno e qualificazione dell'attività di assistenza familiare domiciliare). Specifica copertura è invece fornita all'art. 312 (Interventi di sostegno economico a favore dei soggetti che si avvalgono del personale addetto alle attività di assistenza familiare), i cui interventi sono finanziati dal cap. 2575 (UPB 13.1.005).

Il Capo III (Fondo regionale di emergenza per le famiglie delle vittime di incidenti mortali del lavoro), riproduce le norme di cui alla l.r. n. 1/2008, e trova copertura, per l'art. 313 relativo al detto fondo, nelle risorse regionali, di cui ai cap. 2561 e 2562 destinate, rispettivamente, ai contributi per le famiglie delle vittime di incidenti sul lavoro e alle campagne di informazione e sensibilizzazione, con il concorso di risorse derivanti da contributi volontari e da sanzioni (di cui ai capp. 2563 e 2564) per i contributi ai familiari delle vittime.

-Il Titolo V (articoli da 317 a 333), detta disposizioni in materia di Politiche per le persone a rischio di esclusione sociale. In particolare, gli artt. da 317 a 327 riproducono sostanzialmente le norme di cui alla l.r. n. 9/2008, specie per il fondo regionale per la non autosufficienza (art. 317), per il quale si prevedono le medesime fonti di finanziamento pregresse (art. 321). Il Fondo per le prestazioni socio-sanitarie e sociali (art. 323), il cui finanziamento è previsto dall'art. 19 della l.r. n. 9/2008, e' riprodotto nella norma finanziaria di riferimento (art. 408, comma 2, lett. i), j), k)) che vi destina fondi regionali (cap. 2256 e 2578 - UPB 12.1.005 e 13.1.005), quota parte del fondo nazionale per la non autosufficienza (cap. 2255 - UPB 12.1.005) e risorse del servizio sanitario regionale (cap. 2264/5010 - UPB 12.1.005).

Il Capo V (artt. 328-331), disciplina il prestito sociale d'onore e riproduce le norme di cui alla l.r. n. 25/2007. Gli interventi di cui all'art. 329 (Fondo per l'accesso al prestito sociale d'onore) sono finanziati al cap. 2883 - UPB 13.1.005 (art. 408, secondo comma, lett. l).

Il Capo VI (artt. 332 e 333) "Erogazione di contributi a favore degli enti di tutela e assistenza agli invalidi", riproduce la l.r. n. 3/1984, e l'erogazione di contributi in favore dei soggetti elencati nell'art. 332 è finanziata al cap. 2886 (UPB 13.1.012), come previsto dalla norma finanziaria dell'art. 408, secondo comma, lett. m).

-Il Titolo VI (articoli da 334 a 338), detta disposizioni relativamente alle misure per favorire l'inserimento di comunità a rischio di emarginazione sociale. Il Capo I (misure per favorire l'inserimento dei nomadi nella società e per la tutela della loro identità e del loro patrimonio culturale), specifica la Relazione, riproduce tutta la l.r. n. 32/1990 (in cui la norma finanziaria è riportata all'art. 13, ove viene previsto il rinvio alla legge finanziaria (n.d.r. legge di bilancio) per il finanziamento). Nella norma finanziaria di riferimento (art. 408) non vi sono riferimenti alle fonti di finanziamento e solo la Relazione specifica che il "finanziamento rientra nel finanziamento degli interventi agli articoli 266 e 268 — cap. 2884, 2899 e 2888".

-Il Titolo VII (articoli da 339 a 341), prevede azioni regionali per favorire lo scambio e l'utilizzo di prestazioni sociali tra cittadini. Il Capo I (Banche del tempo e associazionismo familiare) riproduce alcuni articoli della l.r. 13/2010, il cui finanziamento è previsto ai cap. 2565-2566 del bilancio regionale (UPB 13.1.005) (art. 408).

-Il Titolo VIII (articoli da 342 a 355), riproduce alcune norme della l.r. n. 26/2009, relative agli strumenti per l'affidamento, gestione, monitoraggio e valutazione del sistema dei servizi sociali. La norma finanziaria di riferimento (art. 408) non indica le modalità di copertura degli oneri che ne derivano e solo nella Relazione è specificato che "il finanziamento è già stato previsto agli artt. 266 e 268 ove si sono definiti gli interventi".

-Il Titolo IX (articoli da 356 a 359), detta la disciplina del finanziamento del Sistema. Trattasi di norme che riproducono gli artt. 45-46-48-50 della appena citata l.r.n. 26/2009 e che individuano le modalità di finanziamento e la ripartizione delle risorse del Fondo Sociale Regionale. La Relazione chiarisce che detto Fondo è destinato al

finanziamento degli interventi e servizi sociali di cui agli artt. 266 e 268, ove sono definite le tipologie di intervento.

-Il Titolo X (articoli da 360 a 368), contiene disposizioni concernenti l'istituzione di figure di garanzia in ambito sociale. Il Titolo riproduce le leggi regionali n. 13/2006 e n. 18/2009 relative, rispettivamente, al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e al Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Le attività del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, indicate all'art. 363, sono finanziate nella UPB 13.1.003 al capitolo 2558 del bilancio, così come anche le spese di cui all'art. 365, commi 2 e 3 (indennità e spese di missione) (art. 408, secondo comma, lett. p)).

Le attività del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà (art. 364, comma 1, lett. h) e i)) sono finanziate al capitolo 2712 - UPB 13.1.001 del bilancio regionale, così come le spese, già dette, previste all'art. 365, commi 1 e 3 (art. 408, secondo comma, lett. q)).

La Relazione chiarisce che il Centro per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (di cui all'art. 368) non determina oneri, poiché tale struttura è organizzata presso la Regione utilizzando personale regionale.

-Il Titolo XI (articoli da 369 a 405), contiene norme in materia di organizzazioni di volontariato, associazionismo di promozione sociale e cooperazione sociale.

Il Capo I contiene "Principi generali" e determina le finalità dell'intera normativa nell'art. 369.

La Relazione specifica che le norme del Titolo in esame riproducono le disposizioni regionali in materia di organizzazioni di volontariato, associazionismo di promozione sociale e cooperazione sociale (l.r. n. 15/1994, l.r. n. 22/2004, e l.r. n. 9/2005), e che trattasi di norme di principio, definitorie degli obiettivi e degli strumenti operativi, che non determinano oneri per il bilancio regionale.

In materia di organizzazioni di volontariato (art. 370-386), gli oneri per il bilancio regionale che derivano dall'art. 381 (promozione di conferenze, iniziative di promozione, studio ed informazione, etc.) non sono coperti dalla norma finanziaria di riferimento (art. 408). In proposito la Relazione chiarisce che tali oneri sono imputati al cap. 2888 relativo al Fondo sociale regionale, già richiamato nell'analisi dell'art. 268.

Per le Associazioni di promozione sociale (art. 387- 396), sono previste attività di promozione e sostegno a carico della Regione (art. 391), e la stipula di convenzioni (art. 395), finanziate al capitolo 2626 - UPB 13.1.008 - del bilancio regionale (art. 408, comma 2, lett. s)).

L'Osservatorio regionale dell'associazionismo, previsto all'art. 392, è invece finanziato con le risorse statali derivanti dal finanziamento della l. n. 383/2000 allocate al capitolo 2625 - UPB 13.1.008 (art. 408, comma 2, lett. t).

Per le Cooperative sociali (artt. 397-405) gli oneri della Commissione regionale per la cooperazione sociale (art. 399, comma 5) sono finanziati dal capitolo 560 -UPB

02.1.005 - del bilancio regionale, mentre gli interventi di promozione e sostegno alla cooperazione sociale in capo alla Regione (art. 401, comma 2, lett. a) sono finanziati dalle risorse previste per la legge regionale n. 11 del 2003, ai capp. 9771-9772 - UPB 11.2.002 (art. 408, comma 2, lett. u) e v).

Il Testo Unico si chiude con una Parte III, contenente Norme comuni. In particolare il Titolo I (Attuazione di leggi regionali) si occupa di clausole valutative in materia di sanità (art. 406) e di servizi sociali (art. 407). Il Titolo II contiene le disposizioni transitorie e finali, le quali ricomprendono l'art. 408 (Norma finanziaria), le norme transitorie e finali (art. 409), nonché le abrogazioni delle leggi regionali, incompatibili con il Testo unico o elencate singolarmente.

Chiudono il Testo unico gli Allegati A e B (Ambiti territoriali delle Unità Sanitarie Locali e Autorizzazione e vigilanza sulle strutture sanitarie private di diagnostica di laboratorio).

Nella Scheda degli elementi finanziari, a proposito delle “variazioni attinenti all’esercizio in corso” si legge che l’articolato normativo appena esaminato “rappresenta un testo unico delle normative in materia di Sanità e Servizi sociali che vengono coordinate e raccolte in un unico strumento normativo. Non vengono pertanto introdotti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale né effettuate modifiche ed integrazioni alla tipologia degli interventi finanziati né tantomeno modifiche all’impianto dei capitoli che finanziano tali interventi. L’unica modifica necessaria è costituita dal cambiamento del riferimento normativo dei capitoli di bilancio già esistenti adeguandoli al nuovo impianto normativo sostituendo il riferimento alle leggi attualmente vigenti che vengono contestualmente abrogate..”, “..pertanto la norma finanziaria risulta dalla coordinata trasposizione nel ..testo unico delle norme finanziarie contenute nelle Leggi abrogate con il presente [testo unico]”. Inoltre relativamente alla “modalità di copertura degli anni successivi al primo” si legge ancora che: “Trattandosi di spese non aventi natura obbligatoria, analogamente alla situazione normativa preesistente, il finanziamento degli interventi per gli anni successivi a quello di entrata in vigore è rinviato alla legge di bilancio ai sensi dell’art. 38 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.”

Si precisa che con ricorso n. 68 del 19 giugno 2015 il Testo unico è stato oggetto di impugnativa da parte del Presidente del Consiglio dei ministri dinanzi alla Corte costituzionale, relativamente alle seguenti disposizioni:

- 1) art. 26, comma 1 (direttore generale: nomina e rapporto di lavoro);
- 2) art. 33, comma 3 (collegio sindacale);
- 3) art. 153, comma 1 (consulta tecnico-scientifica);
- 4) art. 154, comma 2 (volontariato);
- 5) art. 211 (codice di riconoscimento);

- 6) art. 215 (randagismo);
- 7) art. 219, comma 2 (sanzioni amministrative);
- 8) art. 225 (compiti del medico veterinario);
- 9) art. 239 (pianta organica).

Legge regionale 9 aprile 2015, n. 12

Testo unico in materia di agricoltura.

Di iniziativa della Giunta regionale Impugnata

Il presente Testo Unico riunisce le disposizioni di legge regionali in materia di agricoltura, in 11 Titoli, in attuazione della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, dedicata alla semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale.

Nella Relazione allegata al Disegno di legge si chiarisce che:

-con tale normativa la Regione intende favorire la riduzione degli oneri amministrativi delle imprese e degli adempimenti degli enti locali, con la diminuzione di procedimenti amministrativi e con l'assegnazione di tempi certi all'azione amministrativa;

- dal punto di vista economico finanziario, il testo unico non prevede modifiche, aggiunte o integrazioni negli interventi finanziari; i capitoli finanziati dal bilancio regionale che afferiscono alle leggi regionali confluite nello stesso Testo unico, sono riattribuiti al nuovo articolato.

Rilevante, ai nostri fini, è dunque la norma finanziaria di riferimento, contenuta nell'articolo 223, che si riporta:

“1. La presente legge non introduce nuove o maggiori spese a carico del bilancio regionale. Il finanziamento degli interventi in essa contenuti è assicurato, nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale, dalle risorse finanziarie già autorizzate con precedenti leggi nelle unità previsionali di base e capitoli di spesa specificati nel presente articolo.”

Segue, nei commi da 2 a 15, un elenco dettagliato delle norme del T.U. contenenti interventi da finanziare, con la relativa copertura per l'annualità di riferimento:

“2. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 10 si fa fronte con gli stanziamenti di spesa di cui alla abroganda legge regionale 9 marzo 1999, n. 7 (Interventi di promozione e di sostegno a favore dello sviluppo della cooperazione nel settore agroalimentare) allocati alla Unità previsionale di base 07.1.025 (capp. C7673 - D7673 - E7673) e alla Unità previsionale di base 07.2.003 (capp. 07673 - A7673 - B7673) del Bilancio regionale di previsione 2015.

3. Al finanziamento degli interventi di cui agli articoli 22 e 24, si fa fronte con gli stanziamenti di spesa di cui alla abroganda legge regionale 17 dicembre 2002, n. 33 (Promozione delle conoscenze nel sistema produttivo agricolo) allocati alla Unità previsionale di base 07.1.019 (capp. 07827 - A7827 - B7827 - C7827 - D7827 - E7827 - F7827 - G7827 - H7827 - I7827 - J7827 - K7827 - L7827 - M7827 - N7827 - P7827 - Q7827 - R7827 - S7827 - T7827) e alla Unità previsionale di base 07.2.004

(capp. U7827 - V7827 - W7827 - X7827 - Y7827 - Z7827 - 17827 - 27827 - 37827 - 47827 - 57827 - 67827) del Bilancio regionale di previsione 2015.

4. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 36, si fa fronte con gli stanziamenti di spesa di cui alla abroganda legge regionale 22 dicembre 1999 n. 38 (Disciplina delle strade del Vino dell'Umbria) allocati alla Unità previsionale di base 07.1.008 (capp. 07674/8020 - 07684 - A7674/8020 - A7684 - B7674/8020 - B7684 - C7674/8020 - C7684) e alla Unità previsionale di base 07.2.012 (capp. D7674/8020 - D7684 - E674/8020 - E7684 - F7674/8020 - F7684 - G7674/8020 - G7684) del Bilancio regionale di previsione 2015 nonché con le risorse statali allocate alla Unità previsionale di base 07.1.008 (capp. 07674/8021 - A7674/8021 - B7674/8021 - C7674/8021) e alla Unità previsionale di base 07.2.012 (capp. D7674/8021 - E674/8021 - F7674/8021 - G7674/8021).

5. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 40 si fa fronte con gli stanziamenti di spesa di cui alla abroganda legge regionale 1° luglio 1981, n. 40 (Contributi finanziari per interventi nei settori agricoli delle fiere, mostre, mercati e dell'apicoltura) allocati alla Unità previsionale di base 07.1.008 (capp. 03560 - A3560 - B3560 - C3560) del Bilancio regionale di previsione 2015.

6. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 53 si fa fronte con gli stanziamenti di spesa di cui alla abroganda legge regionale 20 agosto 2001, n. 21 (Disposizioni in materia di coltivazione, allevamento, sperimentazione, commercializzazione e consumo di organismi geneticamente modificati e per la promozione di prodotti biologici e tipici) allocati alla Unità previsionale di base 07.1.008 (cap. 03790) e alla Unità previsionale di base 07.2.028 (cap. 03792) del Bilancio regionale di previsione 2015.

7. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 64 si fa fronte con gli stanziamenti di spesa di cui alla abroganda legge regionale 4 settembre 2001, n. 24 (Incentivazione degli ammendanti ai fini della tutela della qualità dei suoli agricoli) allocati alla Unità previsionale di base 07.2.018 (cap. 07713) del Bilancio regionale di previsione 2015.

8. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 67 si fa fronte con gli stanziamenti di spesa di cui alla abroganda legge regionale 4 settembre 2001, n. 25 (Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario) allocati alla Unità previsionale di base 07.2.018 (cap. 07714) del Bilancio regionale di previsione 2015.

9. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 79 si fa fronte con gli stanziamenti di spesa di cui alla abroganda legge regionale 28 agosto 1995, n. 39 (Norme per la produzione ed il controllo dei prodotti biologici) allocati alla Unità previsionale di base 07.2.028 (cap. 03852) del Bilancio regionale di previsione 2015.

10. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 83 si fa fronte con gli stanziamenti di spesa di cui alla abroganda legge regionale 27 novembre 2003, n. 20 (Interventi a favore degli allevatori partecipanti al piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (bluetongue)) allocati alla Unità previsionale di base 07.2.009 (cap. 03883) del Bilancio regionale di previsione 2015.

11. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 95 si fa fronte con gli stanziamenti di spesa di cui alla abroganda legge regionale 26 novembre 2002, n. 24 (Norme per l'esercizio e la valorizzazione dell'apicoltura in Umbria) allocati alla Unità previsionale di base 07.1.010 (capp. A7683 - B7683) e alla Unità previsionale di base 07.2.009 (cap. 07683) del Bilancio regionale di previsione 2015.

12. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 113 si fa fronte con gli stanziamenti di spesa di cui alla abroganda legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 (Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi) allocati alla Unità previsionale di base 07.1.002 (cap. 04051) e alla Unità previsionale di base 07.2.002 (cap. 08472) del Bilancio regionale di previsione 2015.

13. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 132 si fa fronte con gli stanziamenti di spesa di cui alla abroganda legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12 (Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati) allocati alla Unità previsionale di base 07.1.002 (capp. 04176 - A4176) del Bilancio regionale di previsione 2015.

14. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 159 si fa fronte con gli stanziamenti di spesa di cui alla abroganda legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Nuove norme in materia di agriturismo, fattorie didattiche, agricoltura sociale e fattorie sociali, integrazione alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18, modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 aprile 2014, n. 3, modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30, abrogazione di leggi regionali vigenti) allocati alla Unità previsionale di base 07.1.008 (capp. 03557 - A3557 - B3557 - C3557) del Bilancio regionale di previsione 2015.

15. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 186 si fa fronte con gli stanziamenti di spesa di cui alla abroganda legge regionale 24 ottobre 1989, n. 34 (Interventi a favore della proprietà diretto-coltivatrice. Avvio di azioni di riordino fondiario) allocati alla Unità previsionale di base 07.1.026 (cap. 07715) del Bilancio regionale di previsione 2015.”

Uno specifico comma si occupa dell’allocazione di particolari entrate:

“16. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste agli articoli 218 e 220 sono incamerate nel bilancio regionale all'Unità previsionale di base 07.1.026 (capp. 00500 - A0500 - B0500 - C0500).”

Infine una apposita previsione riguarda la copertura degli interventi per le annualità successive al 2015:

“17. Per gli anni successivi l'entità degli stanziamenti di spesa di cui ai commi precedenti (da 2 a 15) è determinata annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).”

Di seguito si analizzano gli undici Titoli di cui si compone il Testo Unico, dedicando particolare attenzione alle norme con implicazioni economico-finanziarie:

- 1) Titolo I (articoli da 1 a 4):** contiene le "disposizioni generali" in materia di programmazione degli interventi e trasferimento delle funzioni in materia di agricoltura, nonché disposizioni in materia di semplificazione ed informatizzazione delle procure amministrative.

Trattasi di norme di carattere generale, ordinamentale, programmatico, che non comportano implicazioni di tipo finanziario, ad eccezione dell'art. 2, che, al comma 1, prevede che la definizione delle risorse finanziarie per la programmazione degli interventi regionali in materia di agricoltura sia definita nell'ambito del Documento annuale di programmazione (DAP).

- 2) Titolo II (articoli da 5 a 6):** riguarda gli "aspetti generali giuridico amministrativi" relativi alle disposizioni di adeguamento alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, con la descrizione delle forme di aiuto e degli strumenti finanziari richiamati nel testo unico, senza introdurre nuovi oneri finanziari. L'art. 5, comma 4, autorizza la Giunta regionale a concedere gli aiuti nei limiti di stanziamento della legge di bilancio annuale.

- 3) Titolo III (articoli da 7 a 16):** disciplina gli aiuti a favore delle imprese agricole ed agroalimentari, in due Capi (Capo I, relativo agli interventi di promozione e di sostegno a favore dello sviluppo della cooperazione nel settore agroalimentare e Capo II, con norme per il riconoscimento delle Organizzazioni dei produttori agricoli). Trattasi di norme di carattere descrittivo e programmatico, ad eccezione dell'art. 10, che prevede una serie di benefici, quali contributi alle spese sostenute per alcune iniziative individuate dalla legge (art. 9). La copertura economica è indicata nell'art. 223, sopra riportato. Nella relazione alla legge si specifica che la norma non introduce nuovi oneri finanziari.

- 4) Titolo IV (articoli da 17 a 40):** contiene disposizioni in materia di promozione, ricerca e servizi innovativi relativi ai prodotti agricoli ed agroalimentari.

Si tratta di norme di carattere generale, descrittivo e programmatico, ad eccezione di alcuni articoli che di seguito si illustrano, evidenziando che nell'art. 223 sopra riportato è indicata la relativa copertura economica, e che la relazione accompagnatoria alla legge specifica che essi non introducono nuovi oneri finanziari.

In particolare:

- il Capo I, che promuove il sistema delle conoscenze del comparto agricolo per lo sviluppo della produzione e per il miglioramento della competitività delle imprese, contiene l'art. 22 (che prevede finanziamenti per studi, ricerche e sperimentazione) e l'art. 24 (che prevede finanziamenti per i servizi di trasferimento di conoscenze);

- il Capo II, che promuove e disciplina le "strade del vino", percorsi caratterizzati da vigneti e aziende vitivinicole aperte al pubblico e varie attrattive naturalistiche, contiene l'art.36 (che prevede contributi per la promozione e la realizzazione delle "Strade del Vino");

- il Capo III, che prevede finanziamenti per la partecipazione a fiere mostre e mercati e manifestazioni similari di rilevanza regionale, nazionale ed internazionale, descritti nell'art. 40.

5) Titolo V (articoli da 40 a 70): reca disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della qualità.

Trattasi di norme di carattere generale, descrittivo e programmatico, ad eccezione di alcuni articoli che di seguito si illustrano, evidenziando che nell'art. 223 sopra riportato è indicata la relativa copertura economica, e che la relazione accompagnatoria alla legge specifica che essi non introducono nuovi oneri finanziari.

In dettaglio:

-il Capo I, contiene disposizioni relative alla coltivazione, sperimentazione, commercializzazione e consumo degli organismi geneticamente modificati (OGM). E' prevista la promozione dell'utilizzo dei prodotti biologici e tipici regionali, nonché iniziative di comunicazione alimentare, finanziati con i contributi previsti all'art. 53.

- il Capo II, detta norme per la produzione di piante porta-seme per favorirne l'espansione e il loro utilizzo.

-il Capo III, promuove l'impiego degli ammendanti compostati e/o letame nella attività agricola, per i quali l'art. 64 prevede contributi per l'acquisto, oltreché per l'acquisto o locazione finanziaria di macchine ed attrezzature per la loro produzione o distribuzione.

-il Capo IV, promuove la salvaguardia degli agroecosistemi e delle produzioni di qualità, con la tutela delle risorse genetiche sia autoctone che non autoctone. L'art. 223 prevede la copertura finanziaria degli interventi di cui all'art. 67, a tutela del patrimonio genetico.

-Il Capo V, che favorisce la produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ottenuti con i metodi dell'agricoltura biologica, con l'art. 79 che prevede contributi alle associazioni di produttori agricoli biologici riconosciute per le spese di costituzione, organizzazione, dotazione personale tecnico per i primi 5 anni successivi alla data di riconoscimento.

6) Titolo VI (articoli da 80 a 98): riguarda gli interventi a favore della zootecnia e della pesca professionale.

Si tratta anche in questo caso di norme di carattere generale, descrittivo e programmatico, ad eccezione di alcuni articoli che di seguito si specificano, evidenziando che nell'art. 223 sopra riportato è indicata la relativa copertura economica, e che la relazione accompagnatoria alla legge specifica che essi non introducono nuovi oneri finanziari.

Il particolare:

- il Capo I dispone interventi a favore delle aziende agricole al fine di indennizzare gli eventuali danni conseguenti alla insorgenza della malattia infettiva contagiosa dei ruminanti provocata dal virus BTV (Blue Tongue Virus) e/o danni a seguito della vaccinazione obbligatoria, con aiuti previsti nell'art. 83;

-il Capo II promuove la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura, disciplinando i finanziamenti relativi all'art. 94.

- 7) Titolo VII (articoli da 99 a 136)**, contiene norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi e funghi, di carattere generale, ordinamentale, descrittivo e programmatico, ad eccezione dei seguenti articoli (che, comunque, afferma la relazione, non introducono nuovi oneri finanziari), la cui copertura è prevista nel richiamato art. 223.

In particolare:

-il Capo I disciplina i periodi e gli ambiti territoriali di raccolta dei tartufi e la delimitazione, il riconoscimento e autorizzazione delle tartufaie. L'art. 113 prevede i finanziamenti per la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartufigo e per l'incremento della produzione dei tartufi.

-il Capo II, detta norme per la raccolta, la commercializzazione e la somministrazione dei funghi epigei spontanei, e l'art. 132 prevede contributi ad enti o associazioni per l'allestimento o la realizzazione di mostre, stand ed iniziative pubbliche rivolte alla valorizzazione ed alla pubblicizzazione della conoscenza dei funghi epigei spontanei.

- 8) Il Titolo VIII (articoli da 138 a 168)**: contiene norme in materia di agriturismo, fattorie didattiche, agricoltura sociale e fattorie sociali, di carattere generale e descrittivo, ad eccezione del seguente articolo 159 che, afferma la relazione, non introduce nuovi oneri finanziari e che trova copertura nell'art. 223, più volte citato:

In particolare l'art. 159 prevede finanziamenti a favore della promozione della conoscenza dei prodotti agroalimentari, provenienti dalle fattorie sociali e delle attività di fattoria sociale, nonché di informazione sui prodotti provenienti dalle fattorie sociali, anche attraverso la creazione di piattaforme dedicate.

9) Titolo 1X (articoli da 169 a 213): contiene disposizioni a favore del riordino fondiario. Si tratta anche in questo caso di norme di carattere generale e descrittivo, ad eccezione del seguente articolo 186 che, comunque, afferma la relazione, non introduce nuovi oneri finanziari e che risulta avere la copertura finanziaria prevista dall'art. 223.

In dettaglio l'art. 186 prevede il concorso della Regione nel pagamento degli interessi relativi a mutui di durata quindicennale per l'acquisto di terreni, stipulati in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

Il Capo I del Titolo in esame detta norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate; mentre il Capo II disciplina interventi a favore della proprietà diretto-coltivatrice, con previsione delle agevolazioni creditizie di cui all'appena citato art. 186.

In questo capo la Sezione II, dedicata all'avvio di azioni di ricomposizione e di riordino fondiario, contiene l'art. 194, in cui si prevede la concessione di contributi da parte della Regione per le operazioni di permuta di terreni, fino al cinquanta per cento delle spese notarili e di quelle relative a tasse e imposte, non soggette a riduzioni ai sensi della vigente normativa in materia, gravanti sulle operazioni di permuta. La norma non viene fornita di copertura finanziaria dall'art. 223. Anche il successivo art. 195, che prevede incentivi della Regione per lo studio e la predisposizione di progetti di ricomposizione, riordino e ristrutturazione fondiaria, non viene accompagnato da una norma che fornisca specifica copertura finanziaria.

Il Capo III detta disposizioni in materia di agricoltura sostenibile, volte a promuovere lo sviluppo, l'imprenditorialità e la crescita occupazionale nel settore agricolo regionale, oltretutto le lavorazioni di piccoli quantitativi di prodotti agricoli.

L'art. 205, prevede misure di sostegno per l'accesso alla terra, sia tramite la prestazione di garanzie per agevolare l'accesso al credito dei soggetti assegnatari di alcuni beni, sia tramite misure a sostegno delle attività dei medesimi soggetti. La norma non sembra avere copertura finanziaria nella norma finanziaria di riferimento.

10) Titolo X (articoli da 214 a 222): reca le disposizioni sanzionatorie in applicazione dei regolamenti comunitari nel settore vitivinicolo, sia relativamente alle superfici impiantate illegalmente (Capo I) sia per le violazioni in materia di potenziale produttivo vitivinicolo (Capo II). I proventi derivanti dall'applicazione di tali sanzioni, di cui agli artt. 218 e 220, è previsto siano introitate nel bilancio regionale in apposite UPB (art. 223, comma 17).

11) Titolo XI (art. da 223 a 225): reca le disposizioni finanziarie, transitorie e quelle relative all'abrogazione di varie leggi regionali.

Va precisato che alcuni articoli del Testo unico in esame sono stati oggetto del ricorso n. 66 proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri per legittimità costituzionale in data 17 giugno 2015.

Legge regionale 9 aprile 2015, n. 13

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Disciplina della promozione della qualità nella progettazione architettonica)

Di iniziativa della Giunta regionale

La presente legge modifica e/o sostituisce alcuni articoli della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6, "Disciplina della promozione della qualità nella progettazione architettonica".

In dettaglio gli articoli da 1 a 5 modificano, rispettivamente, gli articoli 3,4,5,6 e 8 della citata disciplina, con disposizioni di dettaglio tese alla promozione da parte della Regione dell'attività progettuale di qualità nei campi dell'architettura e del design, con divieto per la Regione di finanziare interventi in difformità dai progetti vincitori del concorso a tema previsto dalla legge.

Come specificato articolo per articolo nella relazione allegata al disegno di legge, le modifiche introdotte dalla normativa in esame, in quanto meramente descrittive o abrogative, non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Stesse conclusioni vengono rassegnate nella relazione appena citata per le sostituzioni ed integrazioni di norme, previste negli articoli 6 e 7, relativi, rispettivamente, alla riduzione degli oneri dei concorsi di progettazione, ed alla tempistica del rapporto per la promozione della qualità architettonica.

Per l'art. 8, che integra la norma finanziaria di cui alla citata l.r. 6/2010, -prevedendo che, a partire dall'anno 2015, le spese per la Commissione regionale per la progettazione di qualità, stimabili annualmente in euro 500, siano imputate non più al capitolo 5827, ma alla Unità previsionale di base 02.1.005, capitolo 560 del Bilancio regionale "*Spese per il funzionamento _compresi i gettoni di presenza e i compensi ai componenti e le indennità di missioni ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei alla Amministrazione regionale di consigli, comitati e commissioni spese obbligatorie*"-, la detta relazione precisa che trattandosi di una modifica di imputazione di spese già sostenute dalla Regione, la norma non determina oneri aggiuntivi per il Bilancio regionale. Nella 'istruttoria tecnico-finanziaria' inviata dall'Amministrazione regionale a seguito di apposita istruttoria, si sottolinea che 'occorrerebbe comunque specificare l'ammontare degli oneri che si prevede di sostenere', suggerimento poi accolto nel testo definitivo della legge in cui gli oneri si stimano appunto in euro 500.

Alcune delle norme abrogate contenevano aspetti ora regolati dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

Legge regionale 9 aprile 2015, n. 14

Ulteriori modificazioni della legge regionale 19 luglio 1988, n. 23 (Disciplina della navigazione sul lago Trasimeno).

Di iniziativa del Consiglio Provinciale

La legge n. 14/2015, nel modificare l'articolo 3 della legge regionale n. 23 del 19 luglio 1988, introduce prescrizioni e limitazioni relative alla navigazione sul lago Trasimeno.

La legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Nei documenti forniti dall'Amministrazione a seguito di apposita istruttoria viene citata la presenza, a corredo della proposta di legge, della relazione contenente le indicazioni necessarie a valutare la fattibilità del progetto stesso, ai sensi dell'art. 35, comma 2, dello Statuto regionale e dell'art. 4 della legge regionale n. 14/2010.

Legge Regionale 14 settembre 2015, n. 15.

Rendiconto Generale dell'amministrazione della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 2014.

Di iniziativa della Giunta

Attraverso il rendiconto generale la Regione dimostra i risultati finali della gestione finanziaria, patrimoniale ed economica svolta nell'anno finanziario. Il rendiconto generale comprende il conto del bilancio, il conto del patrimonio, il conto economico. Il rendiconto 2014 è stato parificato dalla Sezione regionale di controllo con la decisione n. 118/2015/PARI del 10 luglio 2015.

Legge Regionale 19 novembre 2015, n. 16.

Ulteriori modificazioni della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36 (Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria); modificazioni della legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali); ulteriori modificazioni della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese). Nomina Commissario straordinario dell’Agenzia Umbria ricerche.

**Di iniziativa della Giunta regionale
finanziario**

Con impatto

L’articolo 1 della legge in esame modifica l’articolo 1 della legge regionale n. 36/2007 e s.m.i., allo scopo di recepire le normative statali in materia di tassa automobilistica e di porre fine al contenzioso dinanzi alla Corte Costituzionale, originato dalle previsioni regionali in detta materia, contenute nella l.r. 30 marzo 2015 n. 8, di cui si è dato conto sopra, analizzandola.

In dettaglio le nuove disposizioni non prevedono più la sostituzione, per alcuni autoveicoli di interesse storico (tra i venti e i ventinove anni e con specifiche caratteristiche), della tassa automobilistica ordinaria con una tassa di possesso forfettaria, ma introducono una riduzione del 10% dei corrispondenti importi vigenti (comma 7-ter).

La Relazione allegata precisa che con le nuove disposizioni “si recepiscono le indicazioni statali...si riduce il carico fiscale nella misura consentita dall’ordinamento, ai veicoli classificati d’interesse storico o collezionistico con anzianità compresa tra venti e ventinove anni”.

Il comma 7-quater fa salvi gli effetti disposti in precedenza dal comma 7-quinquies (che ora viene abrogato), relativamente all’inapplicabilità per il 2015 di sanzioni ed interessi per i pagamenti tardivi della detta tassa, qualora effettuati entro il 31 maggio 2015 e riferiti a specifiche categorie di autoveicoli e motoveicoli.

Per **l’articolo 3** (norma finanziaria), al finanziamento della minore entrata derivante da quanto disposto dall’articolo 1 della l.r. 36/2007, come modificato dall’articolo 1 della presente legge, stimata in euro 110.000,00 per gli anni 2016 e seguenti, si fa fronte con pari riduzione dello stanziamento nella U.P.B. 02.1.003 del bilancio di previsione 2016/2017.

A tale proposito, nella Relazione allegata al disegno di legge, si legge che “Per quanto riguarda la stima dell'eventuale minor gettito, determinato dal presente provvedimento, si evidenzia che la stessa è pressoché corrispondente a quella effettuata per l'intervento legislativo di cui all'art. 8, della legge regionale n. 8/2015 e, quindi, senza alcun effetto sugli stanziamenti del bilancio 2015/17 relativamente agli esercizi finanziari 2016 e 2017 che già tengono conto dell'agevolazione censurata dal Governo”.

- **L'articolo 2** abroga alcune norme consequenziali all'intervento previsto nell'articolo 1.

- **L'articolo 4**, introdotto con emendamento, al comma 2, prevede la nomina, con decreto del Presidente della Regione, di un Commissario straordinario per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti degli organi cessati e del direttore dell'Agenzia Umbria ricerche (che decadono dalla data di nomina dello stesso, come previsto al comma 1) e disciplina altresì il contenuto del decreto, tra cui il limite massimo del compenso (comma 3), e i compiti del Commissario straordinario (comma 4).

Il comma 5 dispone che gli oneri finanziari derivanti dall'attività commissariale sono a carico del bilancio dell'Agenzia Umbria ricerche.

Legge Regionale 26 novembre 2015, n. 17.

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015/2017 e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa.

Di iniziativa della Giunta

L'articolato si compone di due titoli (dedicati, rispettivamente all'assestamento dei bilanci, e ai provvedimenti collegati) e di venticinque articoli.

In particolare:

- L'**articolo 1** ridetermina i dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2015, in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2014 (Allegato 1);

- L'**articolo 2** ridetermina e aggiorna i dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2015, in conformità ai corrispondenti dati risultanti dal riaccertamento straordinario dei residui approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 1009 del 3 settembre 2015 (Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 7 del d.lgs. 118/11) (Allegato 2);

- L'**articolo 3** accerta il saldo finanziario negativo a seguito dell'approvazione del Rendiconto generale 2014 (legge regionale n. 15/2015) e del riaccertamento straordinario dei residui, determinato in € 169.434.490,37 (derivante dal debito autorizzato e non contratto negli esercizi precedenti).

Tale saldo risulta quale differenza ottenuta stornando dal risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, pari a euro 109.945.544,03 (dopo il riaccertamento straordinario dei residui), le quote accantonate pari a euro 9.253.933,18 e le quote vincolate pari a euro 270.126.101,22 reiscritte alla competenza 2015 con il bilancio di previsione 2015, con deliberazioni di Giunta regionale n. 522/2015, n. 654/2015, n. 785/2015, n. 827/2015, n. 896/2015, n. 1009/2015 e con la presente legge;

- L'**articolo 4** accerta in € 270.126.101,22 l'ammontare dei fondi da reiscrivere nella parte spesa del bilancio regionale per l'anno 2015, in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell'esercizio 2014 (Tabella 12);

- **L'articolo 5**, al **comma 1** sostituisce il comma 1, dell'articolo 2, della legge regionale n. 6/2015 (Legge finanziaria regionale 2015), fissando, per l'anno 2015, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario in termini di competenza, in € 201.934.490,37, di cui € 32.500.000,00 per conseguire il pareggio finanziario del bilancio di previsione 2015 ed € 169.434.490,37 determinato dalla mancata contrazione dei mutui e prestiti degli anni precedenti.

Il **comma 2** modifica, di conseguenza, i commi 1 e 4 dell'art. 13 "Autorizzazione al ricorso all'indebitamento" della legge regionale n. 7/2015 (legge di bilancio):

⇒ autorizzando la Giunta ad assumere uno o più mutui ovvero ad effettuare altre operazioni di indebitamento fino all'importo complessivo di € 32.500.000,00 per una durata massima di anni trenta ed entro il limite di spesa di € 100.000,00 per l'anno 2015 e di € 2.000.000,00 per gli anni successivi (art. 13, comma 1);

⇒ rinnovando l'autorizzazione alla Giunta ad assumere uno o più mutui ovvero ad effettuare altre operazioni di indebitamento fino all'importo complessivo rideterminato in € 169.434.490,37 per una durata massima di trenta anni a decorrere dal 2015 ed entro il limite di spesa di € 400.000,00 per l'anno 2015 e di € 10.400.000,00 per gli anni successivi, per far fronte al presunto disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2014, determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati con l'articolo 2 della legge regionale n. 20/2014 (Assestamento del bilancio di previsione 2014);

- **L'articolo 6** adegua l'ammontare delle risorse destinate al finanziamento del servizio sanitario regionale per l'anno 2015 in € 1.593.448.837,00. La destinazione del nuovo ammontare delle risorse in oggetto è riportata nella tabella 14 allegata alla legge, che sostituisce la Tabella M allegata alla legge di bilancio (legge regionale n. 7/2015);

- **L'articolo 7** apporta variazioni alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella A) della legge regionale n. 6/2015 (Legge finanziaria regionale) ed alla tabella C) della legge regionale n. 7/2015 (Legge di bilancio);

- **L'articolo 8** apporta al bilancio di previsione le variazioni di cui alle tabelle 3) e 4) e al bilancio pluriennale 2015-2017 le variazioni di cui alle tabelle 5) e 6) allegate alla legge in esame, rinnovando le autorizzazioni di spesa;

- **L'articolo 9**, in conseguenza delle variazioni intervenute con la legge in esame, apporta modifiche alle tabelle C), D), E), H), G), L), M), N) e R) e all'elenco n. 1, allegati alla legge regionale n. 7/2015 (legge di bilancio);

- **L'articolo 10**, al comma 1 istituisce, presso la struttura regionale competente, il

catasto energetico regionale costituito dal catasto unico regionale degli impianti termici (CURIT) e dal catasto regionale degli attestati di prestazione energetica.

I commi 2-3-4, parzialmente modificati con emendamento, prevedono una nuova entrata per il bilancio regionale, derivante dal contributo che devono versare i responsabili degli impianti termici in occasione dei controlli dell'efficienza energetica, al fine di coprire i costi derivanti dal catasto termico e per lo svolgimento di accertamenti ed ispezioni. A partire dall'anno 2016 l'importo dell'entrata è stimato in € 450.000,00

Il comma 5 dispone che agli oneri conseguenti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte, a partire dal 2016, con le seguenti autorizzazioni di spesa, sia in termini di competenza che di cassa, a valere sulla U.P.B. 08.1.021, denominata "Attività ed interventi in materia di energia":

- a) € 180.000,00, a titolo di spese per l'adeguamento e gestione del catasto unico regionale degli impianti termici, per l'adeguamento e gestione del catasto regionale degli attestati di prestazione energetica, nonché per l'attività di accertamento e ispezione, cap. 05557;
- b) € 300.000,00, a titolo di rimborso spese a favore delle autorità competenti per l'attività di accertamento e ispezione degli impianti termici, cap. 05543.

Il successivo comma 6, prevede che al finanziamento di tali oneri si fa fronte, a partire dal 2016:

- ⇒ per euro 450.000,00 mediante utilizzo delle entrate rivenienti dal contributo che il comma 2 dispone dovrà essere corrisposto alla Regione da parte dei responsabili degli impianti termici in occasione dei controlli di efficienza energetica, stimato a partire dal 2016, in € 450.000,00 (entrata che, ai sensi del comma 4, sarà introitata nel bilancio 2016, tra le entrate extratributarie, alla UPB 3.01.003, capitolo 02446);
- ⇒ per € 30.000,00 mediante utilizzo di pari disponibilità sulla U.P.B. 16.1.002, Fondo di riserva (cap. 06100). Si rileva che tale previsione è stata modificata con emendamento e così si è soppressa la previsione originaria di copertura di tale onere con una apposita entrata (derivante dal contributo versato alla Regione per ogni attestato di prestazione energetica).

- **L'articolo 11**, al comma 1, autorizza la Giunta a concedere, per l'anno 2015, un contributo straordinario di € 200.000,00 all'Istituto Superiore di Studi Musicali "Giulio Briccialdi" di Terni.

Il comma 2 dispone che a tale onere si fa fronte mediante pari autorizzazione di spesa a valere sulla UPB 02.1.010 (cap. 07476) del corrente bilancio di previsione.

La verifica sul sistema informativo della Regione (SAP) ha evidenziato che il capitolo di spesa sul quale è imputata la spesa è il n. 00746 anziché il n. 07476.

- **L'articolo 12** autorizza la Giunta ad acquistare alcuni immobili, indispensabili al fine di non compromettere obiettivi di interesse regionale, di proprietà del TNS Consorzio – Sviluppo Aree ed Iniziative Industriali che saranno iscritti al patrimonio indisponibile della Regione, rientrando nella previsione dell'art. 826 c.c.

Il comma 2 dispone che all'onere complessivo di € 7.500.000,00 si fa fronte con lo stanziamento previsto nella unità previsionale di base 02.2.001 - cap. 6500/1900 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2015.

Nella Relazione allegata, relativamente agli immobili nominativamente elencati dalla norma, si precisa che: "l'individuazione presuntiva dei prezzi di acquisizione dei beni è stata ricavata sulla base di perizie di stima degli stessi beni, oggetto di bandi pubblici di vendita da parte del soggetto alienante, decurtate in media del 25% del valore al fine di tenere conto della riduzione dei valori immobiliari intervenuta negli ultimi anni".

La società strumentale, Sviluppo Umbria S.p.a., con riferimento alla congruità del prezzo da attestare da parte della agenzia del demanio, cura, a tutela degli interessi regionali, il procedimento di stima dei beni e provvede alla successiva gestione degli immobili.

La norma e la relazione non chiariscono se tale attività di Sviluppo Umbria abbia costi e se, in caso positivo, il loro peso gravi eventualmente sul bilancio regionale, direttamente o indirettamente.

-**L'articolo 13** modifica norme regionali senza produrre effetti sul bilancio regionale.

- **L'articolo 14** introduce modificazioni all'articolo 40 della legge regionale n. 14/1994 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), riducendo al 67% la quota di entrate destinate al finanziamento della richiamata legge.

In particolare la lettera c) dell'articolo 14 in esame sopprime la lettera d), del comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale n. 14/1994, che disponeva l'utilizzo del 33% delle entrate "per l'attuazione della pianificazione faunistico-ambientale e venatoria operata dalle province...".

Nella Relazione allegata al disegno di legge si legge che, a seguito del venir meno della delega alle Province, l'articolo in esame modifica la normativa regionale relativa alla ripartizione del gettito della tassa di concessione in materia di caccia, riservando al bilancio regionale la quota del 33% dello stesso, prima riservata alle Province per l'esercizio delle funzioni. La maggiore entrata che ne deriva per il bilancio regionale, stimata a partire dal 2016 in € 775.500,00 circa "viene destinata al (parziale) finanziamento dei maggiori oneri, per il bilancio regionale, connessi al trasferimento del personale delle Province".

Dalla stessa si evince inoltre che tale modificazione comporta in termini contabili, per i bilanci 2016 e successivi, una riduzione dello stanziamento di spesa della UPB 07.1.013 (capitolo 04190/06260), a favore dello stanziamento di spesa della UPB 02.1.005 (capitolo 00280).

Si rileva che nella norma non si rinviene alcuna disposizione in merito alla maggiore entrata di cui beneficia la Regione, alla diversa destinazione delle risorse, e alle modifiche ai corrispondenti capitoli di spesa.

La verifica sul sistema informativo della Regione (SAP) ha evidenziato che tali variazioni non sono state registrate contabilmente nell'esercizio 2016 del bilancio pluriennale 2015-2017.

- **L'articolo 15** introduce modificazioni alla legge regionale n. 30/1997 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) a seguito del riordino delle funzioni.

In particolare il comma 1:

- ⇒ alla lettera a) abroga la lettera b) del comma 1, dell'articolo 1 della legge regionale n. 30/1997 che prevede la devoluzione alle Province della quota ad esse spettante del gettito del tributo;
- ⇒ alla lettera b) sostituisce l'intero articolo 7 della legge regionale n. 30/1997 disciplinando le nuove modalità di riscossione che, venendo meno la delega alle Province, saranno, a partire dal 2016, in capo alla Regione;
- ⇒ alle lettere da c) a f) sostituisce i riferimenti alle Province con il riferimento alla Regione;
- ⇒ alla lettera g) abroga i commi 2 e 4 dell'articolo 14 della legge regionale n. 30/1997 che destinavano il 10% ed il 5% del gettito del tributo alle Province.

Nella Relazione allegata al disegno di legge si legge che le quote di gettito in materia di ecotassa, prima spettanti alle Province, tornano nella disponibilità del bilancio regionale. Il gettito stimato per il 2016 ammonta a circa 2,7 milioni “conseguentemente... ai bilanci 2016 e successivi sono apportate le seguenti variazioni che, per 300 mila euro, costituiscono (parziale) finanziamento dei maggiori oneri, per il bilancio regionale, connessi ai trasferimento del personale dalle Province:

Parte Entrata - Titolo I

Cap. 155 - Upb. 1.01.001 - in aumento 200.000,00

Parte spesa

Cap. 00853 - Upb 05.1.010 - in diminuzione 90.000,00

Cap. 05111 - Upb 05.1.010 - in diminuzione 250.000,00

Cap. 05112 - Upb 05.1.010 - in aumento 240.000,00

Cap. 00280 - Upb 02.1.005 - in aumento 300.000,00”.

Si evidenzia inoltre che il comma 1 dell'articolo 25 (Norma finale) dispone che "La Regione, a partire dal 1° gennaio 2016, subentra per le funzioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti ad essa riallocate ai sensi dell'articolo 2 e dell'Allegato A, paragrafo 1, lettera a) della l.r. 10/2015, nonché dell'articolo 15 della presente legge, nella titolarità dei relativi rapporti attivi e passivi, compreso l'eventuale contenzioso, nonché nella definizione e conclusione dei procedimenti già avviati."

Si osserva che la norma non contiene molti dati, riassunti solo nella Relazione, come sopra riportata, che però non è sufficientemente chiara nella descrizione del fenomeno e nella quantificazione delle somme, nella loro ripartizione e assegnazione a diverse finalità.

La verifica sul sistema informativo della Regione (SAP) ha evidenziato che tali variazioni non sono state registrate contabilmente nell'esercizio 2016 del bilancio pluriennale 2015-2017.

- **L'articolo 16** introduce modificazioni alla legge regionale n. 2/2000 (Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni) a seguito del riordino delle funzioni.

In particolare il comma 1, modificando l'articolo 12 della legge regionale n. 2/2000, riporta in capo alla Regione la riscossione del contributo per la tutela dell'ambiente e prevede il trasferimento ai comuni interessati dall'esercizio dell'attività estrattiva di una quota pari al 33% di quanto riscosso.

Ne deriva pertanto una maggiore entrata per la Regione corrispondente alla quota del 17% dei contributi riscossi prima trattenuta dalla Provincia.

Dalla Relazione allegata al disegno di legge risulta che "Alla luce del trend dei volumi di materiali estratti nella regione e dei nuovi ridotti importi unitari, stabiliti con legge regionale n. 6/2015, si può ipotizzare che il gettito complessivo, a partire dal 2016, ammonti a circa 1.000.000,00 euro, di cui circa 670.000,00 (67%) di competenza regionale e 330.000,00 da trasferire ai comuni.

Da punto di vista contabile, tenuto conto degli stanziamenti a legislazione corrente, ai bilanci 2016 e successivi sono apportate le seguenti variazioni che, per 10 mila euro, costituiscono (parziale) finanziamento dei maggiori oneri, per il bilancio regionale, connessi al trasferimento del personale dalle Province:

Parte Entrata -Titolo III

Cap. 2551 - Upb 3.01.003 - in aumento 340.000.00

Parte spesa

Cap. 05944 (ni); "Quota del gettito del contributo per la coltivazione di materiali di cava da trasferire ai Comuni interessati dall'attività estrattiva. Art. 12, comma 5, le

2/2000" –

Upb 05.1.013 - in aumento 330.000,00

Cap. 00280 - Upb 02.1.005 - in aumento 10.000,00".

Si rileva che nella norma non si rinviene alcuna disposizione in merito alla maggiore entrata di cui beneficia la Regione, alla diversa destinazione delle risorse, e alle modifiche ai corrispondenti capitoli di spesa.

-L'articolo 17, modifica la legge regionale n. 13/2000 e, tra le altre cose, allunga la durata dell'incarico del Collegio dei revisori dei conti della Regione da tre a cinque anni (art. 101 octies della l.r. 13/2000)

Sebbene la relazione affermi che non vi sono nuove e maggiori spese per il bilancio regionale, si ritiene che il prolungamento della durata comporti un aggravio dei costi per il funzionamento del Collegio, come previsti dall'art. 101 decies della citata l.r. 13/2000: compenso dei membri, rimborso delle spese, etc..).

-Gli articoli 18 e 19, contengono modificazioni di leggi regionali;

- **L'articolo 20** introduce modificazioni, in materia sismica, alla legge regionale n. 1/2015 (Testo unico governo del territorio e materie correlate), necessarie a seguito del riordino delle funzioni.

Tali modifiche riguardano gli artt. 199, 200, da 201 a 209, 210, 211 e 269 del T.U. suddetto, già analizzati sopra, in occasione dell'esame della l.r. n. 1/2015, cui pertanto si rinvia per gli aspetti di dettaglio. Trattasi di norme rese necessarie a seguito della riattribuzione alla Regione delle funzioni prima delegate alle Province in materia di governo del territorio.

E' prevista anche la modifica dell'art. 273 (norma finanziaria) del detto T.U., in cui si introduce la lettera a-bis) per cui: "Unità previsionale di base 03.1.004 (cap. 04948) per gli interventi di cui all'articolo 102, comma 1, del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni".

Nella Relazione allegata al disegno di legge è riportato che "La legge regionale ... trasfusa nella legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, per il rilascio dell'autorizzazione sismica o il deposito dei progetti strutturali da parte dei soggetti privati, prevedeva (art. 211..) la corresponsione di un rimborso forfettario delle spese per lo svolgimento delle attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli da parte delle strutture tecniche competenti. L'intero ammontare del rimborso forfettario era versato alle Province competenti per territorio.

Con il riordino delle funzioni amministrative in materia di vigilanza e controllo delle costruzioni in zona sismica, è necessario prevedere l'abrogazione dell'articolo 200 ... relativo alle funzioni della Provincia, ... [la] modifica dell'art. 211 ... in materia di rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli) in modo che ... la riscossione delle risorse derivanti dal rimborso forfettario

avvenga, dal 1 gennaio 2016, da parte della Regione, e la modifica dell'articolo 273, (..norma finanziaria) dove viene inserita una nuova lettera ... per il finanziamento della spesa inerente agli adempimenti dell'articolo 99 del DPR 380/2001 che pone a carico della Regione l'esecuzione dei lavori di demolizione delle opere in contravvenzione in caso di inadempienza da parte del diretto interessato. L'articolo 99 [102, comma1] richiamato impone alle Regione di prevedere, annualmente, uno stanziamento almeno non inferiore a 25.822,00.

Lo svolgimento dell'attività istruttoria, a cui è collegato un rimborso forfettario a carico dei privati, produce, a partire dal 2016, un gettito che può essere ragionevolmente stimato, sulla base dell'andamento storico e del volume delle autorizzazioni, in circa 1.000.000,00 annuo. Tale gettito, per 30 mila euro, è destinato ai finanziamento degli interventi di cui agli articoli 99/102 del DPR 380/2001 e, per 970 mila euro, costituiscono (parziale) finanziamento dei maggiori oneri, per il bilancio regionale, connessi al trasferimento del personale dalle Province.

Dal punto di vista contabile ai bilanci 2016 e successivi sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Entrata - Titolo III. Entrate Extratributarie. UPB 3.01.003. Vendita di beni e servizi

- a) Cap. 02448 (ni): "Entrate derivanti dalle attività istruttorie, di conservazione e rilascio delle autorizzazioni sismiche. Art. 211 della LR n. 1/2015", con l'importo di 1.000.000,00;

Parte spesa

- Cap. 04948 (ni): "Spese a carico della regione per l'esecuzione di lavori di demolizione o ripristino di opere o parte di esse realizzate in violazione delle prescrizioni per le zone sismiche. Art. 102, dpr 380/2001" – Upb 03.1.004 - in aumento, 30.000,00

- Cap. 00280 - Upb 02.1.005 - in aumento 970.000,00".

In proposito si osserva che nella norma non si rinviene alcuna disposizione in merito alla nuova entrata di cui beneficia la Regione, alla diversa destinazione delle risorse, e alle modifiche ai corrispondenti capitoli di spesa.

- **L'articolo 23**, introdotto con emendamento, dispone che la Regione, nell'ambito della disciplina di riordino delle funzioni regionali e di area vasta (legge n. 56/2014, legge n. 190/2014, articolo 1, comma 427, e legge regionale n. 10/2015) e, in particolare per le funzioni di vigilanza in materia venatoria, ittica, idrica ed ambientale, può stipulare con gli enti di area vasta di cui alla legge n. 56/2014 apposite convenzioni di avvalimento del Corpo di polizia provinciale.

Il comma 2 prevede che per il finanziamento degli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni di cui al comma 1, è autorizzata per l'anno 2015 la spesa di euro 16.000,00 che trova copertura nello stanziamento della U.P.B. 02.1.001 "Relazioni istituzionali" (cap. 00717/1021) del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario

2015.

Il comma 3 dispone che per gli anni successivi è autorizzata la spesa annua fino ad un importo massimo di euro 200.000,00 a valere sulle risorse del POR-FSE Umbria 2014 - 2020 (Priorità di investimento 11.1 “Capacità istituzionale e amministrativa”, Obiettivo specifico 11.6, nell’ambito dei progetti di accompagnamento del processo di riforma degli enti locali territoriali ed altri organismi pubblici anche in funzione della gestione di servizi associati) iscritte alla U.P.B. 02.1.020 (cap. E 2815) del bilancio di previsione 2015-2017.

Negli atti relativi all’emendamento si chiarisce che la spesa è ritenuta congrua anche in relazione al numero di ore/uomo sufficienti per garantire un servizio adeguato.

- **L’articolo 24**, introdotto con emendamento, al comma 1, da facoltà alla Giunta regionale – nel rispetto dei limiti temporali previsti dal decreto legislativo n. 165/2001 - di prorogare per ulteriori sessanta giorni gli incarichi di responsabilità delle direzioni regionali e delle posizioni di livello dirigenziale della Giunta regionale (articolo 5, comma 1, lett. a) e b) della legge regionale n. 2/2005 “Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale”) e gli incarichi di coordinamento previsti all’articolo 24-bis della DGR n. 108/2006 (Regolamento di organizzazione della struttura organizzativa e della dirigenza della Presidenza e della Giunta regionale), in scadenza alla data del 31 dicembre 2015.

Il comma 2 concede la medesima facoltà all’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa per gli incarichi di cui agli articoli 7 e 11 della legge regionale n. 21/2007 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale), in scadenza alla data del 31 dicembre 2015.

L’ultimo comma prevede delle limitazioni alla facoltà di proroga.

Si rileva che la proroga degli incarichi potrebbe comportare maggiori oneri, non quantificati, e per la cui copertura non viene fatta alcuna menzione né nella Relazione né nel commento all’emendamento in esame.

-**L’articolo 25**, parzialmente modificato con emendamenti, prevede al primo comma il subentro della Regione nella titolarità di tutti i rapporti attivi e passivi, compreso il contenzioso, relativi alle funzioni già delegate alle Province e ora riallocate alla Regione, in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti. La disposizione, di cui si è già detto in occasione dell’esame dell’art. 15, cui si rinvia, decorre a partire dal 1 gennaio 2016.

La relazione all’emendamento precisa che la norma essendo di carattere procedurale non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Sul punto si nutrono perplessità in quanto il subentro della Regione riguarda anche i rapporti passivi e l’eventuale contenzioso relativo al tributo, che ben potrebbero

comportare oneri per il bilancio regionale.

Il secondo comma prevede la possibilità per la Regione di delegare alle Province l'esecuzione dei pagamenti disposti dai provvedimenti regionali nelle materie riallocate alla Regione, al fine di completare i procedimenti amministrativi pendenti. E' previsto espressamente che lo svolgimento delle attività delegate non comporta oneri per il bilancio regionale.

Il terzo comma consente al revisore dei conti dell'ATI di maggiore dimensione demografica in carica alla data di pubblicazione del decreto di istituzione dell'AURI, di esercitare le funzioni di revisore dell'AURI sino alla nomina del revisore unico dei conti.

Sono previsti poi alcuni commi che posticipano l'entrata in vigore di alcune norme (artt. 10, 14, 15, 16 e, in parte, anche l'art. 20) al 1.1.2016.

Nella relazione allegata agli emendamenti sono poi previsti vari emendamenti alle Tabelle allegate al Disegno di legge, con le conseguenti variazioni alle Tabelle di altre leggi che fanno parte del ciclo di bilancio regionale (Es. Tabella 1, per la copertura finanziaria di provvedimenti legislativi in corso).

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2016.

Di iniziativa della Giunta regionale

La presente legge all'art. 1 autorizza l'esercizio provvisorio per l'anno 2016. Ivi si prevede che: “1. Ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per il primo trimestre dell'anno finanziario 2016, la gestione provvisoria degli stanziamenti di spesa previsti per il secondo esercizio del bilancio di previsione 2015 - 2017, come definitivamente approvato a seguito delle variazioni apportate nel corso dell'esercizio 2015, nel rispetto del punto 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011.

2. Dalla data di presentazione all'Assemblea legislativa del bilancio 2016 - 2018 le autorizzazioni di cui al comma 1 sono accordate, nel rispetto del medesimo principio, sulla base delle previsioni di tale bilancio. ...”.

Nel periodo gennaio-dicembre 2015 sono state approvate dalla Regione Umbria diciotto leggi, di cui quattordici di iniziativa della Giunta regionale (leggi nn.1; 2; 3; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 15), tre di iniziativa consiliare (leggi nn. 4; 5; 9), una di iniziativa del Consiglio Provinciale (legge n. 14).

Le leggi regionali, oltre quelle consuete di carattere strettamente finanziario (legge finanziaria regionale; legge di approvazione del bilancio; collegato alla manovra di bilancio; legge di approvazione del rendiconto; modifiche al collegato; assestamento del bilancio; autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio) hanno disciplinato svariati settori di attività (trasporti, lavori pubblici, sagre e feste popolari, etc.), occupandosi anche del riordino delle funzioni amministrative.

Per tre complesse materie sono stati predisposti appositi Testi Unici, in osservanza dell'art. 40 dello Statuto regionale (governo del territorio, sanità e servizi sociali, agricoltura). Alcuni articoli di tutti e tre i Testi Unici sono stati oggetto di ricorso per legittimità costituzionale proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri dinanzi alla Corte costituzionale, ipotizzando profili di illegittimità costituzionale legati alla ripartizione delle competenze Stato-Regioni ex art. 117 della Costituzione.

L'ulteriore ricorso, proposto avverso alcune norme contenute nelle disposizioni collegate alla manovra di bilancio (legge regionale n. 8), per contrasto con la normativa statale in materia di tassa automobilistica, ritenuta tributo statale, è stato deciso dalla Corte costituzionale con sentenza n. 199 del 21 giugno 2016 (che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'articolo 8, e cessata la materia del contendere per la sopravvenuta abrogazione di norme ad opera di una successiva legge regionale (l.r. 19 novembre 2015 n. 16).

In dettaglio la produzione legislativa può così riassumersi:

- Legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1: Testo unico governo del territorio e materie correlate;
- Legge regionale 21 gennaio 2015, n. 2: Disciplina delle sagre, delle feste popolari e dell'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande;
- Legge regionale 6 febbraio 2015, n. 3: Modificazioni ed ulteriori integrazioni della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici);
- Legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4: Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale);

- Legge regionale 19 marzo 2015, n. 5: Ulteriori modificazioni della L.R. 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria);
- Legge Regionale 30 marzo 2015, n. 6: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2015 e del pluriennale 2015-2017 – Legge finanziaria regionale 2015.
- Legge Regionale 30 marzo 2015, n. 7: Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017.
- Legge Regionale 30 marzo 2015, n. 8: Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali.
- Legge regionale 2 aprile 2015, n. 9: Ulteriori modificazioni della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 (Norme in materia di trasporto pubblico regionale e locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422);
- Legge regionale 2 aprile 2015, n. 10: Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative.
- Legge Regionale 9 aprile 2015, n. 11: Testo Unico in materia di Sanità e Servizi sociali.
- Legge regionale 9 aprile 2015, n. 12: Testo unico in materia di agricoltura.
- Legge regionale 9 aprile 2015, n. 13: Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Disciplina della promozione della qualità nella progettazione architettonica);
- Legge regionale 9 aprile 2015, n. 14: Ulteriori modificazioni della legge regionale 19 luglio 1988, n. 23 (Disciplina della navigazione sul lago Trasimeno);
- Legge Regionale 14 settembre 2015, n. 15: Rendiconto Generale dell'amministrazione della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 2014;
- Legge Regionale 19 novembre 2015, n. 16: Ulteriori modificazioni della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36 (Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria); modificazioni della legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali); ulteriori modificazioni della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese). Nomina Commissario straordinario dell'Agenzia

Umbria ricerche;

- Legge Regionale 26 novembre 2015, n. 17: Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015/2017 e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa;

- Legge Regionale 18 dicembre 2015, n. 18: Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2016.

Questa Sezione ha analizzato ciascuna delle leggi approvate nell'anno 2015 dalla Regione Umbria al fine di valutare la presenza di oneri finanziari diretti ed indiretti, la relativa quantificazione e la previsione della corrispondente copertura.

La disamina delle leggi appena descritte ha evidenziato la mancanza, nella maggior parte di esse, dei dati e della documentazione occorrente per verificare l'impatto finanziario delle disposizioni, in termini di nuovi e/o maggiori "oneri", e di congruità della relativa copertura, come la relazione tecnica e la scheda finanziaria.

Con le note prot. n. 490 in data 23 marzo 2016 e prot. n. 1987 in data 29 novembre 2016, il Magistrato istruttore ha richiesto alla Presidente della Giunta regionale e alla Presidente del Consiglio regionale-Assemblea legislativa (per la parte di competenza), le relazioni tecniche corredate dalle schede degli elementi finanziari, redatte ai sensi della legge n. 196/2009 e della legge regionale n. 13/2000, essenziali per la verifica sulla copertura delle leggi, in rapporto anche ai loro emendamenti.

La Presidente del Consiglio regionale-Assemblea legislativa con note prot. n. 3513 e n. 14583 rispettivamente in data 13 aprile 2016 e in data 6 dicembre 2016 ha inviato ulteriore documentazione.

Trattasi di documentazione che, alla prova dei fatti, non ha consentito un'adeguata verifica, nei termini che la materia richiederebbe, in relazione anche ai suoi riflessi costituzionali, ex art. 81 della Costituzione.

La documentazione acquisita in istruttoria, ha permesso di chiarire alcuni aspetti di rilievo (modalità di quantificazione delle minori entrate e/o indicazioni sugli emendamenti apportati ai testi base delle proposte di legge) solo per una parte limitata delle leggi in riferimento. Per la restante (e maggior) parte delle menzionate leggi, la predetta documentazione si è dimostrata insufficiente e lacunosa, così da lasciare del tutto inesplorati aspetti essenziali del procedimento di verifica degli eventuali maggior oneri, della loro morfologia e della relativa forma di copertura, anche sotto il profilo della sua razionalità, congruenza ed effettività.

In sostanza, anche per le leggi adottate nel 2015, così come per quelle adottate negli anni precedenti, continuano ad evidenziarsi le medesime problematiche già riscontrate in passato dalla Sezione, e pertanto conservano valore le osservazioni allora formulate ex Deliberazioni n. 30/2014/RQ, n. 28/2015/RQ e n. 2/2016/RQ, adottate rispettivamente nelle adunanze del 15 maggio 2014, 26 febbraio 2015 e 26 gennaio 2016, alle quali integralmente si rinvia.

Sul piano generale, deve dirsi che le carenze e disfunzioni, che portano ad evidenti difficoltà di verifica della copertura delle leggi regionali di spesa, si collegano essenzialmente a due profili di criticità derivanti:

- a) dal sistema normativo giuscontabile di formazione delle leggi in esame;
- b) dalle prassi applicative delle disposizioni introdotte nel predetto sistema.

Sotto il primo aspetto (inadeguatezza del sistema normativo) si rileva il mancato adeguamento alle disposizioni della legge n. 196/2009 (e s.m.i.) della normazione umbra sulla formazione delle proprie leggi.

In proposito occorre ribadire che la normativa statale contenuta nella precitata legge di contabilità e finanza pubblica, direttamente applicabile alle Regioni (come stabilito nell'art. 19)³¹, vincola la disciplina delle fonti regionali di spesa, quanto a principio della copertura finanziaria e metodologie di copertura, espressamente tipizzate dall'art. 17.³²

31 Come meglio specificato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, nella delibera n. 10 del 20 marzo 2013, più volte richiamata nel corpo della presente relazione.

32 In particolare l'art. 17, prevede che i disegni di legge di iniziativa regionale debbano essere corredati, a cura dei proponenti, di una "relazione tecnica" (comma 6).

In dettaglio la "relazione tecnica" deve essere formulata secondo particolari modalità. In altri termini essa deve contenere la "quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti...".

Nella relazione inoltre "sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare (id est assembleare) secondo le norme di cui ai regolamenti parlamentari (idem), nonché il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio...".

La norma richiede che alla relazione tecnica sia allegato un "prospetto riepilogativo" degli effetti finanziari di ciascuna disposizione, con contenuto tipizzato dal legislatore (comma 3).

- Il successivo art. 19 prevede per le Regioni, ai sensi dell'art. 81, quarto comma della Costituzione, l'obbligo di indicare la copertura finanziaria delle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite, facendo esclusivo riferimento alle metodologie di copertura indicate tassativamente nel precedente art. 17:

- a) utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali;
- b) riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa;
- c) modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate.

La normativa della Regione Umbria che disciplina la materia delle leggi di spesa, però, è stata in gran parte emanata prima dell'entrata in vigore delle disposizioni della legge n. 196/2009 e non è stata sostenuta da un conforme processo di revisione, che invece sarebbe necessario.

Sulla materia si registra un insufficiente riferimento nello Statuto³³, a cui si aggiunge poi la disciplina contenuta nella legge di contabilità n. 13 del 28 febbraio 2000, che solo in linea di principio appare conforme alla citata normativa statale³⁴.

A tale lacunosa impostazione generale, si affianca un altrettanto carente e disarmonico disegno attuativo e di dettaglio, nell'ambito del Regolamento di Giunta ed in quello del Consiglio regionale-Assemblea legislativa, che invece avrebbero dovuto introdurre norme consonanti con il sistema complessivo e coerenti tra loro.

Al contrario, trattasi di testi che divergono tra loro, su aspetti importanti, come quello della documentazione necessaria per dare dimostrazione degli eventuali oneri e delle modalità di quantificazione e di relativa copertura.

Si sono così venuti a creare due iter di formazione delle leggi distinti, a seconda che il relativo progetto sia di iniziativa della Giunta oppure del Consiglio.

Per i disegni di legge di iniziativa della Giunta, infatti, le previsioni regolamentari individuano una scheda degli elementi finanziari a corredo, che se adeguatamente compilata, potrebbe anche essere idonea a fornire all'Assemblea legislativa gli elementi tecnici per poter procedere a scelte consapevoli ed in buona sostanza idonee a salvaguardare, anche sotto il profilo dinamico, gli equilibri di bilancio³⁵. A questo risultato contribuisce anche il Comitato legislativo, quale organo consultivo della Giunta³⁶.

Per i progetti di legge di iniziativa consiliare, invece, il relativo Regolamento prevede

33 Il Nuovo Statuto della Regione, all'art. 36, quinto comma, prevede che: "Ogni legge regionale che prevede una spesa deve indicare espressamente i mezzi per farvi fronte e qualora comporti minori entrate deve indicare la loro quantificazione".

34 L'art. 31, secondo comma, prevede infatti la "relazione tecnica", corredo obbligatorio di ogni disegno di legge regionale che comporti nuove o maggiori spese ovvero diminuzione di entrate, che deve indicare la quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e le relative coperture, con la specificazione per la spesa corrente e per le spese in conto capitale della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. La relazione deve indicare anche i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede consiliare secondo le disposizioni del regolamento interno del Consiglio regionale-Assemblea legislativa.

-L'art. 31, primo comma, disciplina le modalità di copertura finanziaria delle leggi di spesa (oltre le tre previste dalla legge n. 196/2009, già indicate), in ambito regionale è presente una quarta tipologia, relativa alla "riduzione di disponibilità formatesi nel corso dell'esercizio", probabile specificazione della precedente tipologia contemplata, relativa a "riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa".

una relazione di diversa portata e per l'attività delle sole Commissioni in sede referente. Trattasi di relazione che rimane più generica nei contenuti economico-finanziari, rispetto a quella prevista per le iniziative della Giunta, che lascia margini più ampi di discrezionalità, e perciò offre minori garanzie di verifica tecnica in sede consiliare, con maggiori rischi per gli equilibri finanziari³⁷.

Nel 2015, peraltro, sono state introdotte norme che hanno accentuato le differenze dei procedimenti di formazione delle leggi ad iniziativa del Consiglio, per l'abolizione del Comitato per la legislazione che, quale organo consultivo del Consiglio stesso, espletava funzioni simili al Comitato legislativo della Giunta³⁸.

35 Il Regolamento della Giunta regionale prevede in particolare che: “ ai fini dell’art. 31, comma 2, della L.R. n. 13/2000 i disegni di legge che comportano nuovi e maggiori spese ovvero diminuzione di entrate devono essere corredati della scheda degli elementi finanziari, conforme al modulo..allegato, firmata, per la sezione I, dal dirigente competente e, per la sezione II, dal dirigente del Servizio bilancio e controllo di gestione o suo delegato” (art. 23, comma 2, Deliberazione G.R. n. 1285 del 27 luglio 2007).

La detta “scheda degli elementi finanziari” contiene:

- nella Sezione I, le voci relative alla: definizione degli obiettivi, riferimenti alla programmazione regionale, analisi degli effetti finanziari del provvedimento, metodi utilizzati per la quantificazione, dati e fonti utilizzati, abrogazioni e confluenza dei finanziamenti, proposta di reperimento fondi, annotazione e ogni altro elemento utile;

-nella Sezione II, sono ricomprese le voci relative alla: verifica delle quantificazioni e della copertura proposte, variazioni attinenti all’esercizio in corso, modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale, modalità di copertura degli anni successivi al primo, annotazioni. Malgrado la schematizzazione, i cui contenuti minimi ne rappresentano una guida formale alla redazione, resta comunque demandata alle Direzioni proponenti la sostanziale dimostrazione della fattibilità con la puntuale e corretta determinazione degli oneri.

36 Per i disegni di legge che comportino spese o minori entrate, (e dunque per l’attuazione di quanto sopra detto in relazione all’art. 31, secondo comma, della legge regionale di contabilità), è previsto per il Comitato che “gli elementi finanziari e le implicazioni organizzative vanno evidenziati nelle apposite schede di accompagnamento, sottoscritte dai competenti Servizi, in conformità ai modelli A [trattasi delle stesse voci presenti nella scheda degli elementi finanziari suddetta] e B allegati [scheda delle implicazioni organizzative].. Nell’ipotesi di atti urgenti le schede possono essere completate anche dopo il parere del Comitato, a cura della Direzione proponente (art.5, comma 5, Reg. reg. 6/2001).

37 La “relazione” per i progetti di legge di iniziativa consiliare è prevista solo nell’art. 26 del Regolamento interno del Consiglio, che disciplina l’istruttoria in sede referente. La detta relazione, per la quale non è specificato il soggetto predisponente, deve contenere alcuni elementi di conoscenza, tra i quali figura anche una “relazione economico-finanziaria”, il cui contenuto di dettaglio non viene però disciplinato, in difformità rispetto alla “relazione tecnica” e allegato “prospetto riepilogativo” (di cui parla la legge n. 196/2009), e rispetto alla “relazione tecnica”, e alla “scheda degli elementi finanziari” (di cui parlano la legge regionale n. 13/2000 ed il Regolamento della Giunta). Gli altri elementi di conoscenza che la relazione deve contenere sono: a) la necessità del ricorso allo strumento legislativo; b) la compatibilità con il quadro normativo nazionale e il rispetto delle competenze e delle autonomie locali e funzionali; c) il coordinamento con la normativa regionale esistente; d) la definizione degli obiettivi dell’intervento e la congruità dei mezzi individuati per conseguirli; .. f) l’impatto del progetto di legge sull’organizzazione amministrativa.

38 L’art. 39 del regolamento del Consiglio, che prevedeva tale organo, è stato abrogato dall’art. 34, delibera Assemblea legislativa 26 marzo 2015, n. 416. In proposito si legga anche la precedente nota sub art. 61 dello Statuto regionale, ed il commento alla legge regionale n. 5 del 19 marzo 2015.

Nel 2015, inoltre, non ha avuto seguito la Deliberazione del Consiglio regionale-Assemblea legislativa n. 497 dell'8 settembre 2014, concernente l'“Adozione della ‘Scheda degli elementi finanziari’ relativi alle proposte di legge di iniziativa assembleare e alle proposte di emendamenti presentate nella fase di esame incardinata nelle Commissioni consiliari”.

Trattasi di deliberazione di grande interesse, nel quadro degli adempimenti necessari per una corretta valutazione della copertura delle leggi di spesa e di quantificazione dei relativi oneri, in quanto volta alla adozione -in via sperimentale- di una “Scheda degli elementi finanziari”, strutturata in termini tali da offrire i dati necessari per l'approfondita verifica contabile degli oneri recati dalle leggi regionali di spesa, anche se soltanto per le iniziative consiliari³⁹. La necessità di detta Scheda è evidenziata anche dal Servizio Legislazione e Commissioni della stessa Regione⁴⁰.

Sempre sul piano delle criticità che emergono dal sistema normativo di formazione delle leggi regionali, è anche da considerare che le problematiche appena evidenziate si accentuano per i progetti di legge ad iniziativa di soggetti diversi dalla Giunta e dal Consiglio regionale.

Lo Statuto individua i soggetti titolari dell'iniziativa legislativa, prescrivendo per il relativo esercizio la presentazione di un apposito progetto di legge, al quale unire una relazione idonea a valutarne la fattibilità, con rinvio alla legge regionale per l'iniziativa dei “Consigli provinciali, comunali, e degli elettori” (art. 35)⁴¹.

39 Nel corso del 2014 i rappresentanti della Regione intervenuti ad una riunione convocata presso la Sezione regionale di controllo dichiararono espressamente che: “in merito alla mancanza delle relazioni tecniche e delle schede economico-finanziarie necessarie per esprimere il giudizio di congruità sulle coperture finanziarie... in Regione stanno perfezionando i meccanismi di adeguamento alle nuove normative”.

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti in proposito ha chiarito che la richiamata “relazione tecnica”, dovrà essere predisposta “tanto nel caso di progetti di legge di iniziativa della Giunta regionale, quanto nel caso di proposte di legge o di emendamenti presentati in Consiglio regionale” e contenere sia il “prospetto riepilogativo” degli effetti finanziari di ciascuna disposizione e “la specifica indicazione dei metodi di quantificazione e compensazione ...degli oneri.., sia la illustrazione credibile, argomentata e verificabile dei dati e degli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di bilancio, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme stanziare in bilancio. Ciò in quanto la eventuale declaratoria di assenza di oneri non può valere, di per sé, a rendere dimostrato il rispetto dell'obbligo di copertura, dato che, secondo gli insegnamenti della Consulta, non «si può assumere che mancando nella legge ogni indicazione della così detta “copertura”, cioè dei mezzi per far fronte alla nuova o maggiore spesa, si debba per questo solo fatto presumere che la legge non implichi nessun onere o nessun maggiore onere. La mancanza o l'esistenza di un onere si desume dall'oggetto della legge e dal contenuto di essa» (sentenza n. 83/1974 e n. 30/1959)” (Delibera n. 10 del 20 marzo 2013).

40 Si legga l'Istruttoria tecnico-finanziaria citata nell'esame della l.r. n. 9 del 2 aprile 2015, di cui sopra.

41 L'iniziativa delle leggi regionali compete a ciascun membro dell'Assemblea legislativa, alla Giunta, a ciascuna Assemblea provinciale, ad alcuni Consigli comunali di certe dimensioni, ad un certo numero di elettori, ed all'Assemblea delle Autonomie locali (art. 35, primo comma, dello Statuto).

Nelle disposizioni regionali, tuttavia, non si rinvengono indicazioni specifiche che riguardano la presentazione di progetti di legge comportanti spese da parte di soggetti diversi dalla Giunta e dal Consiglio regionale, in disparte l'art. 31, comma 2, della legge di contabilità n. 13/2000.

Infatti la legge regionale n. 14 del 16 febbraio 2010, che attua il citato art. 35 dello Statuto, conferma l'iniziativa legislativa in capo ai medesimi soggetti già individuati da quest'ultimo articolo (ai quali richiede la presentazione di una relazione generica che indichi le finalità e fornisca gli elementi per la fattibilità del progetto di legge), ma nulla dice in merito alla relazione tecnica e alla scheda finanziaria. Prevede, in fondo, solo l'obbligo per le competenti strutture della Giunta di fornire l'assistenza per gli "aspetti finanziari" della proposta (art. 3-6)⁴².

Neanche i regolamenti della Giunta e del Consiglio specificano, per ipotesi del genere, il contenuto della relazione tecnica e/o della scheda degli elementi finanziari e le forme di raccordo con gli Uffici di Bilancio.

L'ipotesi di progetti di leggi di iniziativa extra-regionale, del resto, non è rara. Nel corso del 2015 ne sono espressione:

42 L'art. 3 (Titolari del diritto di iniziativa) prevede che:

"1. In attuazione dell'articolo 35 dello Statuto regionale, l'iniziativa delle leggi è esercitata:

a) da ciascun membro del Consiglio regionale;

b) dalla Giunta regionale;

c) da ciascun Consiglio provinciale;

d) da uno o più Consigli comunali con popolazione complessiva di almeno diecimila abitanti;

e) da cinque Consigli comunali, quale che sia la popolazione complessiva;

f) dal Consiglio delle Autonomie locali (C.A.L.).

2. L'iniziativa popolare delle leggi è esercitata da tremila elettori del Consiglio regionale, calcolati sulla base del numero totale di essi accertato nell'ultima revisione delle liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale in carica."

L'art. 4 (Requisiti): "1. La proposta di iniziativa deve contenere il testo del progetto di legge, redatto in forma scritta e in articoli, ed essere accompagnata da una relazione che ne indichi le finalità e fornisca i necessari elementi per valutare la fattibilità dell'iniziativa."

L'art. 5 (Limiti): "1. L'iniziativa di cui all'articolo 3 può avere ad oggetto le materie di competenza regionale con esclusione della revisione dello Statuto regionale, delle leggi di organizzazione interna del Consiglio, di bilancio, finanziarie e tributarie."

L'art. 6 (Assistenza ai titolari del diritto di iniziativa): "1. Gli elettori che intendono presentare una proposta di iniziativa popolare possono chiedere all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale di essere assistiti nella redazione dei testi dalla struttura consiliare addetta all'assistenza legislativa. Allo stesso fine possono anche richiedere dati e informazioni alle strutture del Consiglio e della Giunta regionale.

2. Le competenti strutture della Giunta regionale sono tenute a fornire l'assistenza concernente gli aspetti finanziari della proposta, nonché i dati e le informazioni di loro competenza richiesti a norma del comma 1.

3. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale delibera in ordine alle richieste e prende gli opportuni accordi con il Presidente della Giunta regionale in ordine all'assistenza da fornire ai sensi del comma 2, nonché ai dati e alle informazioni che devono essere forniti dalle strutture dipendenti dalla Giunta.

4. Le facoltà previste al comma 1 spettano al Presidente della Provincia, a ciascun Sindaco, e al Presidente del C.A.L."

- la legge n. 4 (contenente modifiche alla legge n. 2/2010, in materia di sistemi elettorali) di iniziativa, tra gli altri, del Consiglio comunale di Gubbio, con previsione di oneri a carico del bilancio regionale;

- la legge n. 14 (contenente modifiche alla disciplina della navigazione sul lago Trasimeno), di iniziativa del Consiglio Provinciale, che invece non prevede oneri.

E' evidente pertanto che gli adeguamenti del quadro normativo regionale dovranno riguardare anche le disposizioni sulle leggi di spesa di iniziativa extra-regionale.

Venendo ora al secondo profilo di criticità, legato alle prassi applicative delle disposizioni sopra illustrate, occorre evidenziare che anche nel 2015 non sono mancate difficoltà nell'individuare le effettive leggi di spesa, in quanto alcune di esse, presentate come prive di oneri, ad un approfondito esame non esprimono affatto una vera "neutralità finanziaria".

In realtà, sembrano non comportare spese solo le leggi n. 5 (modificazioni allo Statuto regionale); n. 13 (modificazioni alla disciplina della promozione della qualità nella progettazione architettonica); n. 14 (modificazioni alla disciplina della navigazione).

Si nutrono dubbi, invece, per le seguenti leggi, per le quali l'Amministrazione non ha dichiarato l'assenza di oneri, o, malgrado le dichiarazioni in tal senso, non ne ha consentito la verifica:

-la legge n. 3 (modificazioni alla disciplina regionale dei lavori pubblici), in cui per la mancanza di chiarimenti e per l'assenza della Scheda degli elementi finanziari, non si comprende se l'aumento del numero dei componenti (da tre a cinque) della Commissione per la formazione dell'Elenco dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di alcuni servizi sotto soglia, di cui all'art. 3, determini un maggior onere per il bilancio regionale;

-stessa problematica presenta la legge n. 17 (assestamento del bilancio), relativamente al prolungamento della durata dell'incarico del Collegio dei revisori dei conti da tre a cinque anni (art. 17), e per la proroga degli incarichi in scadenza alla data del 31 dicembre 2015 (art. 24).

Ulteriori aspetti problematici derivano: a) dalla scarsa chiarezza del testo normativo, b) dalla mancanza delle relazioni tecniche e delle schede degli elementi finanziari o dalla assenza, nelle proposte di iniziativa consiliare, della 'relazione economico-finanziaria', ovvero dallo loro compilazione in difformità rispetto ai modelli normativi di riferimento. Quando presenti tali documenti, a volte mera riproduzione del testo di legge, risultano incompleti e privi degli elementi essenziali, e pertanto inadeguati a fornire gli elementi necessari per una valutazione organica degli impegni

finanziari assunti dalla Regione. Da qui l'impossibilità di una corretta quantificazione degli oneri recati dalle singole leggi e di una analitica individuazione delle modalità di copertura finanziaria. In particolare ciò rileva per:

- la legge n. 4, (modificazioni alla legge per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale), la cui norma finanziaria prevede oneri non ben specificati e quantificati in materia elettorale, autorizzando l'importo massimo della spesa complessiva, senza indicare le modalità di copertura (art. 17)⁴³.

- la legge n. 6 (legge finanziaria regionale), il cui articolo 3 (neanche menzionato nella Relazione allegata, poiché introdotto con emendamento) nel modificare la l.r. n. 2/2000 riduce il "contributo per la tutela dell'ambiente", e la minore entrata è stimata in € 240.000,00 per ciascuno degli anni 2015-2016-2017 (nella Relazione non vi sono elementi che consentono di valutare la stima della minore entrata, forniti dalla Regione con la risposta alla nota istruttoria della Sezione)⁴⁴;

Criticità sorgono anche in relazione al finanziamento delle spese di funzionamento e delle spese per l'attività istituzionale degli enti dipendenti regionali, di cui all'art. 4, in quanto l'indeterminatezza degli enti destinatari dei finanziamenti non ne consente la precisa quantificazione, e la Relazione non chiarisce tali aspetti;

Non sono ben individuabili nemmeno gli oneri finanziari contemplati nell'art. 5 (cofinanziamento dei programmi comunitari) e nell'art. 6 (rimborso spese dei componenti della Commissione residenze d'epoca).

-la legge n. 8 (collegato alla manovra di bilancio) che presenta criticità sotto numerosi aspetti. In particolare per gli artt. 1, 2, 7, 9, 11, 13 si rileva la mancata quantificazione dell'onere e della copertura e/o la mancanza di chiarezza sulla portata finanziaria delle disposizioni, per la cui analisi di dettaglio si rinvia alla relazione. Per gli articoli 2, 7, 13 nella legge non è indicata la neutralità finanziaria delle disposizioni, che viene accennata solo nella relazione, senza fornire adeguati elementi di verifica;

- la legge n. 9 (modificazioni alla legge in materia di trasporto pubblico), in cui non è chiarito se i compiti attribuiti alla Agenzia Unica per il trasporto determinino nuovi o maggiori oneri, non essendo verificabile la clausola di neutralità finanziaria (art. 3).

43 Art. 17: "Per il finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva fino all'importo massimo di euro 4.000.000,00 - in termini di competenza e di cassa- sulla unità previsionale di base 01.1.002 "Consultazioni elettorali" (cap. 855) del bilancio di previsione regionale 2014-2016"

44 Quale modalità di copertura è prevista la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa (per € 140.000,00 con pari riduzione dello stanziamento della U.P.B. 02.1.004 (contributi ad enti e associazioni) del bilancio regionale 2015/2017; - per € 100.000,00 con pari riduzione dello stanziamento della U.P.B. 02.1.013 (gestione delle risorse umane) del bilancio regionale 2015/2017).

-la legge n. 10 (riordino delle funzioni amministrative regionali), in cui non è ben chiarita la dichiarata assenza di oneri per alcune disposizioni, malgrado la clausola di invarianza finanziaria (art. 15);

-la legge n. 17 (di assestamento del bilancio), in cui non sono chiariti e quantificati gli eventuali oneri e la relativa copertura derivanti dal subentro della Regione nei rapporti attivi e passivi in alcune funzioni già delegate alle Province (art. 24).

Un discorso a parte meritano i tre Testi Unici emanati nel corso del 2015 per le similitudini di redazione e copertura: a) legge n. 1, in materia di governo del territorio; b) legge n. 11 in materia di sanità e servizi sociali; c) legge n. 12 in materia di agricoltura.

Si tratta di testi unici prevalentemente ricognitivi, con abrogazione delle previgenti disposizioni dalla data di entrata in vigore del testo unico. Una sola norma, di solito tra gli ultimi articoli, si occupa degli aspetti finanziari.

Per ciascun Testo unico viene precisato che non introduce nuove o maggiori spese a carico del bilancio regionale e che agli oneri comunque esistenti, quale riflesso delle leggi abrogate con l'entrata in vigore dei Testi unici stessi, si provvede secondo le norme sull'armonizzazione contabile, concernenti le leggi regionali di spesa di carattere continuativo non obbligatorie (ex art. 38 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i), ossia mediante rinvio alla legge di bilancio, per la quantificazione dei relativi oneri annuali.

In particolare:

- per la quantificazione degli oneri dell'esercizio in corso, oltreché per la relativa copertura, è stato precisato che "l'unica modifica necessaria è costituita dal cambiamento del riferimento normativo dei capitoli di bilancio già esistenti adeguandoli al nuovo impianto normativo [così da sostituire] il riferimento alle leggi [...] contestualmente abrogate;
- per le modalità di copertura degli oneri relativi agli anni successivi a quello in corso, "...analogamente alla situazione normativa preesistente, il finanziamento [...] è rinviato alla legge di bilancio.."(Scheda degli elementi finanziari allegata al T.U. Sanità).

La tecnica di redazione e di finanziamento adottata per i Testi Unici non è del tutto scevra da criticità e dubbi, alimentati anche dall'assenza di relazioni tecnico-finanziarie dettagliate e complete e di schede degli elementi finanziari adeguate (presenti solo per il T.U. Governo del territorio e T.U.Sanità).

Ed invero, le norme finanziarie di riferimento, compendiate - come detto- in un solo articolo, spesso non consentono una chiara verifica della copertura delle attività individuate all'interno dei Testi Unici ed ingenerano, perciò, dubbi in proposito.

Nel corpo di ciascun Testo Unico, infatti, sono enucleabili interventi specifici, che potrebbero anche generare nuovi e/o maggiori oneri e per i quali, tuttavia, non si ha una chiara indicazione né di neutralità, né di copertura *ad hoc*, né di adeguata capienza nell'unica norma finanziaria (di portata generale) che caratterizza i più volte citati Testi Unici.

Il fenomeno si presta a valutazioni anfibologiche che vanno dalla ipotizzata carenza di copertura al semplice difetto di coordinamento del Testo Unico con le leggi previgenti in esso raccolte, delle quali -magari- ne continuano a "sopravvivere" le norme di copertura.

Si richiamano in proposito le considerazioni già esposte nella parte della presente relazione che si riferisce all'analisi dettagliata delle "Singole leggi regionali", ed in particolare:

- a) per il T.U. n. 1, sul governo del territorio e materie correlate, quelle relative agli artt. 61; 80-109, con riferimento anche all'art. 2, secondo comma del medesimo T.U.; 116, quinto e settimo comma; 176; 188; 190; 198, quarto comma; 199; 256);
- b) per il T.U. n. 11, in materia di Sanità e Servizi sociali, quelle di cui agli articoli 281-284; 285-295; 334-338; 342-355; 370-386.
- c) per il T.U. n. 12, in materia di agricoltura, quelle relative agli artt. 194; 195; 205⁴⁵⁻⁴⁶.

Le indicate ambiguità valutative, vale evidenziarlo, si radicano anche e soprattutto con riferimento agli interventi che vengono descritti mediante termini vaghi e generici, come quelli di "promuovere, incentivare, *et similia*", ai quali -in altri ambiti normativi- si connettono appositi finanziamenti, mancanti nelle norme analizzate.

Va evidenziato che solo la legge n. 2, contenente la disciplina delle sagre e feste popolari, consente la verifica delle coperture finanziarie, anche per la presenza di una relazione, riferita specificamente agli aspetti tecnici, e della scheda degli

45 -In dettaglio: L'art. 194 (per la concessione di contributi da parte della Regione per le operazioni di permuta di terreni, fino al cinquanta per cento delle spese notarili e di quelle relative a tasse e imposte, non soggette a riduzioni ai sensi della vigente normativa in materia, gravanti sulle operazioni di permuta);

-L'art. 195, che prevede incentivi della Regione per lo studio e la predisposizione di progetti di ricomposizione, riordino e ristrutturazione fondiaria;

-L'art. 205, che prevede misure di sostegno per l'accesso alla terra, sia tramite la prestazione di garanzie per agevolare l'accesso al credito dei soggetti assegnatari di alcuni beni, sia tramite misure a sostegno delle attività dei medesimi soggetti.

46 Relativamente al T.U. in materia di agricoltura il Servizio Legislazioni e Commissioni della Regione ha messo in evidenza che: "in generale, sono state segnalate problematiche relative al mancato coordinamento fra i testi confluiti nel progetto, relative alla mancanza della norma finanziaria nonché relative alla mancanza di adeguate norme transitorie e di abrogazione".

elementi finanziari compilata e sottoscritta dal servizio proponente e dal servizio bilancio⁴⁷. La norma istituisce il premio annuale "Sagra eccellente dell'Umbria", determinato per il 2015 in euro 10.000,00, alla cui copertura finanziaria provvede con la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa, [lett. b) dell'art. 31 della l.r. di contabilità] e nello specifico con la variazione di bilancio in diminuzione della UPB 08.1.012 del bilancio di previsione 2015. Per gli anni successivi l'entità della spesa, e dunque la quantificazione dell'onere, sarà determinata annualmente con la legge finanziaria regionale (ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. c) della l.r. di contabilità), e dunque verrà stabilita compatibilmente con le risorse disponibili nel bilancio regionale.

Di quanto detto si può trovare conferma nelle schede sintetiche che seguono, riferite a ciascuna legge emanata nel corso dell'anno 2015.

⁴⁷ La norma istituisce il premio annuale "Sagra eccellente dell'Umbria", determinato per il 2015 in euro 10.000,00, alla cui copertura finanziaria provvede con la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa, [lett. b) dell'art. 31 della l.r. di contabilità] e nello specifico con la variazione di bilancio in diminuzione della UPB 08.1.012 del bilancio di previsione 2015. Per gli anni successivi l'entità della spesa, e dunque la quantificazione dell'onere, sarà determinata annualmente con la legge finanziaria regionale (ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. c) della l.r. di contabilità), e dunque verrà stabilita compatibilmente con le risorse disponibili nel bilancio regionale.

- 1) **Legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1: Testo unico governo del territorio e materie correlate;**

Relazione tecnica- Scheda degli elementi finanziari:

E' presente una Relazione generale, che si sofferma su aspetti economico-finanziari. E' presente la Scheda degli elementi finanziari.

Oggetto delle disposizioni:

Trattasi di un Testo Unico che riunisce le disposizioni regionali in materia di governo del territorio e materie correlate (art.1).

Articolo 273:

Oneri finanziari:

Confluiscono nella nuova legge i capitoli del bilancio regionale precedentemente attribuiti alle leggi, che vengono abrogate, e le relative disponibilità finanziarie.

Quantificazione: -per l'esercizio 2015 e per gli esercizi successivi: non definita, rinvio alla determinazione annuale nel bilancio di previsione regionale (ai sensi dell'art. 38 del D.lgs. n. 118/2011).

Modalità di copertura:

-Anno 2015 e successivi: rinvio alla legge di bilancio

2) **Legge regionale 21 gennaio 2015, n. 2: *Disciplina delle sagre, delle feste popolari e dell'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande***;

Relazione tecnica- Scheda degli elementi finanziari:

E' presente una Relazione che specifica anche gli "Effetti economico finanziari del disegno di legge" oltreché la Scheda degli elementi finanziari;

Articolo 3:

Oggetto delle disposizioni:

Viene istituito a partire dall'anno 2015 il premio annuale "Sagra eccellente dell'Umbria"

Articolo13:

Oneri finanziari:

Quantificazione:

-10.000,00 euro per il 2015

-per gli esercizi successivi: non definiti, rinvio alla determinazione annuale con la legge finanziaria regionale (ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. c) della l.r. di contabilità)⁴⁸

Modalità di copertura:

-Anno 2015: riduzione dello stanziamento della L.r. 13 giugno 2014, n. 10 (Testo unico in materia di commercio) [unità previsionale di base 08.1.012 "Interventi in favore del commercio" del bilancio di previsione (cap. 5731)].

-Per gli anni successivi: non definita, verrà stabilita compatibilmente con le risorse disponibili nel bilancio regionale.

48 Art. 27 lett.c l.r. 28.2.2000 n. 13: La legge finanziaria regionale stabilisce..c) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente, la cui quantificazione è espressamente rinviata alla legge finanziaria regionale.

3) **Legge regionale 6 febbraio 2015, n. 3: *Modificazioni ed ulteriori integrazioni della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici)***;

Relazione tecnica- Scheda degli elementi finanziari:

Assenti

Articolo 3: non è chiarito se l'aumento del numero dei componenti -funzionari regionali- (da tre a cinque) della Commissione per la formazione dell'Elenco dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di alcuni servizi sotto soglia, sia privo di costi o se invece determini un maggior onere per il bilancio regionale.

4) **Legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4: Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale);**

Relazione tecnica- Scheda degli elementi finanziari:

Non sono previste in quanto proveniente dall'iniziativa consiliare. Sono presenti varie relazioni di carattere generale, prive, nel contenuto, della 'relazione economico-finanziaria', provenienti dai consiglieri-proponenti, tra cui il Consiglio comunale di Gubbio. Nella 'istruttoria tecnico-normativa' del Servizio Legislazione e Commissioni della Regione, relativa ad una proposta di legge, si affronta il tema dei limiti di spesa per la campagna elettorale di ciascun candidato.

Articolo 17:

Oggetto delle disposizioni: Viene previsto di finanziare gli oneri derivanti dall'attuazione dell'intera legge elettorale;

Oneri finanziari:

Non vengono specificati, né quantificati. Si autorizza la spesa complessiva fino all'importo massimo di euro 4.000.000,00 - in termini di competenza e di cassa- sulla unità previsionale di base 01.1.002 "Consultazioni elettorali" (cap. 855) del bilancio di previsione regionale 2014-2016".

Modalità di copertura:

Non è indicata

5) **Legge regionale 19 marzo 2015, n. 5: *Ulteriori modificazioni della L.R. 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria)***;

Non comporta nuovi oneri.

6) **Legge Regionale 30 marzo 2015, n. 6: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2015 e del pluriennale 2015-2017 – Legge finanziaria regionale 2015.**

Relazione tecnica- Scheda degli elementi finanziari:

Non sono presenti. E' presente una Relazione generica.

Articolo 2:

Oggetto della disposizione: Fissazione del livello massimo del ricorso al mercato finanziario.

Articolo 3:

Oggetto della disposizione: Riduzione del contributo per la tutela dell'ambiente dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione alla coltivazione di cava.

Articolo 9:

Oneri finanziari:

Quantificazione: Minore entrata di € 240.000,00 per ciascuno degli anni 2015-2016-2017.

Modalità di copertura:

- per € 140.000,00 con pari riduzione dello stanziamento della U.P.B. 02.1.004 (contributi ad enti e associazioni) del bilancio regionale 2015/2017;
- per € 100.000,00 con pari riduzione dello stanziamento della U.P.B. 02.1.013 (gestione delle risorse umane) del bilancio regionale 2015/2017.

Articolo 4:

Oggetto della disposizione: Finanziamento delle spese di funzionamento e delle spese per l'attività istituzionale degli enti dipendenti regionali.

Oneri finanziari:

Quantificazione: non consentita per l'indeterminatezza degli enti destinatari dei finanziamenti.

Modalità di copertura:

Stanziamenti previsti nella tabella C) allegata

Articolo 5:

Oggetto della disposizione: cofinanziamento con risorse regionali dei programmi e progetti ammessi o ammissibili al cofinanziamento comunitario.

Oneri finanziari:

Non individuabili.

Modalità di copertura: stanziamento della U.P.B. 16.2.002 (cap. 9756) e alla U.P.B. 16.1.003 (cap. A9756) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2015, 2016, e 2017.

Articolo 6:

Oggetto della disposizione: Modifica il comma 3, dell'art. 86, della legge regionale n. 13/2013 (Testo Unico in materia di Turismo) per la copertura agli oneri per il rimborso delle spese eventualmente sostenute dai componenti esterni della Commissione per le residenze d'epoca.

Oneri finanziari:

Non individuabili.

Modalità di copertura:

Stanziamento annualmente previsto alla unità previsionale di base 02.1.005 "Amministrazione del personale" del bilancio regionale (cap. 560 - Spesa obbligatoria)" (art. 86, legge regionale n. 13/2013).

Art. 8, comma 1

Oggetto della disposizione: Determinazione degli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'art. 29 della legge regionale n. 13/2000 (rispettivamente per spese correnti e per spese in conto capitale) per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2015-2017 (tabelle A e B allegate alla legge).

Art. 8, comma 2

Oggetto della disposizione: Determinazione delle dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2015 e triennio 2015-2017 in relazioni a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria (tabella C allegata alla legge).

Art. 8, commi 3 e 4

Oggetto della disposizione: Determinazione degli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017(commi 3). Il comma 4 prevede una limitazione agli impegni relativi a tali leggi pluriennali.

Art. 9, comma 1:

Oggetto della disposizione: Copertura finanziaria degli interventi previsti con la legge finanziaria regionale.

Modalità di copertura:

L'onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per l'anno 2015 trova

copertura nel bilancio di previsione annuale 2015 e per gli anni 2016 e 2017 nel bilancio pluriennale 2015/2017, come di seguito indicato:

	TABELLA A)	TABELLA B)	TABELLA C)	TABELLA D)
2015	0,00	0,00	65.125.124,00	107.000,00
2016	0,00	0,00	49.341.124,00	106.500,00
2017	0,00	0,00	49.341.124,00	106.500,00

7) Legge Regionale 30 marzo 2015, n. 7: *Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017.*

8) **Legge Regionale 30 marzo 2015, n. 8: Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali.**

Relazione tecnica- Scheda degli elementi finanziari:

Non sono presenti. E' presente una Relazione che illustra alcuni aspetti finanziari.

Articolo 1:

Oggetto della disposizione: Riduzione del 15% dei canoni di concessione relativi alle aziende agrarie facenti parte del patrimonio immobiliare regionale.

Oneri finanziari:

Non sono quantificati.

Nella relazione di accompagnamento viene indicata una minore entrata stimabile in circa € 25.000,00.

Modalità di copertura:

Non è indicata.

Nella relazione di accompagnamento è indicato che la minore entrata “è già scontata nelle previsioni del bilancio dell'Agenzia [forestale regionale], in quanto prosecuzione dell'agevolazione degli anni precedenti”.

Articolo 2:

Oggetto della disposizione: Trasferimento del personale in servizio presso la Comunità montana Associazione dei Comuni Trasimeno-Medio Tevere alla Comunità montana Alta Umbria.

Oneri finanziari e modalità di copertura:

L'onere finanziario non è quantificato. Nella legge è previsto che al finanziamento degli interventi previsti nell'articolo in esame si fa fronte con le dotazioni finanziarie del bilancio regionale, parte spesa, previste nella U.P.B. 02.1.001 denominata “Relazioni Istituzionali”.

Nella relazione di accompagnamento si legge che “Tale operazione non comporta oneri aggiuntivi per il Bilancio regionale, in quanto trattasi di spesa già finanziata con le risorse di cui all'art.75 della L.r. 18/2011 per il personale e per le spese di funzionamento. Le risorse già spettanti alla Comunità Montana del Trasimeno, infatti, andranno alla Comunità Montana Alta Umbria”.

Articolo 3:

Oggetto della disposizione: Autorizzazione della spesa derivante dalla istituzione e gestione del catasto energetico regionale per l'anno 2015.

Oneri finanziari:

Quantificazione: € 30.000,00 per l'anno 2015.

Modalità di copertura:

Pari riduzione, in termini di competenza e cassa, della U.P.B. 16.1.002 (cap 06100).

Articolo 7:

Oggetto della disposizione: Modificazioni alla legge regionale n. 30/2004, relative ai commi 1-bis e 1-ter dell'art. 15, in merito ai compensi del Presidente e dei membri del Consiglio di amministrazione dei consorzi di bonifica.

Oneri finanziari:

Il confronto tra il testo delle norme oggetto di modifica e il testo dell'articolo in esame non consente di comprendere la portata finanziaria del provvedimento.

Modalità di copertura:

La Relazione allegata al disegno di legge, senza motivare sul punto, afferma solo che: "La norma non produce effetti finanziari sul bilancio della Regione".

Articolo 8⁴⁹:

Oggetto della disposizione: Modificazione della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36, in materia di tassa automobilistica.

Oneri finanziari:

Minore entrata stimata in € 110.000,00 per gli anni 2016 e seguenti

Modalità di copertura:

Pari riduzione di stanziamenti di spesa.

Articolo 9:

Oggetto della disposizione: Modifica di alcune norme regionali in materia di durata di organi interni dell'Assemblea legislativa-Consiglio regionale per l'anno 2015, della Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari, del Segretario generale.

⁴⁹ L'articolo in esame è stato impugnato con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione di illegittimità costituzionale (nella parte in cui modifica il comma 7 ter ed introduce i commi 7 quater e quinquies dell'art. 1 della l.r. n. 36/2007), per contrasto con la normativa statale in materia di tassa automobilistica, ritenuta tributo statale, e dunque con gli artt. 23, 117 comma 2 e 119 comma 2 della Costituzione.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 199 del 21 giugno 2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, nella parte in cui introduce il comma 7 quinquies suddetto, dichiarando cessata la materia del contendere in relazione agli altri commi impugnati.

In particolare il detto articolo 8 ed il comma 1 dell'articolo 15 (copertura), sono stati abrogati dall'art. 2, comma 2, della legge regionale 19 novembre 2015 n. 16.

Oneri finanziari e modalità di copertura:

Non specificati. Nella relazione accompagnatoria e nelle relazioni allegate agli emendamenti non vi è alcun cenno a tali modifiche e non è possibile comprendere se le stesse incidano, ed in quale misura, anche sul costo originariamente previsto e sulle relative coperture.

Articolo 11:

Oggetto della disposizione: Modifica dell'articolo 5 della legge regionale n. 28/2012, in merito al periodo di riferimento del rendiconto di fine legislatura.

Oneri finanziari:

Non quantificati.

Modalità di copertura:

Prelevamento dal Fondo di riserva iscritto nel bilancio dell'Assemblea legislativa per gli anni 2015 e successivi (art. 15).

Articolo 13:

Oggetto della disposizione: Modificazioni alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 29 in materia di proroga di incarichi della Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale

Oneri finanziari:

Non quantificati.

Modalità di copertura

Non indicata. La relazione accompagnatoria, senza motivare, indica solo che la norma non comporta ulteriori oneri sul bilancio regionale.

Articolo 15:

Norma finanziaria già analizzata in sede di esame degli artt. 8 e 11.

9) **Legge regionale 2 aprile 2015, n. 9: *Ulteriori modificazioni della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 (Norme in materia di trasporto pubblico regionale e locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422)***;

Relazione tecnica- Scheda degli elementi finanziari:

Non sono previste in quanto proveniente dall'iniziativa consiliare. E' presente una relazione di carattere generale, priva, nel contenuto, della 'relazione economico-finanziaria'. Nella 'istruttoria tecnico-finanziaria' alla proposta di legge, del Servizio Legislazione e Commissioni, si affronta il tema della assenza di adeguate quantificazioni dei costi.

Articolo 1:

Oggetto delle disposizioni: Viene prevista una Agenzia unica per la mobilità e il trasporto pubblico locale, individuata nella società Umbria TPL e Mobilità Spa, cui vengono attribuiti vari compiti;

Oneri finanziari:

Non vengono specificati, né quantificati.

Clausola di invarianza finanziaria: "Il funzionamento dell'Agenzia unica per la mobilità e il trasporto pubblico locale di cui alla presente legge è attuato nell'ambito delle risorse complessive previste a legislazione vigente e senza maggiori oneri a carico del sistema" (art.3)

10) **Legge regionale 2 aprile 2015, n. 10: Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative.**

Relazione tecnica- Scheda degli elementi finanziari:

E' presente una Relazione che contiene all'interno una "Relazione tecnico-finanziaria", è assente la Scheda degli elementi finanziari;

Articolo 1:

Oggetto delle disposizioni:

Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, e delle funzioni associative dei Comuni.

Articolo15:

Oneri finanziari:

Clausola di invarianza finanziaria: "La presente legge non introduce nuove o maggiori spese a carico del bilancio regionale. L'esercizio delle funzioni oggetto di riordino è assicurato, nei limiti degli stanziamenti previsti annualmente nel bilancio regionale, dalle risorse finanziarie già autorizzate con precedenti leggi, nelle unità previsionali di base (UPB) e capitoli di spesa di seguito elencati"

11) Legge Regionale 9 aprile 2015, n. 11: Testo Unico in materia di Sanità e Servizi sociali.

Relazione tecnica- Scheda degli elementi finanziari:

E' presente la Scheda degli elementi finanziari.

Oggetto delle disposizioni:

Trattasi di un Testo Unico che riunisce le disposizioni di legge regionali in materia di Sanità e di Servizi sociali (art.1).

Articolo 408:

Oneri finanziari e modalità di copertura:

-relativi alla parte Sanità: Quantificazione: -per l'esercizio 2015 e per gli esercizi successivi non definita, rinvio (ai sensi dell'art. 38 del D.lgs. n. 118/2011) a quanto annualmente destinato nel bilancio regionale al finanziamento del Servizio sanitario regionale per garantire l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, (tabella allegata al bilancio di previsione), oltre a quanto stanziato, sulle U.P.B. (capitoli) elencati nell'articolo in esame. Confluiscono nella nuova legge i capitoli del bilancio regionale precedentemente attribuiti alle leggi, che vengono abrogate, e le relative disponibilità finanziarie.

-relativi alla parte Servizi Sociali: Quantificazione: -per l'esercizio 2015 e per gli esercizi successivi rinvio (ai sensi dell'art. 38 del D.lgs. n. 118/2011) a quanto stanziato sulle U.P.B. (capitoli) indicati nell'articolo in esame.

12) Legge regionale 9 aprile 2015, n. 12: *Testo unico in materia di agricoltura.*

Relazione tecnica- Scheda degli elementi finanziari:

E' presente una Relazione generale, che si sofferma su aspetti economico-finanziari.

Oggetto delle disposizioni:

Trattasi di un Testo Unico che riunisce le disposizioni di legge regionali in materia di agricoltura (art.1).

Articolo 223:

Oneri finanziari:

Clausola di invarianza finanziaria: "La presente legge non introduce nuove o maggiori spese a carico del bilancio regionale." Confluiscono nella nuova legge i capitoli del bilancio regionale precedentemente attribuiti alle leggi, che vengono abrogate, e le relative disponibilità finanziarie.

Quantificazione:

- per l'esercizio 2015: Il finanziamento degli interventi è assicurato, nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale, dalle risorse finanziarie già autorizzate con precedenti leggi
- per gli esercizi successivi: non definita, rinvio alla determinazione annuale nel bilancio di previsione regionale (ai sensi dell'art. 38 del D.lgs. n. 118/2011).

Modalità di copertura:

- Anno 2015: precedenti leggi
- Anni successivi: rinvio alla legge di bilancio

13) Legge regionale 9 aprile 2015, n. 13: *Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Disciplina della promozione della qualità nella progettazione architettonica)*.

Non contiene nuove norme finanziarie (modifica solo l'imputazione ai capitoli di spese già sostenute, stimabili annualmente in euro 500, art.8).

14) **Legge regionale 9 aprile 2015, n. 14: *Ulteriori modificazioni della legge regionale 19 luglio 1988, n. 23 (Disciplina della navigazione sul lago Trasimeno).***

Non contiene norme finanziarie.

15) **Legge Regionale 14 settembre 2015, n. 15: *Rendiconto Generale dell'amministrazione della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 2014;***

16) **Legge Regionale 19 novembre 2015, n. 16: *Ulteriori modificazioni della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36 (Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria); modificazioni della legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali); ulteriori modificazioni della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese). Nomina Commissario straordinario dell’Agenzia Umbria ricerche.***

Relazione tecnica- Scheda degli elementi finanziari:

Non sono presenti.

Articolo 1:

Oggetto della disposizione: Modifica dell’art. 1 della l.r. n. 36/2007 e s.m.i., allo scopo di recepire le normative statali in materia di tassa automobilistica e di porre fine al contenzioso dinanzi alla Corte Costituzionale, originato dalle previsioni regionali in detta materia, contenute nella l.r. 30 marzo 2015 n. 8, già analizzata.

Oneri finanziari:

Minore entrata stimata in € 110.000,00 per gli anni 2016 e seguenti.

Modalità di copertura:

Pari riduzione dello stanziamento nella U.P.B. 02.1.003 del bilancio di previsione 2016/2017.

17) **Legge Regionale 26 novembre 2015, n. 17: Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015/2017 e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa.**

Relazione tecnica- Scheda degli elementi finanziari:

Non sono presenti.

Articolo 5:

Oggetto della disposizione: Modifiche al livello massimo del ricorso al mercato finanziario

Articoli 7-8-9:

Oggetto della disposizione: Variazioni alle autorizzazioni di spesa previste in varie tabelle della legge finanziaria e di bilancio

Articolo 10:

Oggetto della disposizione:

Istituzione del catasto energetico regionale (costituito dal catasto unico regionale degli impianti termici (CURIT) e dal catasto regionale degli attestati di prestazione energetica) e previsione di una nuova entrata (contributo a carico dei responsabili degli impianti termici da versare in occasione dei controlli dell'efficienza energetica) stimata, a partire dal 2016, in € 450.000,00

Oneri finanziari:

Quantificati complessivamente in € 480.000,00.

Modalità di copertura:

-€ 450.000,00 con la nuova entrata di cui sopra;

-€ 30.000,00 mediante utilizzo del Fondo di riserva (U.P.B. 16.1.002, cap. 06100)

Articolo 11:

Oggetto della disposizione: Autorizzazione alla Giunta a concedere per l'anno 2015, un contributo straordinario di € 200.000,00 all'Istituto Superiore di Studi Musicali "Giulio Briccialdi" di Terni.

Oneri finanziari:

Quantificai in € 200.000,00.

Modalità di copertura

Pari autorizzazione di spesa a valere sulla UPB 02.1.010 (cap. 07476) del corrente bilancio di previsione.

Articolo 12:

Oggetto della disposizione: Autorizzazione alla Giunta ad acquistare alcuni immobili di proprietà del TNS Consorzio – Sviluppo Aree ed Iniziative Industriali che saranno iscritti al patrimonio indisponibile della Regione.

Oneri finanziari:

Quantificati in € 7.500.000,00.

Modalità di copertura:

Stanziamento previsto nella U.P.B. 02.2.001 - cap. 6500/1900 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2015.

Articoli 14-15-16:

Oggetto delle disposizioni: sono previste nuove entrate che la Relazione accompagnatoria afferma essere destinate al finanziamento dei maggiori oneri derivanti dal trasferimento del personale dalle Province.

Articolo 17:

Oggetto della disposizione: prolungamento della durata dell'incarico del Collegio dei revisori dei conti da tre a cinque anni. Nella Relazione accompagnatoria si afferma che non vi sono nuove spese per il bilancio regionale.

Articolo 20:

Oggetto della disposizione: Modificazioni, in materia sismica agli artt. 199, 200, da 201 a 209, 210, 211, 269 e 273 della legge regionale n. 1/2015 (Testo unico governo del territorio e materie correlate).

Le modifiche comportano per la Regione la determinazione di maggiori entrate (riscossione delle risorse derivanti dal rimborso forfettario delle spese per lo svolgimento delle attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli da parte delle strutture tecniche competenti) stimate, a partire dal 2016, in circa € 1.000.000,00 annuo e di maggiori spese (per l'esecuzione di lavori di demolizione o ripristino di opere o parte di esse realizzate in violazione delle prescrizioni per le zone sismiche) previste, a partire dal 2016, in € 30.000,00

Oneri finanziari:

Quantificati in € 30.000,00.

Modalità di copertura

Quota parte delle maggiori entrate di cui sopra.

La relazione accompagnatoria specifica che la differenza, pari ad € 970.000,00 costituisce (parziale) finanziamento dei maggiori oneri, per il bilancio regionale, connessi al trasferimento del personale dalle Province.

Articolo 23

Oggetto della disposizione: Introduzione della facoltà per la Regione di stipulare con gli enti di area vasta di cui alla legge n. 56/2014 apposite convenzioni di avvalimento del Corpo di polizia provinciale per le funzioni di vigilanza in materia venatoria, ittica, idrica ed ambientale.

Oneri finanziari:

-Per il 2015 quantificati in € 16.000,00.

-Per gli anni successivi è autorizzata la spesa annua fino ad un massimo di € 200.000,00.

Modalità di copertura:

Per la spesa 2015: stanziamento della U.P.B. 02.1.001 “Relazioni istituzionali” (cap. 00717/1021) del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015.

Per gli anni successivi: risorse del POR-FSE Umbria 2014 - 2020 iscritte alla U.P.B. 02.1.020 (cap. E 2815) del bilancio di previsione 2015-2017.

Articolo 24:

Oggetto della disposizione: Facoltà alla Giunta regionale e all’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa di prorogare per ulteriori sessanta giorni gli incarichi in scadenza alla data del 31 dicembre 2015.

Oneri finanziari:

Non quantificati, sebbene la proroga potrebbe comportare maggiori oneri.

Modalità di copertura

Non indicata.

Articolo 25:

Oggetto della disposizione: Subentro della Regione nella titolarità di tutti i rapporti attivi e passivi, compreso il contenzioso, relativi alle funzioni già delegate alle Province in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti.

Oneri finanziari:

Non quantificati.

Si osserva che il subentro della Regione riguarda anche i rapporti passivi e l’eventuale contenzioso relativo al tributo, che ben potrebbero comportare oneri per il bilancio regionale.

Modalità di copertura:

Non indicata.

18) **Legge Regionale 18 dicembre 2015, n. 18: *Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2016.***